

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ARACU. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle comunicazioni, al Ministro degli affari esteri, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il ruolo dell'Europa per il mantenimento della sicurezza e della pace è da tempo fondamentale;

è in corso la costruzione di un'auto-nomia europea per la realizzazione di idonei sistemi, nel quadro degli impegni di Petersberg per supportare il ruolo sud-detto;

questa volontà si concretizza nei grandi progetti spaziali in corso: da Galileo a Gmes, allo sviluppo di lanciatori e satelliti autonomi;

si aprono, quindi grandi prospettive per l'industria del comparto e per gli enti di ricerca nazionali ed europei;

sono preoccupanti le intenzioni manifestate dal Gruppo Telecom, quali:

a) l'annunciata dimissione da parte della controllante della Società Telespazio con la motivazione che nel piano industriale le attività satellitari non rientrano nel *core business* di Telecom;

b) l'evidente sottovalutazione, ai fini della sicurezza, del rischio che viene fatto correre al nostro Paese facendogli perdere un *asset* di grande rilevanza strategica nazionale ed europea, notoriamente posseduto da Telespazio e rappresentato

dal centro di controllo satellitare del Fucino: punto focale della rete che provvede alla fase di messa in orbita e di controllo dei satelliti civili e militari lanciati dalla base spaziale di Kouron e da altre basi, svolge compiti di *back up* del sistema nazionale di comunicazioni riservate Sicral, e costituisce un nodo essenziale di comunicazioni fisse e mobili, civile e commerciali (telefonia, video e dati) —:

se il Governo non ritenga indispensabile:

non disperdere le esperienze nazionali acquisite finora in campo spaziale;

vigilare affinché l'azienda strategica Telespazio venga mantenuta in ambito nazionale;

attivare in funzioni propositive, dirette e operative l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) come previsto dal suo Statuto e regolamento, allo scopo di potenziare il centro di eccellenza scientifica ed applicativa costituito da Telespazio che potrebbe anche rappresentare il braccio tecnico per le attività dell'Agenzia stessa.
(4-01150)

RISPOSTA. — *Nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si significa che l'attività della società Telespazio, che si articola in particolare nel campo della progettazione e dello sviluppo di sistemi per il segmento di terra di comunicazione spaziale e nella*

realizzazione e gestione del centro nazionale di comunicazione spaziale, riveste un ruolo di grande rilevanza in ambito nazionale in un'area tecnologica avanzata.

Ciò è attestato, ad esempio, dalla partecipazione della medesima società alla effettuazione del programma HELIOS, in cooperazione con Francia e Spagna, al programma COSMO-SKYMED/Pleiades in via di attuazione in cooperazione con la Francia, al programma di comunicazioni satellitari militari SICRAL all'interno del consorzio SITAB (con la partecipazione anche di Alenia Spazio e Fiat Avio).

In particolare la società ha contribuito alla realizzazione dei principali componenti hardware e software del programma HELIOS ed è attualmente responsabile della gestione software del sistema; gli apparati della società, inoltre, ricevono ed elaborano, ai fini della sicurezza nazionale per conto delle autorità militari, le immagini dei sistemi di sorveglianza satellitare « Spot image ed HELIOS 1 ».

In più, attraverso il sistema di telecomunicazioni criptate del SICRAL, la Telespazio, utilizzando i propri impianti del centro del Fucino e quelli installati presso il Centro interforze di Vigna di Valle, mantiene i collegamenti fra il Governo italiano e le sue ambasciate, fra gli Stati maggiori ed i reparti militari dislocati all'estero e fra il comando generale dei carabinieri ed i comandi regionali, nonché il controllo del satellite lanciato dalla base di Kourou, attraverso un centro di back up (riserva) predisposto per garantire la gestione delle comunicazioni tramite il satellite anche in situazioni di emergenza o di avaria del centro di controllo di Vigna di Valle.

In futuro si ritiene che la società rivestirà un ruolo strategico anche nei sistemi ATM (Air Traffic Management) europei, nonché nel raccordo fra il sistema di navigazione satellitare « Galileo » ed i sistemi di bordo e di terra degli utenti ed, infine, nell'ambito del sistema di telecomunicazione criptate SICRAL, (sistema italiano di comunicazioni riservate e di allarme), allorché lo stesso verrà ampliato con i sistemi di comunicazione a larga banda.

Da quanto sopra emergono con evidenza l'importanza ed il ruolo svolto dalla società Telespazio ai fini della sicurezza e della capacità tecnologica nazionale, aspetti che la rendono oltre che leader in ambito europeo, anche un elemento fondamentale del polo industriale nazionale che consente all'Italia di porsi come valido competitore — stante il « Know how » avanzatissimo detenuto dalla società nei settori della messa in orbita e del controllo dei satelliti per telecomunicazioni e per telesorveglianza — per la realizzazione del satellite di telecomunicazioni NATO SATCOM post-2000, in sostituzione del sistema SATCOM IV/A e IV/B, la cui vita operativa avrà termine nel 2004.

In merito alla cessione della ripetuta società Telespazio da parte della società Telecom occorre precisare che il piano industriale aziendale di tale ultima società è ancora in corso di definizione; tuttavia la dismissione in parola rientra nelle linee guida strategiche del gruppo Olivetti-Telecom che, attraverso un programma di revisione del proprio portafoglio, intende focalizzare la propria attività su processi produttivi pertinenti al core business aziendale, con conseguente disinvestimento delle attività collaterali.

In tale contesto, è interesse dello stesso gruppo Olivetti-Telecom che vi sia, da parte del futuro acquirente, il massimo riconoscimento delle competenze e delle esperienze acquisite dalla Telespazio, mentre il Governo, da parte sua, non mancherà di vigilare affinché l'eventuale nuova collocazione della società Telespazio avvenga in modo da garantire una sicura gestione delle comunicazioni satellitari e da salvaguardare un così valido patrimonio tecnologico.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

ARRIGHI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

nell'anno 1999 è stata fondata un'associazione di diritto privato denominata Unicoop — Unione Italiana Cooperative, il

cui principale scopo è quello di promuovere lo sviluppo della cooperazione in tutte le sue forme, come strumento di crescita sociale ed economica del paese;

in conformità delle vigenti disposizioni statutarie di detta associazione, i signori Aniello Bove, Calogero Cupardo, Felice Piacentini e Gaetano Vitrano venivano nominati dall'assemblea degli associati, rispettivamente, il primo presidente dell'Unione provinciale di Brescia della ridetta associazione, tutti gli altri consiglieri;

con lettera in data 3 luglio 2001 i nominati, indicati consiglieri, premettendo di aver subito ingiustificatamente pressioni da parte delle Inps presso il quale svolgono la propria primaria attività lavorativa, si vedevano, purtroppo, costretti a rassegnare formalmente le rispettive dimissioni dalle assunte cariche associative. Del pari, per le medesime causali, il presidente signor Aniello Bove presentava ufficialmente le proprie dimissioni dalla carica di presidente con lettera in data 6 luglio 2001;

le dimissioni così rassegnate, a seguito di ampia discussione, venivano tutte accettate dal consiglio provinciale dell'Unicoop — Unione Italiana Cooperative, all'uopo riunitosi in assemblea in data 6 luglio 2001;

l'accettazione delle precitate dimissioni da parte degli organi associativi, come è dato leggere nel correlato, redatto verbale assembleare del 6 luglio 2001, è stata deliberata solo ed esclusivamente per fini cautelativi, onde evitare e scongiurare preannunziate, peraltro, secondo l'interrogante illegittime ed immotivate, azioni disciplinari dell'Inps nei confronti degli stessi dimissionari organi associativi;

ed invero, l'Inps — direzione regionale Lombardia, con lettera in data 14 giugno 2001, indirizzata al signor Aniello Bove, asseriva la sussistenza di invece inesistenti, incompatibilità tra la posizione di quest'ultimo rivestita dall'interno dell'ente e la carica associativa assunta dal

medesimo di presidente dell'Unicoop — Unione Provinciale di Brescia, ingiungeva al ridetto signor Aniello Bove di dimettersi da tale carica, preavvertendo che, in difetto, sarebbero stati adottati provvedimenti sanzionatori, quali la decadenza del rapporto di impiego, senza ulteriore preavviso;

per le medesime causali, anche i consiglieri Calogero Cupardo, Felice Piacentini e Gaetano Vitrano sono stati costretti a presentare le proprie dimissioni dalle rispettive cariche associative, accettate anch'esse per soli fini cautelativi;

sulla base dei fatti evidenziati, nonché avuto riguardo alla finalità della costituita associazione, così come in epigrafe sinteticamente richiamate, non è configurabile invero, alcuna incompatibilità tra la posizione e le correlate funzioni esercitate dai signori Aniello Bove, Calogero Cupardo, Felice Piacentini e Gaetano Vitrano all'interno dell'Inps e le assunte, ora cautelativamente rassegnate, cariche associative;

anche alla luce dei riferimenti normativi applicabili al caso in esame, quale l'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche, presupposto insuperabile per la legittima configurabilità di una causa di incompatibilità del genere evidenziato, è l'esercizio di incarichi presso amministrazioni o società o imprese, diverse dalla pubblica amministrazione, che svolgano attività di impresa o commerciali e soltanto in uno dei casi sopra richiamati potrebbe riconoscersi sussistente una causa di incompatibilità per ragioni di conflitto di interesse, la quale, in ogni caso, sarebbe superabile in forza di specifiche concedenti autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione in esercizio del riconosciuto, ad essa spettante potere discrezionale;

nel caso in esame, tuttavia, nessuna autorizzazione appare necessaria, tenuto conto dell'attività svolta dalla Unicoop — Unione Italiana Cooperative, la quale, come detto, ha l'obiettivo fondamentale di svolgere un'attività mutualistica e di cooperazione;

sembra evidente che il comportamento, ad avviso dell'interrogante, discriminatorio, illegittimo ed ingiustificabile posto in essere dall'Inps ha oltremodo leso i diritti, peraltro costituzionalmente garantiti, dei signori Aniello Bove, Calogero Cupardo, Felice Piacentini e Gaetano Vitrano, i quali, al solo fine di scongiurare provvedimenti sanzionatori e disciplinari nei propri confronti, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle assunte cariche associative, vedendosi quindi privati del fondamentale diritto di esprimere liberamente la propria personalità e che detto comportamento appare altresì lesivo e discriminatorio pure nei confronti dello stesso ente associativo, traducendosi in uno stato di ingiustificato « boicottaggio » degli interessi correlati alla posizione sociale dello stesso Ente; con violazione così degli ulteriori precetti costituzionali, quali la libertà di associazione e la libertà di esprimere il proprio pensiero, di cui agli articoli 2, 3, 18, 21, 45 e 49 della Costituzione —:

se ravvisi una situazione di incompatibilità tra la posizione istituzionale rivestita dai Signori Aniello Bove, Calogero Cupardo, Felice Piacentini e Gaetano Vitrano all'interno dell'Inps e quella assunta, senza alcun scopo di lucro e senza alcun correlato compenso e/o retribuzione, nell'ambito della struttura dell'associazione Unicoop — Unione Italiana Cooperative; quali misure intenda adottare al fine di far cessare i comportamenti e gli atti ad avviso dell'interrogante discriminatori posti in essere nei confronti dei suddetti soggetti da parte dell'Inps. (4-00492)

RISPOSTA. — *I dipendenti pubblici, nell'espletamento dei propri compiti, devono attenersi sia a doveri sostanzialmente riconducibili a quelli sanciti nella Carta Costituzionale, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, sia a doveri enunciati nel codice civile per il rapporto di impiego che sono quelli di diligenza, obbedienza e fedeltà.*

Il decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29 e il codice di comportamento dei

*pubblici dipendenti, emanato con decreto del 31 marzo 1994 e recentemente con nuovo decreto del 28 novembre 2000, individuano i comportamenti cui devono conformarsi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il cui dovere primario è di contribuire alla gestione della cosa pubblica, nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e indipendenza dell'azione amministrativa, antepo-
nendo l'osservanza della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.*

Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione tra cittadini e amministrazione, e grava sul dipendente l'obbligo di dichiarazione e di astensione. L'obbligo di dichiarazione comporta che il dipendente deve informare per iscritto il dirigente dell'ufficio degli interessi, finanziari e non, che egli o i suoi parenti o conviventi o soggetti con i quali abbia o abbia avuto rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita, abbiano nelle attività e nelle decisioni inerenti all'ufficio; l'obbligo di astensione comporta che il dipendente deve astenersi dall'adottare decisioni o dal compiere attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri o di parenti o conviventi o di persone fisiche o giuridiche con le quali abbia avuto rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti ed in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Rispetto alla generalità del personale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, gli addetti alle attività di vigilanza ispettiva svolgono una delicata funzione nel sistema economico e produttivo dell'Italia e pertanto per questi dipendenti gli obblighi precedentemente richiamati assumono una valenza ed incidenza molto più diretta. In particolare, per effetto dell'obbligo di astensione, tale personale deve astenersi dalla partecipazione all'adozione di decisioni o di attività presso realtà economico aziendali nelle quali lo stesso dipendente abbia interessi personali.

Ciò premesso si rappresenta, con riferimento alla specifica situazione oggetto dell'interrogazione parlamentare in parola, che

l'associazione UN.I.COOP. — Unione Provinciale di Brescia è stata costituita con atto del 12 ottobre 2000 fra tre società cooperative preesistenti.

Il consiglio di amministrazione di tale Cooperativa era composto, alla data della costituzione della società, da undici membri, cinque dei quali, tra cui anche il presidente della stessa associazione, erano ispettori di vigilanza in servizio presso la sede INPS di Brescia.

Alla luce dei richiamati principi di legge ed agli obblighi di comportamento dei dipendenti, l'Istituto ha rilevato che le funzioni assunte dagli ispettori di vigilanza nella UN.I.COOP. potevano determinare una commistione di interessi privati e pubblici tali da compromettere il principio dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

Inoltre i dipendenti interessati avevano omissso di effettuare qualsiasi richiesta di autorizzazione all'Istituto circa l'assunzione dei predetti incarichi.

Pertanto l'INPS, rilevato che le funzioni assunte dagli ispettori nella suindicata cooperativa non erano compatibili con l'attività di vigilanza dagli stessi espletata presso l'Istituto, ha diffidato i dipendenti interessati a dimettersi immediatamente dalle cariche ricoperte in seno alla suddetta cooperativa, ferma restando la facoltà di valutare la loro condotta in sede disciplinare.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

ASCIERTO. — *Al Ministro della giustizia. — Per conoscere — premesso che:*

il personale dipendente del ministero della giustizia con profilo amministrativo (dirigenti, cancellieri, assistenti, operatori giudiziari, commessi ed autisti) impiegato presso i tribunali e le procure della Repubblica, con denunce e procedimenti penali a carico per reati comuni e associativi (spaccio di sostanze stupefacenti, sottrazione e/o distruzione di documentazione d'ufficio, concussione, sottrazione di corpi di reato, falso, furto di valori, associazione a delinquere, eccetera) non viene sottopo-

*sto da pane dell'amministrazione di appartenenza ad alcun provvedimento cautelativo (rimozione dall'incarico, sospensione *pro tempore* dalle funzioni e dallo stipendio, trasferimento ad altra sede per incompatibilità ambientale, eccetera) nel corso del procedimento giudiziario che lo riguarda;*

la suddetta inerzia sanzionatoria e disciplinare da parte dell'amministrazione della giustizia nei confronti di tale personale viene motivata dalla mancanza di richieste, in tal senso, da parte dei dirigenti degli uffici periferici procuratori e presidenti di tribunale);

la mancanza di provvedimenti cautelativi nei confronti del proprio personale indagato, anche a seguito di arresto e per reati di vario genere, consente allo stesso di mantenere libero accesso agli atti giudiziari, talvolta anche quelli che lo riguardano o riconducibili ad altri indagati, con grave pregiudizio per l'attività investigativa delle Forze di Polizia;

la mancanza di provvedimenti cautelativi e la continuità di funzione e di accesso agli atti dell'ufficio si configura, agli occhi del restante personale, come un elemento di debolezza funzionale dell'Amministrazione, con inevitabili ricadute negative sia sulla motivazione e sulla produttività del singolo dipendente sia sul prestigio dell'amministrazione nel suo complesso;

molti tribunali e procure della Repubblica non dispongono di una adeguata organizzazione di sicurezza sia per il controllo delle persone sia per la protezione di locali « sensibili » atti a contenere documenti riservati e/o corpi di reato —:

se il Ministro interrogato voglia adoperarsi per attivare procedure automatiche di irrogazione degli opportuni provvedimenti cautelativi, nei confronti del personale amministrativo dipendente sottoposto a denuncia e/o a procedimento penale da parte dell'autorità giudiziaria, come previsto, ad esempio, per le Forze di Polizia, e se voglia impartire le necessarie

disposizioni per elevare gli standard di sicurezza negli uffici giudiziari sia relativi all'attività delle persone sia alla custodia ed alla protezione dei locali « sensibili ».
(4-00517)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche sollevate dall'interrogante, la competente articolazione ministeriale ha rappresentato che l'assetto attuale, delineato dalle parti sociali, in tema di sospensione cautelare dei dipendenti di pubbliche amministrazioni in corso di procedimento penale, consta di due ipotesi di sospensione obbligatoria e di due di sospensione facoltativa.*

La sospensione d'ufficio, con privazione della retribuzione, è disposta qualora il dipendente sia colpito da misura restrittiva della libertà personale, per la durata della detenzione o dello stato di restrizione (articolo 27, comma 1, C.C.N.L. ministeri) nonché nei casi previsti dall'articolo 15 della legge n. 55/1990, modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 16/1992 e dalla legge n. 475/1999 (articolo 27, comma 4, C.C.N.L. ministeri). Peraltro l'articolo 15 della legge n. 55/1990 è stato espressamente abrogato dall'articolo 274, lettera p), del decreto legislativo n. 267/2000; pertanto, si ritiene che le uniche ipotesi di sospensione obbligatoria a seguito di condanna penale oggi applicabili siano quelle indicate dall'articolo 4, comma 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97 recante « Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche ». La norma da ultimo citata prevede infatti la sospensione dal servizio dei dipendenti in caso di condanna, anche non definitiva, per delitti quali ad esempio il peculato, la concussione, la corruzione ed altri.

La sospensione facoltativa può invece essere disposta nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, in caso di rinvio a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione del licenziamento con o senza preavviso (articolo 27, comma 2,

C.C.N.L. ministeri), oppure come prolungamento della sospensione obbligatoria ai sensi del comma 1 nei confronti del dipendente sottoposto a giudizio penale, qualora sia cessato il periodo di restrizione della libertà personale, sempre che ricorrano i medesimi presupposti di cui al comma 2 (articolo 27, comma 3, C.C.N.L. ministeri).

L'articolo 3 della legge 27 marzo 2001 prevede, poi, nel caso in cui sia disposto il giudizio per i reati contro la pubblica amministrazione nella stessa legge individuati, il trasferimento del dipendente « ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto ». Tale misura può articolarsi, a seconda della struttura organizzativa, in un trasferimento di sede, nell'attribuzione di un incarico differente rispetto a quello già svolto ovvero, qualora non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, nella messa in posizione di aspettativa o di disponibilità.

La formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 pone un interrogativo circa l'obbligatorietà o meno della misura qualora sia disposto il giudizio del dipendente; in buona sostanza, se all'amministrazione compete solo una scelta sul tipo di misura (tra le tre possibili) ovvero se essa possa valutare se procedere o meno alla sua stessa applicazione.

Dalla lettura del primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3, sembrerebbe di poter concludere nel senso che all'amministrazione è riconosciuta una facoltà di applicazione della misura, e non già un obbligo di provvedere in dipendenza di un rinvio a giudizio.

Peraltro, considerare il trasferimento (ex articolo 3) misura facoltativa, non crea cesure sistematiche, poiché, tale tesi, ben si accorda a quanto previsto dall'articolo 27 del CCNL ministeri, laddove è prevista la sospensione obbligatoria (e quindi una misura cautelare automatica) soltanto nei casi di restrizione della libertà personale ovvero di condanna penale.

In ogni caso, qualora si applichi il più volte citato articolo 3, il trasferimento del dipendente deve avvenire « con attribuzione di funzioni corrispondenti per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera a

quelle svolte in precedenza». È evidente l'intento del legislatore sia stato quello di preservare la posizione del dipendente, di cui si presume la non colpevolezza. È però altrettanto chiaro che la perfetta specularità della posizione nella quale il dipendente deve transitare per effetto del trasferimento, rende quest'ultimo per un verso di difficile attuazione in più di un caso, per altro verso sembra negare proprio quelle esigenze di prestigio dell'amministrazione che la misura tenderebbe a tutelare; si pensi, ad esempio, alla difficoltà di preservare l'identità di mansioni ad un ufficiale giudiziario (il quale per compito d'istituto normalmente maneggia denaro e titoli) rinvio a giudizio per peculato.

Si ritiene, pertanto, che la ratio sottesa alla legge n. 97/2001 sia quella di evitare che l'amministrazione rimanga inerte in caso di rinvio a giudizio del dipendente per i reati ivi previsti, lasciando quindi alla stessa, nell'ambito del suo potere discrezionale, di valutare caso per caso (a seconda della funzione istituzionale svolta dal dipendente, del tipo di imputazione penale, del tipo di illecito disciplinare contestatogli, degli eventuali precedenti, ed altri) la misura più idonea ad evitare che il dipendente possa reiterare la condotta che si presume illecita.

Quindi, nell'ambito del suo potere discrezionale, l'amministrazione potrà applicare — sempre valutando le diverse concrete ipotesi — una delle misure cautelari previste dall'ordinamento: la sospensione facoltativa ex articolo 27, commi 2 e 3 CCNL ministero e/o il trasferimento ex legge n. 97/2001.

La citata articolazione ministeriale ha quindi riferito che, nel rispetto delle disposizioni su indicate, mantiene al momento in stato di sospensione dal servizio 51 dipendenti penalmente inquisiti e/o condannati con sentenza non ancora passata in giudicato, 28 dei quali in stato di sospensione facoltativa, e 23 in stato di sospensione obbligatoria, mentre, dalla data della sua entrata in vigore, un solo trasferimento è stato disposto ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 97/2001.

Per quanto riguarda la presunta mancata applicazione di provvedimenti di trasferimento ad altra sede per incompatibilità ambientale, è stato osservato che tali provvedimenti possono essere adottati soltanto qualora il comportamento del dipendente abbia determinato effetti di disorganizzazione, disfunzione e conflitto interno all'unità produttiva tali da rilevare sotto quei profili tecnici, organizzativi e produttivi di cui all'articolo 2103 del codice civile, comma 1, ultima parte, oggi applicabile al pubblico impiego in virtù del richiamo operato dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 29/1993 (ora articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001). Diversa è quindi la natura e i presupposti relativi all'ipotesi in esame che può prescindere o meno da una eventuale imputazione penale e conseguente rinvio a giudizio (ad esempio, si pensi al caso del dipendente che presta servizio nel medesimo ufficio giudiziario inquirente che dovrà eventualmente formalizzare nei suoi confronti una richiesta di decreto che dispone il giudizio).

Al riguardo, è stato riferito che nel trascorso biennio sono stati trasferiti ad altro ufficio giudiziario, ai sensi del citato articolo 2103 del codice civile, 29 dipendenti.

In merito, poi, all'altro aspetto evidenziato dall'interrogante si fa presente che, ai sensi del decreto ministeriale 28 ottobre 1993, il responsabile per la sicurezza degli edifici giudiziari — ivi compresi i locali destinati alla custodia dei corpi di reato — è il procuratore generale presso la Corte di appello competente per distretto.

Il competente dipartimento del ministero ha comunicato che, ove i procuratori generali ne facciano specifica richiesta, l'ufficio a ciò preposto, con l'ausilio dell'apposita commissione tecnico-consulativa per la sicurezza, provvede ad istruire le relative pratiche ed alla realizzazione di quanto ritenuto necessario.

Al riguardo, peraltro, in data 14 marzo 2001, è stata diramata apposita circolare nella quale sono stati suggeriti dei parametri standard in materia di apparecchiature di sicurezza, che costituiscono una

valida indicazione per le richieste degli uffici giudiziari.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

BERTOLINI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

domenica 14 ottobre 2001, durante il Tg1 delle ore 20.00, è stato trasmesso un servizio dal quale si evidenziava che tutte le notti, imbarcazioni private addette al trasporto di sabbia scavano abusivamente in località Boretto di Reggio Emilia, dentro l'alveo del fiume Po;

dette imbarcazioni, durante la notte, effettuano 2 o 3 viaggi per complessivi tremila metri cubi di sabbia, che poi ditte locali provvedono a commercializzare in tutta Italia;

le imbarcazioni predette sono dotate di grossi escavatori e di pompe aspiranti capaci di caricare in venti minuti 400 metri cubi di sabbia pregiata, venduta poi sul mercato al prezzo di 30 mila lire al metro cubo, pari a 120 milioni di lire per barca;

dopo diverse sollecitazioni, la Guardia di finanza è intervenuta più volte, senza prendere provvedimenti sufficientemente adeguati, tanto è vero che l'escavazione abusiva sta proseguendo indisturbata da anni;

lo stesso sindaco di Boretto (Reggio Emilia) avrebbe dichiarato ufficialmente che non esiste alcun controllo;

anche nella provincia di Parma, e segnatamente a Polesine Parmense, e lungo tutto quel tratto del Po esiste lo stesso problema, prova ne sia che nel mese di marzo scorso, durante un sopralluogo notturno, effettuato dal Corpo forestale dello Stato sezione di Cremona, sono state sequestrate ben tre barche delle due ditte di Polesine Parmense (Parma), che scavano abusivamente la sabbia;

tutti gli organi di stampa locale hanno ripetutamente denunciato il fenomeno, ma il Magistrato del Po non è mai intervenuto, pur essendo l'organo competente e preposto, per disciplinare le escavazioni ed impedire quelle abusive;

siamo in presenza, oltre che di un danno all'erario, anche di un dissesto idrogeologico che compromette l'intero sistema della navigazione e della sicurezza medesima degli argini del fiume Po, senza che le Autorità di bacino e il Magistrato del Po abbiano mai adottato i provvedimenti necessari —:

se risponde al vero quanto sopra segnalato e, nel caso, quali iniziative si intendano prendere presso gli organi competenti affinché si ponga fine una volta per tutte a questo illecito, oltre ad individuare e perseguire i responsabili di quanto esposto in premessa. (4-01350)

RISPOSTA. — *Si rappresenta che il controllo della estrazione di inerti dell'alveo dei fiumi rientra nell'attività di polizia idraulica che è principalmente diretta alla tutela delle opere idrauliche, del buon regime idraulico dei corsi d'acqua ed alla prevenzione dei danni che potrebbero loro derivare da anomali ed irregolari usi delle acque e dei materiali che essi trasportano.*

L'attività di controllo trova la sua disciplina nel Testo Unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con regio decreto del 25 luglio 1904 n. 523 (Capo VII - articoli 93-101).

La disposizione d'ordine generale dell'articolo 93 stabilisce che nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi.

Quella particolare dell'articolo 96 specifica i lavori e gli atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche e loro alvei.

Vi sono poi altre opere ed atti che, sebbene non assolutamente vietati, non si possono eseguire se non con speciale autorizzazione della pubblica amministrazione e sotto l'osservanza delle condizioni della stessa imposte (articoli 97 e 98).

Il disposto dell'articolo 97, (lettera m) consente di autorizzare l'estrazione di ciottoli, ghiaia e sabbia dal letto dei fiumi.

L'attività di polizia che esercita la pubblica amministrazione sulle acque pubbliche si concreta quindi in un complesso di permessi e di divieti, per cui è molto difficile, stante la successiva emanazione di nuove norme e competenze di altri soggetti pubblici competenti in materia di acque pubbliche, tutelare la difesa del demanio fluviale.

A ciò si aggiunga che il Magistrato per il Po versa in una gravissima carenza di personale idoneo (soprattutto sorveglianti idraulici ed ufficiali idraulici) preposto appunto all'attività di vigilanza.

Al fine di contrastare attività estrattive abusive, il Magistrato per il Po ha disposto accertamenti e verifiche fin dal marzo 1997, nonché apposite direttive in tema di estrazioni di materiali inerti con lo scopo di fare intensificare le ispezioni pur nella consapevolezza dei limiti di carenza di personale idoneo.

Purtroppo, nel delicato ed importante circondario idraulico di Reggio Emilia, su 18 tronchi di guardia vi sono in organico solamente due sorveglianti idraulici rispetto ai 18 necessari.

Durante il trasporto delle sabbie, i natanti percorrono estesi tratti che risultano difficilmente accessibili dalla terra ferma per la presenza di golene ampie ed impervie.

La difficoltà nei controlli aumentano ovviamente nelle giornate con nebbia e soprattutto nelle ore notturne in quanto con i cantieri chiusi ogni controllo via terra risulta di fatto impedito.

Fattiva collaborazione è stata più volte richiesta agli organi di polizia per lo svolgimento di ulteriori servizi di vigilanza.

Tali richieste sono state formulate anche in alcune riunioni nelle quali i comandanti presenti hanno rappresentato le loro difficoltà a svolgere con continuità il servizio sia per carenza di personale sia perché operati da altri incarichi di rilievo.

In merito la guardia di finanza di Cremona, che ha in dotazione mezzi fluviali, ha intercettato più volte operatori abusivi denunciandoli immediatamente alla procura della Repubblica competente per territorio.

Il Magistrato per il Po comunica che, in accordo col comando generale della guardia

di finanza, ha messo a disposizione della guardia di finanza di Mantova un edificio demaniale, con annesso attacco per mezzi fluviali ideato proprio per lo svolgimento di un servizio di vigilanza lungo l'asta del fiume Mincio e del fiume Po. Il servizio dovrebbe essere attivato nei prossimi mesi e potrebbe fornire un utile contributo al problema in discussione.

Anche il titolare dell'ufficio operativo di Parma ha denunciato in data 16 novembre 1999 alla procura della Repubblica di Reggio Emilia un abuso compiuto dalla ditta Bacchi Aladino in data 11 novembre 1999 ed ha segnalato a tutte le forze di polizia un altro abuso commesso dalla stessa ditta in data 8 maggio 2000.

Un altro abuso è stato denunciato di recente anche dal titolare dell'ufficio operativo di Mantova.

Per quanto riguarda le escavazioni abusive, queste generalmente avvengono in zone lontane dagli argini e, in tal caso, non comportano un danno diretto ed immediato alle opere idrauliche arginali.

Al fine di evitare possibili estrazioni abusive da parte delle ditte che trasportano via acqua le sabbie sarebbe opportuno adottare provvedimenti di prevenzione specifici. In tal senso il Magistrato per il Po, l'Autorità di Bacino e la regione Emilia Romagna hanno attivato incontri per valutare l'opportunità di autorizzare la navigazione soltanto a natanti privi di benne caricatrici, nonché di pompe aspiranti.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

BERTUCCI e ZAMA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. — Per sapere — premesso che:

risulterebbe che, a seguito dell'insediamento formale in data 29 maggio 2001 il Sindaco di Fermo, con comunicazione n. 25251 del 27 agosto 2001 abbia rappresentato all'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e

provinciali la propria volontà di attivare la procedura di nomina di un nuovo Segretario comunale —:

la suddetta facoltà è espressamente prevista dalla vigente legislazione, e precisamente:

dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 articolo 99 commi 1, 2 e 3 in materia di nomina da parte del sindaco di ciascuna Amministrazione Comunale. In particolare il comma 2 precisa che la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco per cui « il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario »;

dal decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465 recante disposizioni sull'ordinamento dei segretari comunali e provinciali con cui si regola il funzionamento dell'Agenzia istituita dall'articolo 17 comma 76 della legge 15 maggio 1997 n. 127 la quale « è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile »;

dalla deliberazione dell'Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999: espressione del citato potere di autonomia organizzativa, con la quale si viene a regolamentare la « procedura per la nomina del Segretario titolare »;

questa è stata la base normativa su cui il Sindaco di Fermo, nei termini previsti e nell'espletamento della propria facoltà legislativamente assicurata, ha attivato la procedura di nomina di un nuovo Segretario comunicando ciò all'Agenzia nazionale, al Segretario generale del comune di Fermo ed all'Agenzia sezione regionale. Questa « contestuale comunicazione scritta » è stata effettuata ai sensi del punto 1 lettera a) della citata deliberazione n. 150 dell'Agenzia;

la procedura di nomina, regolarmente espletata ed alla quale l'Agenzia nazionale ha fornito il proprio assenso (Agenzia deputata in modo esclusivo alla

verifica delle specifiche procedure) ha trovato la propria conclusione con la nomina a far data dal 17 settembre 2001 del nuovo Segretario generale. Tutte le procedure hanno avuto il conforto di un esame analitico da parte dell'Agenzia Nazionale e pertanto la procedura in questione, frutto della facoltà del Sindaco, legislativamente prevista e quindi protetta, di procedere alla nomina di un nuovo Segretario, è stata dichiarata regolare;

successivamente il Segretario non confermato, ha presentato al Tribunale civile di Fermo — sezione lavoro, un « ricorso *ex* articolo 700 Codice procedura civile *ante causam* » con il quale ha richiesto l'integrazione nel suo ruolo presso il Comune di Fermo. Nel frattempo il nuovo Segretario, sulla cui nomina l'Agenzia nazionale, dopo lo specifico esame e controllo di rito, ha comunicato il proprio assenso, ha iniziato regolarmente a lavorare;

il Giudice del lavoro sembra aver preso in considerazione profili non strettamente legati alla regolarità delle procedure di nomina del Segretario previste dalla vigente normativa ed ha emesso un'ordinanza che inserisce la fattispecie in un contesto diverso dalla specifica materia riguardante i Segretari comunali con considerazioni che a giudizio degli interroganti sarebbero *ultra petita*, questa materia, infatti, sembra essere stata affrontata in via analogica con altri istituti che nulla hanno a che vedere con la nomina *ex novo* di un Segretario comunale. Sembrerebbe inoltre che trovi nascita un nuovo « istituto » giuridico, quello della « conferma implicita da silenzio del Sindaco » (pur nell'arco dei 120 giorni a sua disposizione), che non trova riscontro nella vigente legislazione in materia —:

se i ministri interrogati non ritengano di voler verificare se, nella fattispecie, siano state rispettate le procedure di rito e quali iniziative intendano adottare al fine di evitare che fatti come questi, che possono interferire sull'autonomia di una Amministrazione Comunale, con possibili

effetti devastanti nei confronti di una cittadinanza, vengano ricondotti nell'esclusivo alveo del rispetto delle procedure e delle competenze. (4-01186)

RISPOSTA. — *Il procedimento di nomina del segretario del comune di Fermo è avvenuto nel rispetto dei termini contenuti nell'articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e nell'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede «...la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato» ed in attuazione della delibera del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999, che dispone, in caso di rinnovo dell'amministrazione a seguito di elezioni, che i sindaci, che intendano avvalersi della facoltà di un nuovo segretario, debbano chiedere all'Agenzia di avviare il procedimento con la pubblicazione dell'avviso di ricerca di un segretario per l'ente, dandone contestuale comunicazione scritta al segretario titolare della sede.*

I predetti sindaci — dispone sempre la delibera n. 150/1999 al punto 1, lettera h) — «per contenere il procedimento nei termini stabiliti dovranno, qualora contestualmente alla richiesta di pubblicizzazione dichiarino di volersi avvalere del termine ridotto a giorni cinque per effettuare l'individuazione e giorni cinque per la nomina, avviare il procedimento entro il 94° giorno successivo al proprio insediamento».

In attuazione di quanto sopra, il sindaco del comune di Fermo ha iniziato il procedimento, in data 27 agosto 2001, con la richiesta di pubblicizzazione inviata, ai fini della comunicazione di avvio del procedimento, anche al segretario in carica, dottor Bitonto.

A seguito di individuazione, avvenuta in data 8 settembre 2001, e di assegnazione da parte dell'Agenzia nazionale del 12 settembre 2001, il dottor Marcello Macchiavelli veniva nominato, con provvedimento sindacale del 12 settembre 2001, segretario del comune di Fermo, assumendo servizio il 17 settembre 2001.

Per quanto concerne il secondo punto dell'interrogazione, è evidente che il ministero interrogato non può interferire nelle autonome valutazioni dell'autorità giudiziaria competente, adita dal segretario che si senta lesa da provvedimenti amministrativi con effetti non trascurabili nella propria sfera soggettiva.

Nel caso di specie, comunque, dopo l'ordinanza ex articolo 700 del codice di procedura civile del tribunale di Fermo, quale giudice del lavoro, favorevole al ricorrente, il reclamo proposto dal comune ex articolo 669-terdecies del codice di procedura civile è stato accolto con ordinanza n. 2585 del 26 ottobre 2001. Il provvedimento è stato fondato sulla seguente motivazione: «da un lato l'avvio del procedimento di nomina non implica alcuna revoca o decadenza del segretario che debba, per questo aspetto, essere motivata; dall'altro che l'obbligo di motivazione del detto atto è soddisfatto dal semplice richiamo della disposizione di legge, che implica comunque adeguata giustificazione dell'esercizio del potere, potendo la stessa agevolmente ricavarci dalla norma che, in termini precisi e vincolanti, identifica il potere stesso».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

GERARDO BIANCO. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per conoscere — premesso che:*

a) il nuovo prezzario delle Poste italiane in vigore dal 1° settembre 2001 pone in grave crisi il settore delle spedizioni di enti culturali;

b) un libro il cui prezzo di copertina è di appena lire 10.000, aggiunte alle attuali spese postali, viene a costare lire 18.500;

c) un tale provvedimento mette le case editrici nelle condizioni di non poter più soddisfare le richieste di biblioteche, enti pubblici di cultura, scuole, università, librerie e privati che normalmente acquistano una sola copia di ogni titolo;

d) in questa condizione la cultura italiana e le attività editoriali e librerie, che già attraversano una grave crisi di mercato, vengono notevolmente penalizzate —

quali direttive il Governo intenda adottare per superare le difficoltà che sono venute a verificarsi. (4-01133)

RISPOSTA. — Si significa che effettivamente il codice postale e delle telecomunicazioni (decreto del Presidente della Repubblica n. 156/1973), all'articolo 98, dava facoltà al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, di accordare una riduzione non superiore al 50 per cento sulle tariffe normali per le spedizioni di libri fatte direttamente dalle case editrici e librerie.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1986 veniva concessa la riduzione del 50 per cento delle tariffe per i pacchi contenenti libri spediti direttamente dai suddetti soggetti, mentre la legge n. 662/1996 (articolo 2, comma 20) ha sancito l'adozione di tariffe agevolate per le spedizioni di: libri, giornali quotidiani e periodici, pubblicazioni di enti e di associazioni senza fini di lucro.

Il decreto interministeriale 28 marzo 1997 nello stabilire le tariffe per l'invio di pieghi di libri e di pacchi contenenti libri ha previsto la riduzione del 50 per cento delle stesse per gli invii effettuati dalle case editrici e dalle librerie autorizzate.

Tuttavia, il successivo recepimento della direttiva comunitaria 97/67/CE — avvenuto con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 — che ha avviato la graduale e controllata liberalizzazione dei servizi postali, ha imposto che gradualmente le tariffe ed i prezzi richiesti per i vari servizi fossero orientati ai costi sostenuti, in modo da avere una gestione efficiente e tendente all'equilibrio economico-finanziario.

In tale ottica è stata adottata la deliberazione 18 aprile 2001 che ha ristrutturato interamente le condizioni economiche per la spedizione dei pacchi nell'ambito del territorio nazionale, fissando un prezzo unitario per la spedizione dei pacchi ordinari e prezzi decrescenti per le spedizioni quantitative di pacchi contenenti libri: in tale sede non è stata ribadita la riduzione del 50 per cento dei prezzi in favore delle case editrici e librerie autorizzate.

L'applicazione delle nuove tariffe da parte della società Poste italiane è avvenuta a decorrere dal 1° settembre 2001, mentre è sempre possibile spedire libri con altre modalità come, ad esempio, mediante confezioni facilmente ispezionabili il cui peso massimo non sia superiore ai 5 chili (il cosiddetto piego di libro), per la quale non solo sono previsti prezzi notevolmente inferiori alla spedizione ordinaria, ma sono anche applicate riduzioni del 50 per cento se ad avvalersi di tale sistema sono le case editrici o le librerie autorizzate.

Non va dimenticato, in proposito, che, per effetto della legge n. 344/2000 (di conversione del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266) sarebbe dovuto entrare in vigore, dal 1° gennaio 2002, il sistema dei contributi diretti per la spedizione dei libri, giornali e periodici e pubblicazioni di enti o associazioni no profit.

La proroga fino al 1° gennaio 2003 delle agevolazioni postali per la spedizione dei predetti tipi di invio, stabilita dal decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 convertito nella legge 31 dicembre 2001, n. 463, ha indotto, tuttavia, a riconsiderare quanto precedentemente stabilito.

Non può negarsi, infatti, che la spedizione dei pacchi di cui trattasi subiva e avrebbe subito in futuro, una disparità di trattamento rispetto alle spedizioni di quotidiani e riviste ed alle pubblicazioni di enti ed associazioni no profit.

In sede di conversione del suddetto decreto-legge n. 411/2001, pertanto, è stato inserito un emendamento riguardante i pacchi contenenti libri in base al quale si è convenuto di praticare ai prezzi fissati nella deliberazione 18 aprile 2001 — entrata in vigore il 1° giugno 2001 — uno sconto

del 50 per cento in favore delle case editrici e delle librerie autorizzate.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

BORNACIN. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

negli anni 1994/1995, al fine di adeguare e rendere oltremodo efficiente ed operativo il centro clinico penitenziario di Genova Marassi, furono stanziati dal Governo svariati miliardi;

negli anni 1999/2000 il Ministero della giustizia, avrebbe dato incarico all'amministrazione penitenziaria di progettare un nuovo centro clinico con sede presso la casa circondariale di Genova Pontedecimo - sezione detentiva maschile e femminile;

l'eventuale apertura del nuovo centro clinico di Pontedecimo oltre a vanificare completamente l'ingente esborso di capitale utilizzato per Marassi pochi anni prima, creerebbe non pochi problemi logistici, nella gestione e nell'organizzazione del lavoro;

il penitenziario di Pontedecimo, infatti, si trova nell'estrema periferia a nord del comune di Genova, non ha muro di cinta, sorge pressoché al centro dell'agglomerato urbano e dista non più di 150 metri dall'ospedale civile A. Gallino —:

se non si reputi assurdo porre in progettazione e quindi in opera l'allestimento del nuovo centro clinico penitenziario di Pontedecimo quando esiste una struttura interamente ristrutturata ed operativa presso l'Istituto detentivo di Marassi;

nel caso in cui venisse allestito il centro clinico di Pontedecimo come si intendano risolvere i problemi legati alla sicurezza, al sovraccarico di lavoro che inevitabilmente graverà sugli agenti penitenziari nonché all'incremento del personale medico e paramedico da utilizzarsi nella nuova struttura;

quale ruolo rimarrà all'esistente centro clinico penitenziario di Marassi.

(4-00818)

RISPOSTA. — *Il centro diagnostico terapeutico di Marassi è attualmente operativo, anche se i limiti logistici e le carenze strutturali non ne favoriscono il pieno utilizzo. Infatti, tale Centro svolge l'attività di un poliambulatorio specialistico, giacché la limitatezza degli spazi disponibili non consente di garantire agli utenti un diverso livello di assistenza sanitaria.*

Peraltro, il crescente aumento della domanda d'intervento sanitario verificatosi in questi anni ha reso insufficienti le risorse disponibili presso il centro diagnostico terapeutico di Marassi.

Nel tempo, sono stati assegnati al centro in questione una sezione per HIV ed una per disabili, che ne hanno ulteriormente limitato la disponibilità.

Nell'ottica di un potenziamento dei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria, l'Istituto di Genova-Pontedecimo è stato invece ritenuto strutturalmente rispondente ad ospitare il nuovo centro clinico che accoglierà, tra l'altro, anche l'unica sezione femminile presente nell'Italia del nord.

È da considerare, in proposito, che la vicinanza di due ospedali (Celesia e Gallino) induce a valutare in modo favorevole la sua collocazione logistica.

L'elaborazione di un progetto che consenta di utilizzare entrambe le strutture, può svilupparsi, rispetto a Marassi, tenendo conto delle effettive potenzialità della struttura e, quindi, optando per un impiego del Centro in questione come infermeria attrezzata e poliambulatorio specialistico.

L'istituendo centro diagnostico terapeutico di Pontedecimo, invece, considerata la ricettività dell'Istituto, può accogliere un reparto di medicina generale, un reparto HIV con assistenza qualificata di 1° livello, un reparto per disabili di livello intermedio e un reparto destinato alle donne detenute.

L'organizzazione complessiva delle risorse terrà conto, ovviamente, delle direttive di carattere generale.

I lavori per la realizzazione del centro clinico di Pontedecimo sono già stati ap-

paltati per un importo di lire 3.300.000.000 ed il competente Ufficio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria valuterà attentamente i nuovi carichi di lavoro che si determineranno per il personale, nel momento in cui la struttura potrà essere operativa.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

BRUSCO, EMERENZIO BARBIERI, LUCCHESI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'Inps ha provveduto a cedere tutti i crediti contributivi maturati al 31 dicembre 1999 — per un importo complessivo di 94.000 miliardi di cui 5.000 relativi al settore agricolo — ad una apposita società di cessione dei crediti (Scci) ai sensi della legge n. 448 del 1998 (Finanziaria 1999). La riscossione di tali somme — salvo pochissime eccezioni — deve avvenire mediante cartelle esattoriali immediatamente esecutive e senza preavviso di mora, ai sensi del decreto legislativo n. 46/99;

a fronte della suddetta cessione dei crediti per 94.000 miliardi, la società di cartolarizzazione ha già corrisposto all'Inps una anticipazione sugli incassi di circa 8.000 miliardi; a seguito della riscossione esattoriale, la Scci incasserà le somme fino a concorrenza dell'anticipazione (8.000 miliardi) e di tutte le spese occorrenti per la cartolarizzazione dei crediti, riversando all'Istituto gli eventuali ulteriori pagamenti, salvo il diritto al riconoscimento dell'aggio esattoriale e delle spese;

l'Inps ha provveduto ad iscrivere a ruolo dapprima i crediti contributivi dei settori diversi dall'agricoltura (industria, commercio, artigianato e servizi), che sono già stati posti in riscossione (le cartelle sono già arrivate); in seguito, quelli relativi al settore agricolo, completando l'operazione il 31 ottobre 2000 ed iscrivendo a ruolo circa 90.000 datori di lavoro (pari a

1 su 2) e circa 130.000 lavoratori autonomi (pari a 1 su 3), per un importo complessivo di lire 4.500 miliardi;

da oltre un anno Confagricoltura esprime la propria preoccupazione per il rischio — purtroppo rivelatosi concreto — che un numero imprecisato, ma sicuramente elevato, di imprenditori agricoli possano ricevere cartelle esattoriali parzialmente o totalmente erronee a seguito della cessione dei crediti Inps di cui alla legge n. 448 del 1998;

la preoccupazione era ed è, dovuta al fatto che l'Inps, nel procedere alla compilazione dell'elenco delle aziende debtrici da iscrivere a ruolo non ha provveduto ad effettuare preliminarmente, come invece necessario, un attento, analitico ed accurato aggiornamento degli estratti/conto relativi alle aziende agricole; l'elenco è dunque stato compilato sulla base di estratti conto non aggiornati che non considerano, o non considerano solo in parte, una serie di eventi rilevanti — quali ad esempio i condoni, gli sgravi per avversità atmosferiche, le denunce di variazione ed i pagamenti con bollettini in bianco — che hanno inciso in modo rilevante sul carico contributivo;

per tali ragioni Confagricoltura in tutte le sedi competenti (Presidenza del Consiglio, Ministero del lavoro ed Inps) ha chiesto lo stralcio e la sospensione dei crediti dell'area agricola dall'operazione di cessione e cartolarizzazione, in modo da consentire all'Istituto di procedere, con i tempi necessari, ad una approfondita e definitiva sistemazione degli estratti conto delle aziende agricole;

purtroppo — pur avendo avuto la netta sensazione che le preoccupazioni in merito allo stato degli estratti conto aziendali Inps abbiano trovato più di una conferma nei dati e nelle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti dell'Istituto — non solo non è stata disposta alcuna sospensione, ma si è addirittura provveduto ad accelerare i tempi di completamento dell'operazione, procedendo all'iscrizione a ruolo, entro il 31 ottobre

2000, dei crediti contributivi agricoli, senza effettuare tutti i rigorosi controlli del caso in merito alla loro effettiva sussistenza;

le cartelle esattoriali fino ad oggi notificate agli agricoltori — ed il grosso deve ancora arrivare — confermano la fondatezza di questi timori. Ed infatti, dalle notizie che pervengono dalle Unioni provinciali di Confagricoltura, un numero elevato di aziende agricole in regola col pagamento dei contributi è rimasto coinvolto nell'operazione di riscossione esattoriale. In alcune province poi — ad esempio Matera, ma anche Ragusa, Catania, eccetera — il tasso di errore riscontrato è stato elevatissimo;

del resto gli stessi dati diffusi dall'Inps — che ha iscritto a ruolo quasi 90.000 imprese agricole assuntrici di mano d'opera (pari a 1 su 2) e circa 130.000 imprese dirette coltivatrici (pari a 1 su 3) — avvalorano le nostre risultanze in merito all'elevato tasso di errore contenuto nelle cartelle; appare infatti improbabile che una percentuale così elevata di imprese agricole, in questa sola prima *tranche* di riscossione, risulti debitrice dell'Istituto previdenziale;

su tale delicato tema, peraltro, sono apparsi molteplici articoli di stampa ed è stato avanzato un numero elevato di interrogazioni parlamentari da parte di esponenti politici di ogni espressione e di ogni provenienza geografica;

da ultimo della questione si è occupato anche il Governo Amato, sia pure in modo tardivo ed inefficace, a dimostrazione, se non altro, che il problema esiste ed è grave, anche perché si aggiunge alle note difficoltà economiche che affliggono le imprese agricole derivanti da fattori strutturali e contingenti (emergenza Bse, eccetera) —:

se ritengano, ognuno per la propria competenza, in via di urgenza di disporre lo stralcio e la sospensione dei crediti dell'area agricola dall'operazione di cessione e cartolarizzazione, così come pre-

visto nella proposta di legge c/7092, presentata il 13 giugno 2000, nel corso della passata legislatura;

in tal modo si avrebbe la possibilità da un lato di consentire all'Istituto di procedere, con i tempi necessari, ad una approfondita e definitiva sistemazione degli estratti conto delle aziende agricole, e dall'altro di cominciare a ragionare — coinvolgendo le organizzazioni professionali — ad una nuova e particolarmente agevolata forma di regolarizzazione che consenta, una volta per tutte, di chiudere l'annosa questione dei contributi agricoli unificati pregressi;

si ritiene infatti che un problema così delicato e spinoso, dovuto peraltro ad una serie di fattori contingenti — elevata pressione contributiva, retribuzioni imponibili più elevate di quelle contrattuali (salari medi convenzionali), avversità atmosferiche e calamità naturali, normativa sovrapposta e confusa, eccetera — non sempre imputabili al contribuente, non possa essere risolto solo attraverso il ricorso a misure coercitive di riscossione, ma anche e principalmente mediante l'utilizzo di strumenti, quali la regolarizzazione, che consentano alle casse dell'Inps di recuperare somme altrimenti difficilmente esigibili ed agli agricoltori interessati di sistemare la propria posizione senza dover cessare l'attività. (4-00547)

RISPOSTA. — L'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS è avvenuta sulla base di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402.

Con successivi decreti ne sono state minuziosamente disciplinate le modalità ed i tempi di realizzazione. La suddetta norma ha disposto l'affidamento ai concessionari della riscossione dei contributi previdenziali e, successivamente, con i decreti legislativi n. 46 e n. 112 del 1999 sono state variate

alcune disposizioni riguardanti i ruoli, senza modificare l'impianto originario.

I crediti sono stati ceduti ad una società appositamente costituita, denominata S.C.C.I. spa.

La società non ha alcun scopo di lucro ed è caratterizzata dall'assenza di ogni potere discrezionale nella gestione dei crediti.

La gestione dei crediti ceduti, infatti, è rimasta affidata all'Istituto che vi provvede direttamente per tutte le partite che al momento della stipula del contratto stesso si trovavano in condono, in dilazione o in trattazione presso gli uffici legali dell'Istituto stesso.

Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura nella formazione dei ruoli sono stati esclusi, a titolo cautelativo e in attesa di successive verifiche, tutti i carichi contributivi relativi agli anni indicati nelle domande di condono presentate, indipendentemente dalla circostanza se l'interessato intendeva condonare l'intero carico o soltanto parte di esso.

La percentuale di errori riscontrati nelle cartelle, dovuti in parte alla mancata applicazione delle sospensioni ed in parte ai condoni che sono ancora in fase di lavorazione, si è mantenuta, complessivamente, entro limiti del tutto fisiologici.

Comunque, fin dall'inizio, le sedi ed i call-center sono stati autorizzati a sospendere la riscossione su dimostrazione del pagamento in via normale o con le norme agevolative che si sono succedute nel tempo. In tali casi la sospensione della riscossione viene disposta a decorrere dalla data di richiesta.

Inoltre l'INPS, con messaggio n. 110 del 28 giugno 2001, ha attivato anche la possibilità di sospendere tutta la contribuzione di uno stesso soggetto debitore, compresa nel ruolo, oltretutto le singole partite. Ovviamente la sospensione non potrà essere concessa nei casi in cui manchino del tutto i presupposti normativi in base alla quale la contribuzione non è dovuta.

Qualora il contribuente presenti una richiesta di annullamento totale o parziale dell'imposizione contributiva e contestualmente richieda la sospensione della cartella stessa al fine di evitare gli atti esecutivi da

parte del concessionario, la sede, se ritiene che vi siano fondati dubbi sull'iscrizione a ruolo, invia un provvedimento telematico di sospensione senza indicarne la scadenza.

Successivamente, esamina la richiesta del contribuente e, in caso di accoglimento totale o parziale, provvede ad inviare un provvedimento di sgravio mentre, in caso di conferma dell'imposizione contributiva, provvede a revocare il provvedimento di sospensione.

Il provvedimento di sospensione quindi non ha scadenza e rimane valido fino all'adozione da parte della sede del provvedimento di sgravio o revoca della sospensione.

Di tutti i provvedimenti adottati viene data comunicazione al contribuente.

Durante il periodo di sospensione (periodo variabile in base alla complessità della pratica) non maturano le ulteriori somme aggiuntive.

Inoltre l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46/1999 prevede che il contribuente contro l'iscrizione a ruolo può proporre opposizione al Tribunale entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Il successivo comma 6 stabilisce che nel corso del giudizio di primo grado l'esecuzione del ruolo può essere sospesa dal giudice per gravi motivi.

Nei casi di impossibilità ad effettuare il pagamento del dovuto a causa dell'entità del debito per contributi e sanzioni, si ritiene opportuno sottolineare che l'Istituto può concedere, a chi ne faccia richiesta, dilazioni fino al limite massimo di ventiquattro rate, limite che il ministero interrogato può elevare a trentasei rate.

Si evidenzia, poi, che il nuovo sistema sanzionatorio relativo ai crediti accertati entro il 30 settembre 2000 prevede la concessione di un bonus contributivo, da utilizzare in dodici mesi successivi sui versamenti correnti, pari alla differenza fra quanto versato sulla base delle vecchie norme e quanto invece dovuto per effetto delle nuove. L'Istituto, con circolare n. 92 del 24 maggio 2001, ha dato disposizione che, nei casi di dilazione, il maggior im-

porto versato per sanzioni su ogni singola rata sia immediatamente e totalmente utilizzabile.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

BRUSCO e EMERENZIO BARBIERI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

L'INPS ha provveduto a cedere tutti i crediti contributivi maturati al 31 dicembre 1999 — per un importo complessivo di 94.000 miliardi di cui 5.000 relativi al settore agricolo — ad una apposita società di cessione dei crediti (S.C.C.I.) ai sensi della legge 448/98 (Finanziaria 1999). La riscossione di tali somme — salvo pochissime eccezioni — deve avvenire mediante cartelle esattoriali immediatamente esecutive e senza preavviso di mora, ai sensi del decreto legislativo n. 46 del 1999;

a fronte della suddetta cessione dei crediti per 94.000 miliardi, la società di cartolarizzazione ha già corrisposto all'INPS una anticipazione sugli incassi di circa 8.000 miliardi; a seguito della riscossione esattoriale, la S.C.C.I. incasserà le somme fino a concorrenza dell'anticipazione (8.000 miliardi) e di tutte le spese occorrenti per la cartolarizzazione dei crediti, riversando all'Istituto gli eventuali ulteriori pagamenti, salvo il diritto al riconoscimento dell'aggio esattoriale e delle spese;

L'INPS ha provveduto ad iscrivere a ruolo dapprima i crediti contributivi dei settori diversi dall'agricoltura (industria, commercio, artigianato e servizi), che sono già stati posti in riscossione (le cartelle sono già arrivate); in seguito, quelli relativi al settore agricolo, completando l'operazione il 31 ottobre 2000 ed iscrivendo a ruolo circa 90.000 datori di lavoro (pari a 1 su 2) e circa 130.000 lavoratori autonomi (pari a 1 su 3), per un importo complessivo di £. 4.500 miliardi;

da oltre un anno Confagricoltura esprime la propria preoccupazione per il rischio — purtroppo rivelatosi concreto — che un numero imprecisato, ma sicuramente elevato, di imprenditori agricoli possano ricevere cartelle esattoriali parzialmente o totalmente erronee a seguito della cessione dei crediti INPS di cui alla legge n. 448/98;

la preoccupazione era ed è, dovuta al fatto che l'INPS, nel procedere alla compilazione dell'elenco delle aziende debentrici da iscrivere a ruolo non ha provveduto ad effettuare preliminarmente, come invece necessario, un attento, analitico ed accurato aggiornamento degli estratti/conto relativi alle aziende agricole; l'elenco è dunque stato compilato sulla base di estratti/conto non aggiornati che non considerano, o non considerano solo in parte, una serie di eventi rilevanti — quali ad esempio i condoni, gli sgravi per avversità atmosferiche, le denunce di variazione ed i pagamenti con bollettini in bianco — che hanno inciso in modo rilevante sul carico contributivo;

per tali ragioni Confagricoltura in tutte le sedi competenti (Presidenza del Consiglio, Ministero del Lavoro ed INPS) ha chiesto lo stralcio e la sospensione dei crediti dell'area agricola dall'operazione di cessione e cartolarizzazione, in modo da consentire all'istituto di procedere, con i tempi necessari, ad una approfondita e definitiva sistemazione degli estratti conto delle aziende agricole;

purtroppo — pur avendo avuto la netta sensazione che le preoccupazioni in merito allo stato degli estratti conto aziendali INPS abbiano trovato più di una conferma nei dati e nelle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti dell'Istituto — non solo non è stata disposta alcuna sospensione, ma si è addirittura provveduto ad accelerare i temi di completamento dell'operazione, procedendo all'iscrizione a ruolo, entro il 31 ottobre 2000, dei crediti contributivi agricoli, senza effettuare tutti i rigorosi controlli del caso in merito alla loro effettiva sussistenza;

le cartelle esattoriali fino ad oggi notificate agli agricoltori — ed il grosso deve ancora arrivare — confermano la fondatezza di questi timori. Ed infatti, dalle notizie che pervengono dalle Unioni Provinciali di Confagricoltura, un numero elevato di aziende agricole in regola col pagamento dei contributi è rimasto coinvolto nell'operazione di riscossione esattoriale. In alcune province poi — ad esempio Matera, ma anche Ragusa, Catania, eccetera — il tasso di errore riscontrato è stato elevatissimo;

del resto gli stessi dati diffusi dall'INPS — che ha iscritto a ruolo quasi 90.000 imprese agricole assuntrici di mano d'opera (pari a 1 su 2) e circa 130.000 imprese dirette coltivatrici pari a 1 su 3) — avvalorano le nostre risultanze in merito all'elevato tasso di errore contenuto nelle cartelle; appare infatti improbabile che una percentuale così elevata di imprese agricole, in questa sola prima tranche di riscossione, risulti debitrice dell'Istituto Previdenziale;

su tale delicato tema, peraltro, sono apparsi molteplici articoli di stampa ed è stato avanzato un numero elevato di interrogazioni parlamentari da parte di esponenti politici di ogni espressione e di ogni provenienza geografica;

da ultimo della questione si è occupato anche il Governo Amato, sia pure in modo tardivo ed inefficace, a dimostrazione, se non altro, che il problema esiste ed è grave, anche perché si aggiunge alle note difficoltà economiche che affliggono le imprese agricole derivanti da fattori strutturali e contingenti (emergenza BSE, eccetera);

alla luce delle su esposte considerazioni —:

se i Ministri interrogati, ognuno per la propria competenza ritengano, in via di urgenza, di attivarsi affinché sia disposto lo stralcio e la sospensione dei crediti dell'area agricola dall'operazione di cessione e cartolarizzazione, così come previsto nella proposta di legge c/7092, pre-

sentata il 13 giugno 2000, nel corso della passata legislatura, tenendo conto che, in tal modo si avrebbe la possibilità da un lato di consentire all'Istituto di procedere, con tempi necessari, ad una approfondita e definitiva sistemazione degli estratti Conto delle aziende agricole, e dall'altro di cominciare a ragionare — coinvolgendo le organizzazioni professionali — ad una nuova e particolarmente agevolata forma di regolarizzazione che consenta, una volta per tutte, di chiudere l'annosa questione dei contributi agricoli unificati pregressi; si ritiene, infatti, che un problema così delicato e spinoso, dovuto peraltro ad una serie di fattori contingenti — elevata pressione contributiva, retribuzioni imponibili più elevate di quelle contrattuali (salari medi convenzionali), avversità atmosferiche e calamità naturali, normativa sovrapposta e confusa, eccetera — non sempre imputabili al contribuente, non possa essere risolto solo attraverso il ricorso a misure coercitive di riscossione, ma anche e principalmente mediante l'utilizzo di strumenti, quali la regolarizzazione, che consentano alle casse dell'Inps di recuperare somme altrimenti difficilmente esigibili ed agli agricoltori interessati di sistemare la propria posizione senza dover cessare l'attività. (4-00721)

RISPOSTA. — L'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS è avvenuta sulla base di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402.

Con successivi decreti ne sono state minuziosamente disciplinate le modalità ed i tempi di realizzazione. La suddetta norma ha disposto l'affidamento ai concessionari della riscossione dei contributi previdenziali e, successivamente, con i decreti legislativi n. 46 e n. 112 del 1999 sono state variate alcune disposizioni riguardanti i ruoli, senza modificare l'impianto originario.

I crediti sono stati ceduti ad una società appositamente costituita, denominata S.C.C.I. spa.

La società non ha alcun scopo di lucro ed è caratterizzata dall'assenza di ogni potere discrezionale nella gestione dei crediti.

La gestione dei crediti ceduti, infatti, è rimasta affidata all'Istituto che vi provvede direttamente per tutte le partite che al momento della stipula del contratto stesso si trovavano in condono, in dilazione o in trattazione presso gli uffici legali dell'Istituto stesso.

Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura nella formazione dei ruoli sono stati esclusi, a titolo cautelativo e in attesa di successive verifiche, tutti i carichi contributivi relativi agli anni indicati nelle domande di condono presentate, indipendentemente dalla circostanza se l'interessato intendeva condonare l'intero carico o soltanto parte di esso.

La percentuale di errori riscontrati nelle cartelle, dovuti in parte alla mancata applicazione delle sospensioni ed in parte ai condoni che sono ancora in fase di lavorazione, si è mantenuta, complessivamente, entro limiti del tutto fisiologici.

Comunque, fin dall'inizio, le sedi ed i call-center sono stati autorizzati a sospendere la riscossione su dimostrazione del pagamento in via normale o con le norme agevolative che si sono succedute nel tempo. In tali casi la sospensione della riscossione viene disposta a decorrere dalla data di richiesta.

Inoltre l'INPS, con messaggio n. 110 del 28 giugno 2001, ha attivato anche la possibilità di sospendere tutta la contribuzione di uno stesso soggetto debitore, compresa nel ruolo, oltretutto le singole partite. Ovviamente la sospensione non potrà essere concessa nei casi in cui manchino del tutto i presupposti normativi in base alla quale la contribuzione non è dovuta.

Qualora il contribuente presenti una richiesta di annullamento totale o parziale dell'imposizione contributiva e contestualmente richieda la sospensione della cartella stessa al fine di evitare gli atti esecutivi da parte del concessionario, la sede, se ritiene

che vi siano fondati dubbi sull'iscrizione a ruolo, invia un provvedimento telematico di sospensione senza indicarne la scadenza.

Successivamente esamina la richiesta del contribuente e, in caso di accoglimento totale o parziale, provvede ad inviare un provvedimento di sgravio mentre, in caso di conferma dell'imposizione contributiva, provvede a revocare il provvedimento di sospensione.

Il provvedimento di sospensione quindi non ha scadenza e rimane valido fino all'adozione da parte della sede del provvedimento di sgravio o revoca della sospensione.

Di tutti i provvedimenti adottati viene data comunicazione al contribuente.

Durante il periodo di sospensione (periodo variabile in base alla complessità della pratica) non maturano le ulteriori somme aggiuntive.

Inoltre l'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n. 46/1999 prevede che il contribuente contro l'iscrizione a ruolo può proporre opposizione al Tribunale entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Il successivo comma 6 stabilisce che nel corso del giudizio di primo grado l'esecuzione del ruolo può essere sospesa dal giudice per gravi motivi.

Nei casi di impossibilità ad effettuare il pagamento del dovuto a causa dell'entità del debito per contributi e sanzioni, si ritiene opportuno sottolineare che l'Istituto può concedere, a chi ne faccia richiesta, dilazioni fino al limite massimo di ventiquattro rate, limite che il ministero interrogato può elevare a trentasei rate.

Si evidenzia, poi, che il nuovo sistema sanzionatorio relativo ai crediti accertati entro il 30 settembre 2000 prevede la concessione di un bonus contributivo, da utilizzare in dodici mesi successivi sui versamenti correnti, pari alla differenza fra quanto versato sulla base delle vecchie norme e quanto invece dovuto per effetto delle nuove. L'Istituto, con circolare n. 92 del 24 maggio 2001 ha dato disposizione che, nei casi di dilazione, il maggior im-

porto versato per sanzioni su ogni singola rata sia immediatamente e totalmente utilizzabile.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

CARDIELLO. — Al Ministro delle comunicazioni. Per sapere — premesso che:

nel comune di Agropoli (Salerno), nota città turistica cilentana, ogni giorno si registra il disagio continuo degli utenti, costretti a lunghissime file presso l'ufficio postale;

la situazione è dovuta al fatto che gli sportelli operativi sono insufficienti a servire il pubblico;

da anni l'importante centro a sud di Salerno reclama la realizzazione di un ufficio postale più idoneo;

la richiesta si fonda sull'esigenza di servire un elevato numero di residenti che vive nelle frazioni periferiche di Mattine, Madonna del Carmine, Fuonti e Moio;

il volume di utenza si incrementa notevolmente nel periodo estivo per il considerevole flusso turistico;

a pagare i costi maggiori del disservizio sono soprattutto i pensionati, i quali spesso vengono colti da malore a causa delle lunghe ed estenuanti file —:

quali utili interventi il Ministro intenda adottare per verificare la possibilità che sia realizzato un nuovo ed efficiente ufficio postale nel comune di Agropoli. (4-01194)

RISPOSTA. — Si ritiene necessario precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si significa che la società Poste — interpellata in merito a quanto

rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare cui si risponde — ha precisato che nella località di Agropoli sono operativi due uffici postali di cui uno — Agropoli centro — è aperto al pubblico anche in orario pomeridiano ed ha cinque sportelli dedicati allo svolgimento dei servizi di bancoposta ed uno adibito ai servizi postali mentre l'altro ufficio, succursale del primo, rimane aperto solo con orario antimeridiano ed opera con tre sportelli per i servizi di bancoposta ed uno per i servizi postali.

Tale organizzazione, ha precisato la società, appare al momento idonea a soddisfare le richieste della locale popolazione.

È vero, tuttavia, che gli uffici presentano manchevolezze funzionali connesse alla loro ormai superata concezione logistica e l'azienda, consapevole dei disagi che tali insufficienze strutturali comportano, sta attuando un programma di interventi di ristrutturazione degli uffici postali su tutto il territorio nazionale che, com'è evidente, viene realizzato con la gradualità imposta dal consistente numero delle strutture interessate.

L'intera rete postale è, infatti, oggetto di interventi più o meno radicali e l'ufficio di Agropoli è inserito nel programma relativo all'anno 2002.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

CARDIELLO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

nel Comune di Roccadaspide (SA), con deliberazione n. 156 del 3 settembre 1999, è stato indetto un concorso interno per la copertura di un posto di Esecutore Amministrativo Messo Notificatore, cat. B, approvando il relativo bando di concorso successivamente integrato con deliberazione n. 13 del 17 febbraio 2000 e ripubblicato;

al concorso hanno partecipato soggetti appartenenti al ruolo del personale ATA, in possesso dei requisiti richiesti dal bando all'atto della presentazione della

domanda, che nelle fasi di svolgimento della procedura sono transitati nei ruoli dello Stato;

le prove di esame si sono svolte regolarmente nei giorni 19 maggio 2000 e 19 giugno 2000;

dall'approvazione della graduatoria finale di merito risulta essere vincitrice del concorso la signora Aufiero Emma, con il punteggio complessivo di 45,52;

la prima graduata dal 1° gennaio 2000, è transitata nei ruoli del personale ATA dello Stato e previa richiesta di parere da parte del Comune di Roccadaspide sulla legittimità della procedura seguita, il Ministero dell'Interno, con nota del 27 luglio 2000, prot. n. 16100/AG.209, ha ritenuto che « il titolo abilitante alla partecipazione al concorso è costituito dal possesso dei requisiti indicati dal bando; sicché, nel caso in cui si sia fatto riferimento alla data di scadenza del bando di concorso legittimamente la vincitrice può prendere servizio presso il Comune »;

con Determinazione prodotta dal Comune di Roccadaspide in data 26 gennaio 2001, sottoscritta dal Funzionario Responsabile dell'Area, dottoressa Ernesta Iorio, si è stabilito di prendere atto della deliberazione di G.C. n. 173 del 19 ottobre 2000, e del relativo parere allegato con la quale si è provveduto ad approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale e l'elenco annuale delle assunzioni per l'anno 2000 ed a subordinare l'assunzione della vincitrice del presente concorso al riaccredito delle somme da parte dello Stato, nonché di disporre la comunicazione della determina alla vincitrice del concorso ed ai concorrenti risultati idonei;

a tutt'oggi la signora Aufiero non è stata immessa nei ruoli del Comune di Roccadaspide —

se non ritenga di assumere le opportune iniziative volte al riaccredito delle somme sopramenzionate al Comune di Roccadaspide, al fine di consentire la rapida conclusione del procedimento per

l'accesso al ruolo di messo notificatore della signora Aufiero Emma. (4-01307)

RISPOSTA. — In merito alla situazione relativa alla diminuzione dei trasferimenti erariali disposti a favore del comune di Roccadaspide (SA), tale minore importo è stato determinato dal passaggio nei ruoli dello Stato della signora Emma Aufiero, risultata vincitrice del concorso interno indetto da quel comune in data 3 settembre 1999 per la copertura di un posto di esecutore amministrativo messo notificatore, la cui figura professionale, durante l'espletamento della procedura concorsuale — per effetto della legge 3 maggio 1999, n. 12 — è transitata nei ruoli del personale ATA dello Stato, dal 1° gennaio 2000.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1999 sono state definite le modalità per la riduzione dei cennati trasferimenti erariali a seguito del passaggio del personale comunale alle dipendenze dello Stato.

Le riduzioni sono corrispondenti alla sola parte delle funzioni ATA trasferite e salvaguardano le risorse finanziarie necessarie a garantire la continuità di quelle mansioni non rientranti nelle funzioni trasferite, ma attinenti comunque ad uno stesso profilo professionale.

Dal 1° gennaio 2000, a seguito del transito dell'interessata nei ruoli dello Stato, è stata disposta la riduzione dei trasferimenti erariali al comune di Roccadaspide. In base alla delibera di giunta comunale n. 173 del 19 ottobre 2000, su parere ministeriale numero 16100/AG.209 del 27 luglio 2000, è stato approvato l'elenco annuale delle assunzioni 2000, subordinando l'assunzione della vincitrice del concorso al riaccredito delle somme da parte dello Stato.

A seguito dell'invio, tramite l'UTG di Salerno, del nuovo certificato del comune, datato 4 aprile 2000 e recante l'importo complessivo di lire 286.277.305 a fronte degli oneri sostenuti da portare in riduzione dei trasferimenti erariali — Fondo ordinario — in sostituzione del certificato del 27 marzo 2000, recante l'importo complessivo di lire 324.739.697, questo ministero ha disposto la rideterminazione del contributo

ordinario per l'anno 2001, provvedendo altresì ai pagamenti dovuti sulla base del nuovo importo così determinato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

CASTAGNETTI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la Sezione distaccata del tribunale di Carpi (Modena) per l'Ufficio Unico Notifiche (N.E.P.), può contare di fatto, a fronte di 5 addetti previsti in organico, tra ufficiali giudiziari e aiutanti, soltanto su due unità di personale: una delle quali verrà trasferita su sua domanda, in altra sede;

fin dal 23 agosto 2001 sono state trasferite presso l'ufficio giudiziario di Carpi, dopo loro domanda, due unità di personale NEP in servizio presso il tribunale di Verona, le quali, purtroppo non hanno ancora preso possesso del loro nuovo ufficio;

tale situazione rischia di rendere impossibile lo svolgimento della normale attività giudiziaria, provocando la paralisi totale di ogni attività; magistrati, avvocati e, non di meno, imprese, cittadini e la stessa amministrazione comunale sono pertanto giustamente preoccupati —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione sopra richiamata e quali provvedimenti intenda adottare;

se non ritenga necessario attivare i suoi uffici affinché i due ufficiali giudiziari destinati all'ufficio NEP di Carpi, possano prendere « possesso » al più presto della loro nuova destinazione. (4-01560)

RISPOSTA. — *Con provvedimento del direttore generale dell'8 agosto 2001 sono stati trasferiti all'ufficio NEP di Carpi — a seguito di interpello n. 11386 del 17 maggio 2001 — due ufficiali giudiziari, posizione economica B3, in servizio, rispettivamente, presso l'ufficio NEP di Legnago e presso quello di Soave.*

In relazione alla richiesta di anticipato possesso dei predetti ufficiali giudiziari, sono state comparativamente valutate le situazioni degli Uffici ove gli interessati prestano servizio.

In particolare, è risultato che Carpi ha una dotazione organica di personale addetto all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti di cinque posti, di cui tre vacanti, con una percentuale di scopertura del 60 per cento.

Legnago ha una dotazione organica di personale addetto all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti di otto posti, di cui cinque vacanti, con una percentuale di scopertura del 62,50 per cento.

Soave ha invece una dotazione organica di personale addetto all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti di quattro posti di cui uno vacante con una percentuale di scopertura del 25 per cento.

Tanto premesso, il competente dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ha provveduto a fissare l'anticipato possesso nell'ufficio NEP di Carpi dell'ufficiale giudiziario B3 in servizio nell'ufficio NEP di Soave; allo stato, non è sembrato opportuno distogliere l'ufficiale giudiziario B3 in servizio a Legnago, in considerazione della rilevante carenza di personale di tale ufficio.

Si fa, infine, presente che è rimessa alla valutazione del presidente della Corte di appello di Bologna la decisione relativa all'opportunità di sopperire alla carenza di personale dell'ufficio NEP di Carpi mediante l'applicazione di altri ufficiali giudiziari in servizio nel distretto.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

CENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

dopo la trasformazione da Ente in Fondazione avvenuta quattro mesi fa, l'Enasarco ha deciso di applicare sugli immobili di sua proprietà la legge n. 431 del 1998 che consente la liberalizzazione dei canoni di affitto;

ne è conseguito un aumento generalizzato degli affitti per i circa diecimila

inquilini degli alloggi di proprietà della Fondazione Enasarco; i nuovi importi saranno pari a diecimila lire a metro quadro, indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile;

con i nuovi contratti gli inquilini saranno costretti a pagare canoni due o tre volte più elevati rispetto a quelli attuali e non è stata prevista la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto dell'appartamento —:

se il Governo non ritenga opportuno attivare la convocazione di un tavolo con la Fondazione Enasarco per valutare con attenzione le esigenze delle parti in causa, prima di procedere ad un insostenibile aumento generalizzato dei canoni di locazione;

se il Governo non intenda chiedere la sospensione degli aumenti e l'avvio di una trattativa con le organizzazioni degli inquilini, in modo da studiare canoni differenziati in funzione dell'ubicazione dell'immobile e agevolazioni per i cittadini anziani o a reddito medio-basso, che non sono in grado di sostenere i nuovi canoni e per i quali sarebbe piuttosto difficile cercare nuove soluzioni abitative.
(4-00199)

RISPOSTA. — Effettivamente la Fondazione ha provveduto ad inviare ad alcuni inquilini la comunicazione di scadenza dei contratti di locazione con la proposta di rinnovo degli stessi a nuove condizioni.

Tali condizioni prevedono un canone pari a lire 10.000/mq. mese, salvo che per gli immobili di pregio od ubicati in zone di pregio, per i quali il nuovo canone è di lire 15.000/mq. mese.

Detti canoni, già da tempo praticati per le nuove locazioni, si attestano sicuramente al di sotto di quelli di mercato.

La Fondazione ha precisato che, se le nuove condizioni comportano sostanziosi aumenti, ciò è dovuto al fatto che i precedenti canoni erano stabiliti a seguito delle normative vincolistiche di cui alla cosiddetta legge sull'equo canone ed alla successiva nota « circolare Cristofori ».

È stato, poi, avviato un confronto di verifica con le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, nel quale i rappresentanti della Fondazione hanno dichiarato la disponibilità a discutere il tema in argomento ed a valutare le proposte delle controparti.

L'ENASARCO, infine, ha fatto presente che la Fondazione è un soggetto di diritto privato che gestisce la Previdenza di circa 300.000 agenti di commercio, senza contributi dello Stato, che deve assicurare l'equilibrio del relativo fondo anche attraverso le rendite del suo patrimonio e che, pertanto, pur sensibile alle problematiche di carattere sociale, non può rinunciare all'avvicinamento, sia pure in tempi non brevi, e gradualmente, alle condizioni di mercato.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

GIORGIO CONTE. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

l'ufficio Mctc di Vicenza versa da tempo in un grave stato di carenza di personale, che a seguito di pensionamenti, trasferimenti e decessi non è mai stato aggiornato per le reali necessità operative;

*l'ufficio Mctc di Vicenza prevede un organico di 67 persone, mentre attualmente ne operano solamente 43 e si prevede che entro la fine del corrente anno il personale si possa ridurre a 37 unità di cui 11 con contratto *part-time*, gli esaminatori in servizio sono cinque, di cui uno con contratto *part-time*; i tecnici esaminatori sono due di cui uno con contratto *part-time*; gli ingegneri in servizio tre;*

il problema più urgente che di fatto crea un disservizio alla comunità vicentina e in particolare agli allievi dei corsi di guida riguarda l'impossibilità per gli operatori del settore di poter effettuare gli esami richiesti, al fine del conseguimento della licenza di guida, entro i termini di scadenza del foglio rosa. Inoltre le stesse agenzie di autoscuola ope-

rano nella città e nella provincia di Vicenza senza la dovuta serenità, in condizioni di grave emergenza e con conseguenti danni economici;

il tempo medio per il rilascio del duplicato di una patente di guida è di 9 mesi; il tempo medio per il rilascio del duplicato di una carta di circolazione è di 7 mesi; il tempo medio necessario per effettuare la revisione di un veicolo è di 4 mesi;

risulta che altri uffici provinciali Mctc possano operare con sufficiente ed adeguato personale, se non in alcuni casi addirittura in esubero, e consapevoli che una soluzione definitiva al problema nella provincia di Vicenza non potrà essere adottata in tempi brevi —:

quali provvedimenti urgenti si intendano adottare al fine di porre rimedio alla situazione descritta in premessa e riportare l'ufficio Mctc di Vicenza nelle condizioni ottimali per fornire un servizio di qualità ai cittadini ed agli operatori delle locali autoscuole;

in quali tempi si potrà prevedere un riordino definitivo delle dotazioni di organico previste per gli uffici Mctc provinciali;

se è sia possibile, data l'emergenza che si è verificata, applicare provvedimenti di mobilità temporanea al fine di ridurre l'arretrato generale che si è accumulato presso l'ufficio Mctc di Vicenza.
(4-01312)

RISPOSTA. — *Si fa presente che il blocco pressoché totale del turn-over ha quasi dimezzato, nel corso dell'ultimo decennio, la forza lavoro degli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri del ministero interrogato. Rispetto ai parametri di riferimento stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 1997, si riscontrano in effetti carenze di organico, in genere oscillanti tra il 30 ed il 40 per cento. Tra l'altro è attualmente in corso la procedura di trasferimento di circa*

165 unità alle province in base alle disposizioni di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998.

In particolare nel Veneto, gli uffici sono mediamente carenti nella misura del 20 per cento rispetto alle dotazioni organiche stabilite, con gravi disagi per l'utenza. Tale situazione impone quindi al Governo una seria ed attenta valutazione per arrivare ad individuare tutte le possibili soluzioni. Le problematiche che si riferiscono alla città di Vicenza sono tenute in evidenza da questa amministrazione, proprio per la assoluta inadeguatezza delle risorse umane in cui versa il predetto ufficio.

Di recente, infatti, l'ufficio MCTC di Vicenza ha dovuto ridimensionare gli impegni operativi, chiudendo una sede distaccata a Bassano del Grappa e livellando verso il basso l'erogazione di servizi.

Per fronteggiare le criticità più gravi si è cercata la collaborazione fra uffici limitrofi, tra uffici della stessa regione, ovvero inviando in missione operatori ed esaminatori dalla sede centrale. È evidente che tali meccanismi rappresentano situazioni temporanee e non costituiscono una risoluzione definitiva del problema che potrà piuttosto trovare sbocco in future specifiche attribuzioni finanziarie sui relativi capitoli del bilancio dello Stato.

Allo scopo di porre parziale riparo alla situazione, il servizio affari generali e del personale del soppresso ministero dei trasporti e della navigazione ha recentemente autorizzato l'assegnazione di tre unità di personale per mobilità esterna. Con tale inserimento dovrebbe potersi riaprire, sia pure con funzionalità ridotta, il citato ufficio di Bassano.

Nel frattempo si rende indispensabile un ridisegno complessivo dell'area che definisca apporti concreti di personale, anche in deroga ai vigenti provvedimenti di blocco, facendo convergere le assunzioni nei profili di esaminatore ed operatore tecnico.

Ciò premesso, per quanto attiene i duplicati dei documenti di circolazione e di guida, questa amministrazione ha provveduto, tramite l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 104 e 105 del 9 marzo 2000, ad eliminare, per le

procedure di cui sopra, ogni disagio per il cittadino cui incombe solo l'onere di denunciare lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione del documento alle forze dell'ordine che provvedono ad un contestuale rilascio di un permesso provvisorio. Il duplicato del documento viene successivamente recapitato, tramite servizio postale, al domicilio del richiedente.

Si ritiene, pertanto, che attuali possibili ritardi siano dovuti all'arretrato creatosi prima dell'avvio delle nuove procedure e che il fenomeno, in breve, debba naturalmente estinguersi.

Ciò vale anche per le problematiche relative alla revisione dei veicoli, avendo questa amministrazione abilitato nella provincia di Vicenza officine meccaniche per la revisione dei veicoli a motore, sotto la sorveglianza tecnica dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione.

Per l'immediato, pertanto, posto che allo stato non si è in grado di fare alcuna previsione sul riordino definitivo di detta struttura periferica, a causa del blocco del turn-over, si sta valutando la possibilità di distacchi temporanei di dipendenti della sede centrale del dipartimento dei trasporti terrestri presso l'ufficio provinciale per l'effettuazione di sedute di esame per il conseguimento della patente di guida, avendo tale operazione fornito risultati apprezzabili, presso altri uffici periferici.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

GIULIO CONTI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

le Poste Italiane, pur privatizzate, continuano a gestire servizi nodali per il nostro Paese, primo tra tutti quello relativo al pagamento delle pensioni;

tale compito riveste una evidentissima rilevanza sociale, che spesso mal si concilia con le mere logiche di profitto di un'azienda a carattere preminentemente privatistico;

specialmente nei luoghi più disagiati, come i piccoli comuni dell'entroterra dove il bacino d'utenza è gioco forza molto ristretto, la presenza di un ufficio postale che liquidi mensilmente le pensioni è assolutamente essenziale, anche se antieconomico;

è proprio in questi luoghi svantaggiati infatti che si trova la maggior concentrazione di popolazione in età pensionabile rispetto al resto del territorio; popolazione che però risiede in paesi e frazioni mal collegate e spesso, soprattutto in inverno, afflitte dai rigori meteorologici;

nonostante l'evidenza di queste considerazioni, la Direzione Provinciale delle Poste di Ascoli Piceno sta provvedendo a chiudere la maggior parte degli uffici che servono proprio le frazioni montane; uffici che peraltro già funzionavano a ritmo ridottissimo: tre ore per due o tre giorni al mese;

in questo quadro si sta creando un inaccettabile disservizio all'utenza, essendo la stessa Direzione delle Poste indisponibile anche alle mediazioni proposte dai Comuni interessati, molti dei quali hanno manifestato apertamente la disponibilità a partecipare alle spese del servizio;

la stagione invernale, e quindi la prima neve è alle porte, quindi il disagio per gli anziani, molti dei quali senza patente, si acuirà oltremodo;

il pagamento delle pensioni è un pubblico servizio, e per molte persone tale servizio sta per essere interrotto o lo è già stato —:

se non si ritenga opportuno ed urgente intervenire presso la Direzione Provinciale delle Poste di Ascoli Piceno per invitare i dirigenti ad un comportamento più consono alle esigenze dell'utenza;

se esistano motivi obiettivi per i quali la succitata Direzione possa giustificarsi dicendo che la sua azione ed i suoi comportamenti sono imposti in tutta Italia da esigenze di riorganizzazione del servizio, quando in altre province, come la confi-

nante Teramo, le Poste stanno operando nel rispetto degli utenti e delle amministrazioni locali;

se non si ritenga di intervenire eventualmente con iniziative normative volte a tutelare i diritti dell'utenza disagiata.

(4-00857)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno rammentare che il processo di liberalizzazione del servizio postale attuato in adesione alle indicazioni della direttiva 97/67/CE (recepita con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 264), pur se in maniera graduale e controllata, ha imposto ai gestori privati ed al fornitore del servizio universale l'adozione di misure idonee al conseguimento dell'equilibrio gestionale.

In tale contesto si colloca al piano d'impresa 1998-2002, che prevede il raggiungimento, nel 2002, del pareggio di bilancio e la possibilità di avviare la privatizzazione e di chiedere la quotazione in borsa delle società.

Del generale programma di risanamento previsto, ed in parte attuato, fanno parte la riorganizzazione aziendale e il ridimensionamento della rete degli uffici postali.

Al riguardo, il vigente contratto di programma — stipulato fra il ministero delle comunicazioni e la società — prevede, all'articolo 5, comma 3, che la predetta società indichi una serie di uffici non in grado di garantire condizioni di operatività compatibili con il raggiungimento dell'equilibrio economico di gestione; da parte della società devono, altresì, essere rappresentate le iniziative e gli interventi adottati per il miglioramento della gestione di tali uffici, al fine di arrivare ad una progressiva riduzione delle relative perdite.

Nonostante gli sforzi compiuti dall'azienda al fine di riorganizzare le modalità gestionali ed operative in modo da garantire il conseguimento di risultati accettabili in termini di efficienza ed economicità, per un certo numero di uffici non è stato possibile trovare soluzioni commerciali e/o organizzative tali da ottenere risultati soddisfacenti.

Le innovazioni apportate a livello organizzativo e la diversificazione dell'attività

societaria hanno consentito di recuperare molte realtà, esistono tuttavia alcune situazioni in cui condizioni oggettive quali una richiesta di servizi rigida e poco espandibile (per scarsa densità demografica e/o per tipo di clientela non interessata a nuovi servizi), particolari condizioni territoriali nonché la presenza di costi fissi (affitto, climatizzazione, pulizia locali, costo del personale eccetera) non consentono, non solo per il presente ma anche in prospettiva, di ipotizzare il potenziamento dei volumi di traffico.

Secondo uno studio effettuato dalla medesima società Poste Italiane, infatti, vi è un consistente numero di uffici periferici — cosiddetti « marginali » — che non garantiscono condizioni di equilibrio economico in quanto non in grado di coprire neppure i costi fissi.

Ammonta a circa 4000 il numero di tali uffici ma, atteso il carattere « sociale » della presenza di sportelli postali in alcune realtà territoriali, prima di arrivare alla chiusura vengono poste in essere modalità operative alternative allo scopo di contenere le spese: apertura degli uffici part-time (verticale, cioè con riduzione del numero delle giornate lavorative, e orizzontale, cioè con la riduzione delle ore lavorative giornaliere) operatore polivalente o unico (con mansioni di sportelleria e recapito), sperimentazione di uffici mobili.

La chiusura è quindi una misura estrema che viene effettuata a seguito di attente valutazioni eseguite caso per caso, solo se l'ufficio sia ubicato in un comune dove esistono altri uffici, se esista un altro sportello a distanza ragionevole ed in presenza di un esiguo numero di operazioni giornaliere svolte: tale tipo di intervento ha riguardato finora solo 400 dei 4000 uffici diseconomici.

Ciò premesso per quanto concerne in particolare il caso sollevato dall'interrogante con l'atto parlamentare in esame Poste Italiane, opportunamente interpellata, ha precisato che attualmente nella Filiale di Ascoli su 68 uffici postali 24 presentano perdite di gestione. Per 10 di essi sono previsti provvedimenti di razionalizzazione (adozione del part-time verticale o orizzontale).

Con riferimento al comune di Acquasanta Terme, solo l'ufficio di Quintodecimo è stato chiuso con effetto 2 novembre 2001 dal momento che ha registrato una media di soli 3 contatti giornalieri.

Inoltre, negli uffici di Paggese, Ponte d'Arlì e S. Martino d'Acquasanta è stato attivato l'operatore polivalente, mentre l'ufficio di Pozzo di Acquasanta, con un numero di 2 contatti medi giornalieri, è stato proposto per la chiusura da effettuarsi nell'anno 2002.

Riguardo al comune di Arquata la società ha riferito che dei 5 uffici postali presenti è stata disposta la chiusura solo per quello di Capodacqua, che registra una media di 3 contatti giornalieri, con effetto 2 novembre 2001. Dei rimanenti, quello di Pescara del Tronto effettua un part-time verticale, mentre per quello di Pretara è stata proposta la chiusura per l'anno 2002, in quanto anche in questo caso i contatti medi giornalieri registrati sono stati 3.

Con effetto 5 novembre 2001 è stato altresì attivato l'operatore polivalente anche presso gli uffici di Porchia (comune di Montalto Marche) e Croce di Casale (comune di Comunanza).

Per quanto concerne il problema del pagamento delle pensioni la società ha comunicato che ha dovuto disporre la liquidazione mensile delle stesse presso uffici limitrofi, collegati da mezzi di trasporto pubblico.

Infine, Poste Italiane ha voluto sottolineare che tutti gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sull'intero territorio nazionale sono naturalmente reversibili, ove si modificchino realmente le condizioni di squilibrio che li hanno determinati e, a tal fine, la collaborazione con le amministrazioni locali può naturalmente risultare determinante.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

DE LAURENTIIS. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

ha suscitato vivo scalpore la protesta di numerosi anziani di Gallo di Taglia-

cozzo, molti dei quali ultra-novantenni, che si sono incatenati davanti l'ufficio postale di cui è stata disposta la chiusura dal prossimo primo novembre;

domenica scorsa, la quasi totalità della popolazione di Gallo ha solidarizzato con la protesta dei pensionati locali e ha disertato le urne;

per questi cittadini, i servizi offerti dagli uffici postali assumono un carattere di insostituibilità e in alcuni casi di essenzialità quale è, ad esempio, il pagamento delle pensioni;

da fonti di stampa, inoltre, si è appresa la notizia della possibile chiusura di 71 uffici postali dislocati nei comuni della Provincia de L'Aquila;

le pur comprensibili esigenze aziendali non possono far dimenticare che la presenza di un ufficio postale è indispensabile nei piccoli centri montani dove vengono erogate le pensioni ed altri servizi essenziali, soprattutto per quei cittadini anziani che hanno difficoltà a raggiungere altri centri urbani —:

se il Governo non ritenga opportuno intervenire presso le sedi competenti per evitare la chiusura dell'ufficio postale a Gallo di Tagliacozzo e degli altri 71 della provincia de L'Aquila e per continuare a garantire a tutti i cittadini la piena agibilità di un servizio, come quello postale, che è di primaria importanza soprattutto nei piccoli centri;

se il Governo non ritenga che la politica gestionale delle Poste, concentrandosi sul contenimento dei costi, non finisca per contraddire la sua natura di servizio pubblico essenziale;

se il Governo, infine, non ritenga che la chiusura di uffici postali in queste aree interne, soggette ad un continuo depauperamento della presenza umana e di presidi pubblici, non rappresenti un progressivo arretramento dello Stato nelle aree interne e in quelle più svantaggiate del nostro Paese.

(4-01018)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno rammentare che il processo di liberalizzazione del servizio postale attuato in adesione alle indicazioni della direttiva 97/67/CE (recepita con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261) pur se in maniera graduale e controllata ha imposto ai gestori privati ed al fornitore del servizio universale l'adozione di misure idonee al conseguimento dell'equilibrio gestionale.*

In tale contesto si colloca il piano di impresa 1998-2002 che prevede il raggiungimento, nel 2002, del pareggio di bilancio e la possibilità di avviare la privatizzazione e di chiedere la quotazione in borsa della società.

Del generale programma di risanamento previsto, ed in parte attuato, fanno parte la riorganizzazione aziendale e il ridimensionamento della rete degli uffici postali.

Al riguardo il vigente contratto di programma — stipulato fra il ministero delle comunicazioni e la società — prevede, all'articolo 5, comma 3, che la predetta società indichi una serie di uffici non in grado di garantire condizioni di operatività compatibili con il raggiungimento dell'equilibrio economico di gestione; da parte della società devono, altresì, essere rappresentate le iniziative e gli interventi adottati per il miglioramento della gestione di tali uffici, al fine di arrivare ad una progressiva riduzione delle relative perdite.

Nonostante gli sforzi compiuti dalla società per un certo numero di uffici non è stato possibile trovare soluzioni commerciali e/o organizzative tali da ottenere risultati soddisfacenti.

Le innovazioni apportate a livello organizzativo e la diversificazione dell'attività societaria hanno consentito di recuperare molte realtà, esistono tuttavia alcune situazioni in cui condizioni oggettive quali una richiesta di servizi rigida e poco espandibile (per scarsa densità demografica e/o per tipo di clientela non interessata a nuovi servizi), particolari condizioni territoriali nonché la presenza di costi fissi (affitto, climatizzazione, pulizia locali, costo del personale eccetera) non consentono, non solo per il presente ma anche in prospettiva, di ipotizzare il potenziamento dei volumi di traffico.

Secondo uno studio effettuato da Poste Italiane, infatti, vi è un consistente numero di piccoli uffici periferici — cosiddetti « marginali » che non garantiscono condizioni di equilibrio economico in quanto non in grado di coprire neppure i costi fissi (di personale e di funzionamento) fra i quali, tra l'altro, non vengono nemmeno considerati i costi riguardanti le fasi successive di lavorazione: trasporto, ripartizione nei centri di lavorazione postale, consegna, eccetera).

Ammonta a circa 4000 il numero di tali uffici ma, atteso il carattere « sociale » della presenza di sportelli postali in alcune realtà territoriali, prima di arrivare alla chiusura degli uffici vengono poste in essere modalità operative alternative allo scopo di contenere le spese: apertura degli uffici part-time (verticale, cioè con riduzione del numero delle giornate settimanali di apertura, e orizzontale, cioè con riduzione delle ore lavorative giornaliere) operatore polivalente o unico (con mansioni di sportelleria e recapito), sperimentazione di uffici mobili.

La chiusura è quindi una misura estrema che viene effettuata a seguito di attente valutazioni eseguite caso per caso solo se l'ufficio sia ubicato in un comune dove esistono altri uffici, se esista un altro sportello a distanza ragionevole ed in presenza di un esiguo numero di operazioni giornaliere svolte: tale tipo di intervento infatti ha riguardato finora solo 400 dei 4000 uffici diseconomici.

Ciò premesso, per quanto concerne il caso sollevato dall'interrogante Poste Italiane, opportunamente interpellata, ha riferito che nell'ambito della filiale di L'Aquila sono presenti 201 uffici postali, di cui 92 presentano perdite di gestione. Per 56 di essi la società ha previsto l'adozione di provvedimenti di razionalizzazione (adozione del part-time verticale o orizzontale), mentre solo per dieci è stata già adottata o è in via di adozione la chiusura.

In particolare è stata disposta la chiusura degli uffici di:

a) Tremonti e Gallo (comune di Tagliacozzo), con una media rispettivamente di 3 e 4 contatti giornalieri;

b) *Pagliara dei Marsi (comune di Castellafiume), con una media di 7 operazioni giornaliere;*

c) *Villaromana (comune di Carsoli), con una media di 3 operazioni al giorno;*

d) *Petrella Liri (comune di Cappadocia), con una media di 3 contatti giornalieri;*

e) *San Potito (comune di Ovindoli), con una media di 4 operazioni giornaliere;*

f) *Civitarenga (comune di Navelli), con una media di 5 operazioni al giorno;*

g) *Beffi (comune di Acciano), con una media di 9 contatti giornalieri;*

h) *San Giovanni (comune di Cagnano Amiterno), con una media di 5 operazioni giornaliere;*

i) *San Vittorino Amiterno (comune de L'Aquila), con una media di 9 operazioni al giorno.*

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

ALBERTA DE SIMONE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:*

la stampa locale del 14 giugno 2001 ha pubblicato con grande rilievo la denuncia effettuata dalla Camera del Lavoro della provincia di Avellino riguardante il grave atteggiamento anti-sindacale ravvisato nel comportamento dell'azienda Carbone Moda di Domicella, che con la Manifattura Carbone conta 80 dipendenti;

in base a tale denuncia risultano licenziate « in tronco » 4 operaie, alle quali è stata consegnata la lettera di licenziamento appena varcato l'ingresso della loro fabbrica;

a questi licenziamenti se ne aggiungono altri nove avvenuti in pochi mesi;

tutti i licenziati (tranne uno) risultano iscritti al sindacato della Cgil;

l'unica loro « colpa » sarebbe stata, secondo il sindacato, quella di denunciare lo sfruttamento messo in atto dall'azienda nei confronti di 50 indiani del Bangladesh, costretti a lavorare per settemila lire al giorno;

operaie e operai licenziati sono stati riassunti da cooperative che lavorano di fatto per la stessa azienda che li ha licenziati;

il vescovo di Avellino monsignore Antonio Forte, ha scritto un'accorata lettera pubblicata sulla stampa locale del 14 giugno 2001 in cui denuncia il fatto che tale atteggiamento « travalica le leggi dell'uomo e calpesta la legge di Dio » e prosegue accusando « la gravità di un comportamento che a Domicella "ha ridotto quella gente in schiavitù" »;

i licenziamenti sono stati motivati da « mancanza di lavoro »;

risulta, tuttavia, che in alcuni reparti le lavoratrici attuano svariate ore al giorno di lavoro straordinario —:

quali iniziative intenda intraprendere a salvaguardia dei livelli occupazionali in Irpinia e se non ritenga utile verificare se vi siano state irregolarità nell'impiego dei lavoratori e delle lavoratrici nelle aziende sopra citate. (4-00062)

RISPOSTA. — *Si fa presente che, su richiesta del segretario provinciale della camera del lavoro di Avellino (CGIL), in data 10 marzo 2000 il nucleo carabinieri ed ispettori della direzione provinciale del lavoro di Avellino, unitamente ad ispettori dell'INPS, hanno effettuato un'ispezione presso le ditte CARBONE Moda e MANIFATTURE CARBONE, entrambe con sede in Domicella (Avellino).*

Nel corso dell'ispezione venivano identificati 45 lavoratori extracomunitari di origine pakistana ed indiana, nonché 98 lavoratori italiani in prevalenza donne e veniva appurato che al personale, dipendente dal 1° gennaio 1999, era assicurato

un trattamento economico in linea a quello previsto dall'Accordo Provinciale di Riallineamento retributivo del settore tessile-abbigliamento della provincia di Avellino, sottoscritto dalle imprese aderenti all'API e le organizzazioni sindacali provinciali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 180 del 1996, legge n. 608 del 1996 e 488 del 1998.

Il recepimento di tale accordo era avvenuto con verbale 16 novembre 1999 sottoscritto dall'amministratore unico della società e trasmesso al Servizio politiche del lavoro e all'INPS di Avellino.

Le rappresentanze sindacali unitarie interpellate, riferivano di non aver nulla da denunciare per quanto riguarda la presenza di lavoratori extracomunitari in azienda, aggiungendo, che erano tutti in regola con la normativa vigente e che osservavano lo stesso loro orario di lavoro.

Tale situazione veniva altresì confermata dalle stesse dichiarazioni degli operai extracomunitari intervistati e dal controllo eseguito sulla documentazione di lavoro trovata in ditta.

Si è potuto appurare, altresì, che gli stessi lavoratori extracomunitari erano in regola con la normativa vigente per quanto riguarda la loro presenza sul territorio italiano.

In data 2 ottobre 2000 i responsabili della Carbone Moda ed il responsabile della Manifattura Carbone depositavano, presso il nucleo carabinieri della direzione provinciale di Avellino, una nota con cui facevano presente che alcune lavoratrici avevano presentato ricorso al tribunale di Avellino, magistratura del lavoro, al fine di ottenere dalle ditte in parola presunte differenze retributive relative al proprio rapporto di lavoro.

A conferma, gli stessi producevano copia del suddetto ricorso con il prospetto allegato delle ore mensili effettuate dalle dipendenti, coincidenti con il numero di ore regolarmente retribuite e segnate in busta.

Poiché i documenti prodotti dai titolari delle aziende contenevano elementi utili al fine di considerare mendaci le dichiarazioni rese dalle lavoratrici stesse, si provvedeva ad informare la competente A.G.

L'ultima ispezione, disposta in seguito ad una ulteriore denuncia della CGIL, a firma del proprio segretario, è stata eseguita dal nucleo carabinieri in data 5 aprile 2001.

Da tale ispezione è emerso che l'Azienda Carbone Moda non ha mai licenziato extracomunitari per mancanza di lavoro.

I lavoratori licenziati per tale motivo sono italiani e tutti i licenziamenti sono avvenuti in conformità alle leggi vigenti.

La decisione del licenziamento è scaturita dalle improvvise revoche di commesse provenienti dalle ditte committenti ed è facilmente rilevabile dalla documentazione acquisita in copia.

È stato accertato, poi, che l'azienda occupa un numero considerevole di lavoratori extracomunitari, molti dei quali sono iscritti ai vari sindacati come, d'altra parte, la quasi totalità dei dipendenti.

Gli accertamenti esperiti, inoltre, non hanno evidenziato la presenza di alcuna cooperativa con attività all'interno delle due aziende.

L'amministratore unico della Carbone Moda ha riferito che nel mese di marzo 2001, in occasione di una riunione sindacale con le organizzazioni provinciali e con la RSU, tenuta presso la Confapi di Avellino, associazione datoriale della sua società, pur regolarmente convocata, non si presentò né la rappresentante sindacale unitaria della CGIL né il rappresentante provinciale di detta sigla. In quella occasione si discusse sulla mancata collaborazione, da parte delle organizzazioni provinciali della CGIL, per la risoluzione di gravi problemi aziendali.

Pertanto, l'azienda decise di interrompere ogni colloquio con gli organi provinciale della CGIL avendo constatato una oggettiva insensibilità da parte di tali organi, in rapporto alle problematiche aziendali di natura sindacale, nonché un evidente intento di destabilizzazione da parte degli stessi, delle funzioni e dei poteri spettanti alla direzione aziendale.

Tale decisione venne comunicata alla organizzazione provinciale della CGIL, con la precisazione che da quel momento il colloquio e la risoluzione delle problematiche aziendali di natura sindacale sareb-

bero state affrontate con le rappresentanze sindacali unitarie.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*
— Per sapere — premesso che:

il Gruppo finanziario tessile (Gft), l'azienda tessile controllata dalla Hdp, la finanziaria guidata da Maurizio Romiti, ha annunciato alle organizzazioni sindacali dei lavoratori l'intendimento di chiudere l'unità produttiva di Bosconero dove lavorano 190 dipendenti per la produzione di abbigliamento maschile;

la crisi del Gruppo finanziario tessile dura ormai da molto tempo ed a sua volta Hdp ha annunciato l'intenzione di voler uscire dal settore tessile per concentrare le proprie risorse ed i propri interessi nell'editoria;

va inoltre ricordato che sono già stati messi in cassa integrazione trecento dipendenti;

è prevista una riunione convocata dal prefetto di Torino per il giorno 27 giugno per fare il punto circa le trattative in corso con altri gruppi per la cessione delle unità produttive e per la salvaguardia dei livelli occupazionali —:

se non ritenga opportuno intervenire per quanto di propria competenza per verificare tutte le opportunità offerte da terzi per salvare gli impianti dalla chiusura e, dunque, per salvare i livelli occupazionali. (4-00085)

RISPOSTA. — *Dalle indagini esperite dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Torino è emerso che lo stabilimento di Bosconero è stato oggetto di un programma di ristrutturazione finalizzato all'ampliamento del ciclo produttivo a tutte le fasi del processo (dal taglio allo stiro) e al riproporzionamento della capacità produttiva ai minori*

volumi di fatturato (equivalenti ad una occupazione media di circa 100 lavoratori).

Il G.F.T. — Gruppo Finanziario Tessile s.p.a. ha realizzato tutti gli interventi nei tempi e secondo le modalità previste nel programma.

L'operazione condotta è stata oggetto di verifiche da parte della direzione provinciale del lavoro di Torino in occasione delle diverse richieste di intervento del regime di integrazione salariale straordinaria. L'esito degli accertamenti effettuati ha sempre evidenziato un riscontro obiettivo alla situazione di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale di cui l'istante richiedeva riconoscimento.

In costanza del disegno organizzativo il G.F.T. ha, peraltro, dovuto registrare un progressivo e costante calo delle vendite del capospalla formale made in Italy prodotto presso l'unità di Bosconero.

L'ulteriore riduzione dei volumi è stata tale da non consentire la saturazione della capacità produttiva con grave pregiudizio per la prosecuzione dell'attività lavorativa.

Nel mese di giugno la società ha evidenziato alle organizzazioni sindacali la precarietà della situazione aziendale e la conseguenziale necessità di adottare più incisive misure nei confronti dell'unità non più in grado di proseguire l'attività produttiva. È stata, cioè, prospettata la necessità di procedere alla totale cessazione dell'attività produttiva con effetto da agosto 2001 e con un esubero pari al totale del personale in forza (n. 184 unità di cui n. 173 operai e n. 11 impiegati).

Contestualmente il G.F.T. si è attivato al fine di individuare soluzioni atte a sciogliere il nodo occupazionale.

In tempi recentissimi è stato raggiunto un accordo con una società leader nel mercato dell'abbigliamento formale made in Italy per la cessione dello stabilimento di Bosconero.

L'accordo prevedeva la cessione alla Cerruti Holdings s.p.a. con decorrenza 1° settembre 2001, dello stabilimento con n. 150 addetti (n. 50 in più, quindi, rispetto alla previsione formulata inizialmente dal G.F.T. NET che ipotizzava un impiego —

presso la unità di Bosconero — di non oltre n. 100 lavoratori).

Effettivamente in data 1° settembre 2001 ha avuto luogo il trasferimento presso la Bosconero s.p.a. (società facente capo alla Cerruti Holdings s.p.a.) di n. 148 dipendenti già in forza al GFT NET s.p.a.

I restanti 34 già acquisiti in data 1° luglio 2001 dall'unità di Torino — Via Reiss Romoli — a sua volta interessata da un processo di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, nonché dal trattamento di cassa Integrazione — sono stati collocati in mobilità.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

FRAGALÀ. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il Vicepresidente del C.S.M. professor Giovanni Verde ha effettuato un viaggio per motivi istituzionali in Brasile, facendosi accompagnare dal segretario generale e dalla scorta —:

se quanto esposto corrisponda al vero;

quali siano i criteri di utilizzazione di agenti di scorta da parte dei componenti di organi di rilevanza costituzionale e se l'utilizzazione della scorta, nella fattispecie, sia compatibile con le direttive del Governo e del Ministro dell'interno sull'eliminazione delle scorte per esponenti politici ed istituzionali. (4-01417)

RISPOSTA. — Una delegazione del Consiglio superiore della magistratura, guidata dal vice presidente ed accompagnata, come di norma, dal segretario generale, si è recata in Brasile per partecipare al primo degli incontri previsti dall'accordo intercorso tra il consiglio stesso e la scuola della magistratura dello Stato di San Paolo del Brasile, approvato dall'assemblea plenaria con delibera dell'11 maggio 2000.

La situazione internazionale aveva consigliato di interpellare, tramite il Comandante provinciale dei carabinieri, responsabile delle misure di sicurezza di cui il vice presidente del consiglio è destinatario ai sensi della normativa secondaria emanata dal ministero dell'interno, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica circa l'opportunità di mantenere le misure di sicurezza anche durante il soggiorno all'estero.

Il predetto organismo, alla luce di quanto previsto dalle circolari in materia ed effettuate le dovute valutazioni, ha autorizzato la presenza di un militare dell'Arma dei carabinieri per tutta la durata del viaggio.

Una direttiva generale del Ministro dell'interno in materia di servizi di protezione individuale, diramata il 15 settembre 2001, stabilisce, infatti, che per le autorità istituzionali, tra le quali vi è il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura è consentita la prosecuzione delle misure di tutela anche al di fuori del territorio nazionale.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

GIULIETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la deliberazione del ministero delle comunicazioni del 18 aprile 2001 — Spedizioni dei pacchi all'interno della Repubblica — (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2001) introduce un nuovo regime tariffario per le spedizioni di pacchi di libri;

il nuovo regime prevede prezzi variabili tra le 5.500 lire e le 4.000 lire a secondo del numero di spedizioni annuali effettuate;

nella deliberazione in oggetto non c'è alcun riferimento a spedizioni di libri effettuate da case editrici;

con comunicazione del 30 maggio 2001 (protocollo DPP/CG/111), Poste Ita-

liane, comunicava alle case editrici quanto segue: « Con riferimento all'entrata in vigore della deliberazione del ministero delle comunicazioni del 18 aprile 2001 relativa alla spedizione di pacchi ordinari, si precisano di seguito i criteri d'applicazione delle nuove tariffe nei confronti di clienti che spediscono libri. Case editrici o librerie, autorizzate da Poste Italiane alla spedizione con tariffe agevolate: per queste categorie restano in vigore le tariffe agevolate previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997 (Tariffe per la spedizione di libri e di stampe in abbonamento postale — pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997)... »;

il citato decreto ministeriale 28 marzo 1997 del ministero delle poste e delle telecomunicazioni prevedevano tariffe agevolate per l'invio di pacchi contenenti libri effettuate da case editrici, ridotte del 50 per cento rispetto ad analoghe spedizioni effettuate da altri soggetti;

dette tariffe agevolate variavano a seconda del peso del pacco da un minimo di 1.794 lire per i pacchi di peso inferiore ai tre chili, superando le 6.000 lire solo per i pacchi di peso compreso tra i 15 ed i 20 chili, in media dunque notevolmente più basse rispetto alle tariffe previste nella deliberazione del ministero delle comunicazioni del 18 aprile 2001;

in data 20 luglio 2001, in contrasto con la precedente comunicazione, Poste Italiane informava l'associazione di categoria delle case editrici tramite *e-mail* che dal 1° settembre la nuova tariffazione prevista dalla deliberazione del ministero delle comunicazioni del 18 aprile 2001 si sarebbe applicata anche alle spedizioni di pacchi contenenti libri effettuate da case editrici;

il nuovo regime tariffario sulle spedizioni di libri da parte di case editrici comporta, a fronte di un modesto risparmio per i pacchi di libri più pesanti, un gravoso aumento per tutte le altre tariffe, con costi addirittura triplicati per spedire libri in pacchi di meno di tre chili (o più

che raddoppiati in caso di un numero molto elevato di spedizioni annue);

di tali modifiche è stato dato agli interessati un preavviso di poche settimane, che si è rivelato in realtà nullo considerata la coincidenza con il periodo di ferie estive; molte aziende, infatti, hanno scoperto l'aumento solo quando a settembre si sono recate all'ufficio postale per le spedizioni;

ulteriore conseguenza paradossale di tale nuova normativa è che a fronte dell'aumento esorbitante delle tariffe per la spedizione dei pacchi contenenti libri da parte delle case editrici si osserva nella generalità dei casi un'evidente riduzione delle stesse tariffe da applicare a soggetti non editori che spediscono pacchi di libri;

l'aumento dei costi di spedizione di libri da parte di case editrici sta avendo effetti devastanti per i conti economici di tali aziende e sono penalizzati soprattutto i piccoli e medi editori che si avvantaggiavano di un sistema di vendita diretta e per corrispondenza;

l'unico strumento che le aziende interessate hanno per contrastare la grave crisi economica generata dall'incremento delle tariffe è l'aumento dei costi finali per lettore con gli immaginabili riflessi sul non certo esaltante consumo di libri in Italia;

il regime tariffario agevolato per la spedizione dei libri da parte di case editrici è sancito da numerose norme del nostro ordinamento tra cui:

a) l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (codice postale) che recita: « È data facoltà al Ministro delle poste e telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro, di accordare una riduzione non superiore al 50 per cento sulle tariffe normali per le spedizioni di libri fatte direttamente dalle case editrici o librerie. »;

b) l'articolo 2, comma 20 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che recita: « ... Al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale di:

a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pubblicazioni informative d'enti, enti locali, assicurazioni ed altre organizzazioni senza fine di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b), c), con eventuale aumento non superiore al tasso programmato d'inflazione... »;

c) l'articolo 8 del contratto di programma tra il ministero delle comunicazioni e Poste Italiane spa (11 settembre 2000) che esplicitamente conferma il regime d'agevolazione per l'invio di libri, e fa, tra l'altro, riferimento all'articolo 2 comma 20 della legge n. 662 del 1996 per la determinazione delle relative tariffe da parte del ministero;

il fine politico e sociale di tale regime agevolativo è chiaramente quello di incentivare la diffusione dei libri e della lettura e conseguentemente della cultura;

l'articolo 41, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, prevede dal 1° gennaio 2002 la soppressione delle agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 2 comma 20 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'introduzione dalla medesima data di un nuovo regime agevolato che si caratterizza per l'erogazione di un « contributo diretto » rivolto, tra l'altra e tra gli altri, alle imprese editrici per le spese postali di libri;

la deliberazione del ministero delle comunicazioni ha di fatto anticipato la prima parte della disposizione sopra citata, la soppressione delle agevolazioni tariffarie per le case editrici, rispetto alla seconda, all'entrata in vigore, cioè, del contributo diretto, rompendo di fatto l'equilibrio del sistema;

sempre più insistenti si fanno le voci di un ulteriore rinvio (dall'emanazione della norma se ne sono già verificati tre) dell'entrata in vigore del contributo diretto;

quello librario è l'unico settore oggetto di tale discriminazione, poiché giornali e riviste in abbonamento continuano a beneficiare delle tariffe agevolate previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997 del ministero delle poste e delle telecomunicazioni —:

se non si ritenga opportuno interpretare la deliberazione del ministero delle comunicazioni del 18 aprile 2001 — Spedizione dei pacchi all'interno della Repubblica — in sintonia con quanto in un primo tempo annunciato da Poste Italiane, e cioè come non afferente le tariffe di spedizione di pacchi di libri effettuate da case editrici, soggetti per i quali dovrebbe continuare ad applicarsi il sistema agevolativo previsto dal decreto ministeriale 28 marzo 1997 del ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

se non si ritenga opportuno provvedere all'abolizione delle tariffe agevolate per le case editrici solo quando entrerà in vigore il contributo diretto previsto dall'articolo 41, legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, il tutto allo scopo di non penalizzare la diffusione del libro e della cultura nel nostro paese e ridare organicità e logica al sistema. (4-00993)

RISPOSTA. — *Nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si significa che effettivamente il codice postale e delle telecomunicazioni (decreto del Presidente della Repubblica n. 156/1973), all'articolo 98, dava facoltà al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro, di accordare una riduzione non superiore al 50 per cento sulle tariffe normali per le spedizioni di libri fatte direttamente dalle case editrici e librerie.*

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1986 veniva concessa la riduzione del 50 per cento delle tariffe per i pacchi contenenti libri spediti direttamente dai suddetti soggetti, mentre la legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 20), ha sancito l'adozione di tariffe agevolate per le spedizioni di: libri, giornali quotidiani e periodici, pubblicazioni di enti e di associazioni senza fini di lucro.

Il decreto interministeriale 28 marzo 1997 nello stabilire le tariffe per l'invio di pieghi di libri e di pacchi contenenti libri ha previsto la riduzione del 50 per cento delle stesse per gli invii effettuati dalle case editrici e dalle librerie autorizzate.

Tuttavia, il successivo recepimento della direttiva comunitaria 97/67/CE — avvenuta con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 — che ha avviato la graduale e controllata liberalizzazione dei servizi postali, ha imposto che gradualmente le tariffe ed i prezzi richiesti per i vari servizi fossero orientati ai costi sostenuti, in modo da avere una gestione efficiente e tendente all'equilibrio economico-finanziario.

In tale ottica è stata adottata la deliberazione 18 aprile 2001 che ha ristrutturato interamente le condizioni economiche per la spedizione dei pacchi nell'ambito del territorio nazionale, fissando un prezzo unitario per la spedizione dei pacchi ordinari e prezzi decrescenti per le spedizioni quantitative di pacchi contenenti libri: in tale sede non è stata ribadita la riduzione del 50 per cento dei prezzi in favore delle case editrici e librerie autorizzate.

L'applicazione delle nuove tariffe da parte della società Poste italiane è avvenuta a decorrere dal 1° settembre 2001 mentre è sempre possibile spedire libri con altre modalità come, ad esempio, mediante confezioni facilmente ispezionabili il cui peso massimo non sia superiore ai 5 chili (il cosiddetto piego di libro), per la quale non solo sono previsti prezzi notevolmente inferiori alla spedizione ordinaria, ma sono anche applicate riduzioni del 50 per cento se ad avvalersi di tale sistema sono le case editrici o le librerie autorizzate.

Non va dimenticato, in proposito, che, per effetto della legge n. 344 del 2000 (di conversione del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266) sarebbe dovuto entrare in vigore, dal 1° gennaio 2002, il sistema dei contributi diretti per la spedizione dei libri, giornali e periodici e pubblicazioni di enti o associazioni no profit.

La proroga fino al 1° gennaio 2003 delle agevolazioni postali per la spedizione dei predetti tipi di invio, stabilita dal decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 convertito

nella legge 31 dicembre 2001, n. 463, ha indotto, tuttavia, a riconsiderare quanto precedentemente stabilito.

Non può negarsi, infatti, che la spedizione dei pacchi di cui trattasi subiva e avrebbe subito in futuro, una disparità di trattamento rispetto alle spedizioni di quotidiani e riviste ed alle pubblicazioni di enti ed associazioni no profit.

In sede di conversione del suddetto decreto-legge n. 411/2001, pertanto, è stato inserito un emendamento riguardante i pacchi contenenti libri in base al quale si è convenuto di praticare ai prezzi fissati nella deliberazione 18 aprile 2001 — entrata in vigore il 1° giugno 2001 — uno sconto del 50 per cento in favore delle case editrici e delle librerie autorizzate.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

GROTTO. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

Poste italiane continua, nonostante le numerose opposizioni da parte delle amministrazioni locali, a chiudere uffici periferici penalizzando fortemente piccoli comuni o frazioni di montagna;

queste iniziative, dovute ad un programma di razionalizzazione economica, non prendono minimamente in considerazione l'impatto sociale che producono e vanno a penalizzare soprattutto i cittadini più deboli e gli anziani;

in particolare in molte zone della provincia di Rovigo, nonostante la volontà più volte espressa dalle amministrazioni locali di trovare con le Poste italiane delle soluzioni di compromesso, si è arrivati alla decisioni di chiudere entro il 1° novembre prossimo venturo molti uffici periferici non tenendo conto delle esigenze sociali delle popolazioni interessate;

appare del tutto evidente che la volontà di Poste italiane di agire in una logica di imprese tagliando i cosiddetti « rami secchi » non può non tenere conto, allo stesso tempo, delle esigenze dei citta-

dini clienti e del fatto che, comunque, le poste sono un servizio sociale —:

se non ritenga urgente e necessario intervenire con tempestività affinché si puntualizzi, in maniera più consona alle esigenze della popolazione, il contratto di programma tra il Ministero delle comunicazioni, del tesoro e Poste italiane affinché siano rivisti gli interventi di razionalizzazione alla luce delle innegabili esigenze e dei diritti di tutti i cittadini ovunque essi vivano;

se intende chiedere, con la necessaria ed ovvia urgenza, la sospensione di tutte le chiusure di uffici periferici delle Poste italiane in attesa delle necessarie verifiche sugli effetti prodotti da tali operazioni;

se non si ritenga opportuno invitare le Poste italiane a ricorrere a forme diverse, quali aperture a giorni alterni o per un numero limitato di ore o utilizzando operatori unici in questi uffici piuttosto che arrivare a forme così drastiche come la chiusura degli stessi che hanno solo un effetto devastante per popolazioni che spesso sono già private di servizi essenziali. (4-01142)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno rammentare che il processo di liberalizzazione del servizio postale attuato in adesione alle indicazioni della direttiva 97/67/CE (recepita con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261) pur se in maniera graduale e controllata ha imposto ai gestori privati ed al fornitore del servizio universale l'adozione di misure idonee al conseguimento dell'equilibrio gestionale.*

In tale contesto si colloca il piano di impresa 1998-2002 che prevede il raggiungimento, nel 2002, del pareggio di bilancio e la possibilità di avviare la privatizzazione e di chiedere la quotazione in borsa della società.

Al riguardo il vigente contratto di programma — stipulato fra il ministero delle comunicazioni e la società — prevede, all'articolo 5, comma 3, che la predetta società indichi una serie di uffici non in grado di garantire condizioni di operatività

compatibili con il raggiungimento dell'equilibrio economico di gestione; da parte della società devono, altresì, essere rappresentate le iniziative e gli interventi adottati per il miglioramento della gestione di tali uffici, al fine di arrivare ad una progressiva riduzione delle relative perdite.

Nonostante gli sforzi compiuti dalla società al fine di riorganizzare le modalità gestionali ed operative in modo da garantire il conseguimento di risultati accettabili in termini di efficienza ed economicità, per un certo numero di uffici non è stato possibile trovare soluzioni commerciali e/o organizzative capaci di ottenere risultati soddisfacenti.

Le innovazioni apportate a livello organizzativo e la diversificazione dell'attività societaria hanno consentito di recuperare molte realtà, esistono tuttavia alcune situazioni in cui condizioni oggettive quali una richiesta di servizi rigida e poco espandibile, (per scarsa densità demografica e/o per tipo di clientela non interessata a nuovi servizi), particolari condizioni territoriali, nonché la presenza di costi fissi (affitto, climatizzazione, pulizia locali, costo del personale ecc.) non consentono, non solo per il presente ma anche in prospettiva, di ipotizzare il potenziamento dei volumi di traffico.

Secondo uno studio effettuato dalla società Poste, infatti, vi è un consistente numero di piccoli uffici periferici — cosiddetti marginali — che non garantiscono l'equilibrio di gestione in quanto non in grado di coprire neppure i costi fissi (di personale e di funzionamento) fra i quali, tra l'altro, non vengono nemmeno considerati i costi riguardanti le fasi successive di lavorazione: trasporto, ripartizione nei centri di lavorazione postale, consegna, eccetera).

La chiusura è tuttavia una misura estrema che viene effettuata solo se l'ufficio sia ubicato in un comune dove esistono altri uffici, se esista un altro sportello a distanza ragionevole ed in presenza di un esiguo numero di operazioni giornaliere svolte: tale tipo di intervento dovrebbe riguardare infatti solo un numero molto ridotto di uffici che presentano un consistente deficit di cassa, mentre altre realtà

operative potrebbero essere interessate dal part-time verticale (riduzione del numero delle giornate settimanali di apertura) o dal part-time orizzontale (riduzione delle ore lavorative giornaliere).

Da quanto sopra si evince che è intendimento della società assicurare il più possibile la capillarità della propria presenza sul territorio, consapevole del fatto che il mantenimento o l'eliminazione di un determinato ufficio è una circostanza non scevra di effetti economici e sociali; d'altra parte gli impegni assunti nel contratto di programma, che prevedono l'adozione di interventi volti al raggiungimento dell'equilibrio economico nonché del contenimento e della progressiva riduzione delle perdite, non possono essere disattesi.

Quanto sopra premesso, la medesima società Poste in merito alla situazione della provincia di Rovigo ha significato che nei 50 comuni ivi presenti il numero degli uffici postali appare rilevante: 88 uffici di cui, 57, ovvero il 65 per cento presentano perdite di gestione.

Sulla base del principio secondo il quale in ciascun comune almeno un ufficio postale garantisce l'apertura giornaliera — cui mai la società è venuta meno — è stata disposta la chiusura dei soli uffici di Cà Emo e Cavanella Po nel comune di Adria e degli uffici di Ivica e Cà Zuliani nel comune di Porto Tolle, mentre l'ufficio di Cavazzana, sito nel comune di Lusina, è interessata dalla chiusura a giorni alterni.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

LAMORTE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il trattamento, a giudizio dell'interrogante, di favore riservato alla Segreteria dei DS (Democratici di Sinistra) per la locazione dei locali dell'Inpdai è diventato, oggi, di pubblico dominio e, precisamente, da quando è stato oggetto sia di servizi televisivi andati in onda i giorni scorsi, e delle conseguenti battute di risposta — di

ciascuna delle parti — ampiamente riportate da diversi organi di stampa;

in particolare, l'Ente proprietario/locatario — Inpdai — nella sua replica giustificativa dichiara che l'offerta avanzata dai Democratici di Sinistra è risultata vincente nell'ultimo bando del 1999, così garantendosi l'affitto di tutte le unità immobiliari libere, compreso l'Auditorium e questo — si tiene a precisare — « solo dopo aver ottenuto dal Ministro del lavoro il parere favorevole » rispetto a questa offerta;

al contrario, risulterebbe non solo che all'Inpdai sono giunte offerte più favorevoli, ma che le stesse sono state formalmente presentate per iscritto in date assolutamente precedenti all'offerta (ed ancor più alla definizione) di locazione pervenuta dai DS;

inoltre, nel corso di queste « trattative », i locali avrebbero ricevuto anche il cambio di destinazione d'uso, per poter essere trasformati in albergo, il che, evidentemente, avrebbe potuto garantire all'Inpdai degli introiti molto maggiori, sia nel caso di vendita che in quello dell'affitto, ma poi, inspiegabilmente venne abbandonata questa vantaggiosa ipotesi, e si preferì attribuire gli immobili al partito dei Democratici di Sinistra —:

quale sia la documentazione in possesso del Ministero del lavoro, sulla base della quale si è ritenuto di esprimere il favorevole assenso/nulla osta per l'offerta dei DS;

quali siano le offerte formalmente pervenute ai componenti uffici dell'Inpdai e se queste siano state tutte doverosamente trasmesse e documentate al Ministero del lavoro, al fine di poter avere una corretta conoscenza delle varie trattative;

quali siano le motivazioni che hanno escluso dalla possibilità di locazioni gli altri soggetti;

se corrisponda al vero che gli immobili di proprietà dell'Inpdai saranno posti, tra breve, in vendita e che ai locatari sarà

attribuito il diritto di prelazione sugli stessi. (4-00190)

RISPOSTA. — *Gli immobili in questione costituiscono un unico complesso comprendente unità ad uso ufficio; dette unità sono inserite nel programma straordinario di dismissione di cui alla legge n. 140 del 1997.*

I locali del suddetto complesso, per un totale di mq. 2.582, erano sfitti dal 1998, mentre l'Auditorium era stato, da alcuni anni, dichiarato inagibile dai vigili del fuoco e per esso l'INPDAI aveva redatto un progetto di ristrutturazione.

La disponibilità alla locazione delle suddette unità immobiliari era stata resa pubblica dall'Istituto con appositi bandi, emessi fin dal 1998, senza esiti, salvo l'ultimo pubblicato nel marzo del 1999.

Per tale ultimo bando sono pervenute, nei termini previsti, richieste sia di locazione frazionata di piccole o medie porzioni, sia di locazione globale. Le richieste di locazione globale sono state presentate da una società editrice e dal Partito dei Democratici di Sinistra.

Poiché le richieste frazionate sono state giudicate non economicamente convenienti, sono state sottoposte alla apposita commissione di congruità solo le richieste globali.

Si rappresenta che la richiesta della società Editrice è stata successivamente eliminata in quanto la stessa società non ha fornito le necessarie previste garanzie, mentre la seconda offerta si è confermata adeguata e, quindi, è stata sottoposta alla valutazione definitiva dell'ADVISOR ministeriale del programma straordinario di cessione.

L'Advisor «...vista la congruità dei canoni offerti...» ha espresso parere favorevole alla locazione e l'Istituto ha provveduto ad aggiudicare la locazione al Partito Democratico della Sinistra, stipulando il contratto al canone annuo di lire 1.023.640.440 oltre agli oneri accessori e fermo restando a carico del locatario tutte le spese necessarie per la sistemazione degli uffici e la ristrutturazione dell'Auditorium.

Nessun ricorso è stato presentato in merito all'aggiudicazione sopraddetta, avvenuta oltre un anno fa.

Da parte dell'INPDAI era stata esaminata anche la possibilità di una modificazione della destinazione d'uso da uffici a struttura alberghiera ma tale modificazione era stata scartata, di intesa con l'Advisor ministeriale, sia per gli elevatissimi costi, sia perché la destinazione alberghiera risulta meno appetibile ai fini della vendita.

Si precisa, poi, che la data in cui verranno posti in vendita all'asta gli immobili conferiti nel programma straordinario di cessione non viene fissata dall'INPDAI, ma da questa amministrazione con apposito decreto.

Infine, circa l'eventuale diritto di prelazione da esercitarsi nei modi prescritti dalla legge n. 392/1978 per i locatari di immobili non residenziali, si evidenzia che le istruzioni ministeriali limitano l'esercizio del diritto medesimo ai soli casi di soggetto monoconduttore dell'intero immobile, che ivi eserciti attività commerciale con accesso di pubblico.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

LISI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

nel quadro dei programmi di dismissione del patrimonio immobiliare disponibile dello Stato, nel 1992 fu creata la Consap — Concessionaria servizi assicurativi pubblici — costituita a seguito della privatizzazione dell'Ina, disposta con L. 359/92;

a detta società, a seguito della scissione dell'Ina, nel febbraio 1994, sono state trasferite tutte le attività assicurative di rilievo pubblicistico in precedenza svolte dal predetto Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in particolare la gestione delle « cessioni legali »;

di conseguenza la Consap ha avviato una intensa attività di alienazione del patrimonio immobiliare;

in quest'ottica, con lettera racc. a.r. del 18 febbraio 1997, la Consap S.p.A., ha

comunicato a tutti gli occupanti gli immobili « ex Ina » (tra cui quelli siti in Lecce, in Via Braccio Martello 36, al signor Carlo Marasco Renna e al dottor Enrico Lobefalo, già Direttore Generale della Banca Arditi Calati) l'intendimento di procedere, tra l'altro, anche alla vendita di detti immobili, specificando che, per la determinazione del prezzo di vendita, si sarebbe fatto riferimento al prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuiti del 30 per cento, fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'U.T.E. (ora Agenzia del Territorio);

la Consap, pur confermando di non soggiacere, giusta L. 23 dicembre 1996 n. 362 (cosiddetto collegato alla legge finanziaria 1997) al disposto della legge 23 dicembre 1993 n. 560 in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fa comunque esplicito riferimento alla stessa ai fini della alienazione degli immobili di sua proprietà;

numerosi sono stati i contatti che sia il Marasco Renna che il Lobefalo, oltre agli altri inquilini, hanno avuto con il personale della Consap inviato appositamente *in loco*;

le trattative, però, non hanno avuto alcun esito positivo, atteso il persistente, negativo, comportamento della Consap nel rifiutare, ancorché previsto dalla legge, il deferimento al terzo (Agenzia del Territorio) del prezzo dell'immobile a venderci;

questa ultima stima è quanto mai necessaria perché è notevole il divario tra il prezzo richiesto e l'offerta. Per di più la Consap ha ottenuto, nelle more, nei confronti dei signori Marasco Renna e Lobefalo, sentenza di rilascio dell'immobile per finita locazione, rispettivamente per la data del 31 agosto 2001, il Lobefalo, e 1° febbraio 2002 il Marasco Renna;

il Lobefalo ha convenuto innanzi al Tribunale di Lecce per l'udienza 28 settembre 2001, la Consap S.p.A. per sentir dichiarare il suo pieno diritto ad esercitare la prelazione di cui all'articolo 3, comma

109, L. 662/96, relativamente all'immobile dallo stesso occupato, unitamente alle pertinenze, garage e posto macchina, alle condizioni e con le modalità previste dalla L. 662/96, nonché statuire l'obbligo delle parti di addivenire alla conclusione del contratto di compravendita, anche *ex articolo 2932 codice civile*;

il Marasco Renna ha convocato la Consap, innanzi al notaio, per lo scorso 28 giugno 2001 (ovviamente la società non è comparsa) e, successivamente citato, innanzi al Tribunale di Lecce, per l'udienza del 28 settembre 2001 —:

se non ritenga di dover verificare la ragione del comportamento, secondo l'interrogante, a dir poco contrario alle regole generali, della Consap, tenendo conto che la stessa Consap, su Internet (sito: www.consap.it/dismissioni-consap/regioni/tabunita.asp?regione=puglia&codrif=L) ha pubblicizzato, e continua a farlo, la vendita degli immobili di sua proprietà (indicando i relativi prezzi) con l'avvertimento che la stessa avviene nel rispetto del disposto legislativo di cui all'articolo 3 della L. 662/96, tra cui il riferimento alla valutazione dell'Agenzia del Territorio in evento di disaccordo sul prezzo. (4-00396)

RISPOSTA. — *Al riguardo, va, innanzi tutto, premesso che la CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – spa è stata costituita in data 1° ottobre 1993 a seguito della scissione dell'INA spa, a sua volta derivante dalla privatizzazione dell'Ente di diritto pubblico « Istituto Nazionale delle Assicurazioni », ai sensi della legge n. 359 del 1992, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.*

La CONSAP, pertanto, esercita le funzioni assicurative di diritto pubblico già svolte dall'INA ed in particolare, la gestione delle « cessioni legali », istituto abolito dalla legge n. 403 del 1994, la quale ha disposto a carico della CONSAP l'obbligo di restituire alle Compagnie di assicurazione creditrici le quote di polizza vita che le stesse a suo tempo avevano ceduto all'INA, con un onere di circa 6000 miliardi.

Gli immobili della CONSAP, acquisiti insieme ad altri elementi patrimoniali dall'INA in sede di scissione, sono stati statutariamente destinati, sia con riferimento al reddito derivante dalle locazioni, che al ricavato delle dismissioni, a far fronte alla citata obbligazione della quale è responsabile in solido questa amministrazione.

Il patrimonio immobiliare ex INA è stato, a suo tempo, acquistato con fondi assicurativi (senza alcun contributo dello Stato) ed è, pertanto, esclusa la sua assoggettabilità alla legge n. 560 del 1993, che reca disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.

Numerose sentenze emesse dalle autorità giudiziarie a seguito delle istanze di gruppi di conduttori, nonché la stessa legge n. 662 del 1996, che all'articolo 3 comma 109 ha disciplinato alcuni aspetti della dismissione degli immobili CONSAP, hanno definitivamente escluso tale possibilità.

La CONSAP, pertanto, opera le dismissioni dei propri immobili nel rispetto della citata legge n. 662 del 1996, che ha sancito il diritto di prelazione dei conduttori, purché in regola con il pagamento dei canoni ed ha stabilito, inoltre, le modalità di determinazione dei prezzi di vendita, la facoltà di ricorso all'UTE in caso di disaccordo sulla valutazione, nonché l'eventuale diritto al rinnovo del rapporto locativo.

Dal gennaio 1997, la Società ha, quindi, avviato le procedure di richiesta e di verifica della documentazione reddituale dei conduttori con contratto di locazione scaduto, ai fini dell'eventuale diritto al rinnovo.

Con lettera del 18 febbraio 1997, sono stati invitati a produrre la citata documentazione anche i signori Lobefalo e Marasco Renna, i quali sono risultati non in possesso dei requisiti di legge per beneficiare del rinnovo della locazione.

La CONSAP ha, pertanto, avviato nei loro confronti azioni legali di sfratto per finita locazione, ottenendone la convalida. Va, peraltro, precisato che nei confronti del conduttore Marasco Renna, la CONSAP è stata costretta ad attivare anche un'azione di sfratto per morosità, già convalidata dal giudice, circostanza, che ai sensi della ri-

chiamata legge n. 662 del 1996, non legittima il signor Marasco Renna all'acquisto, né al diritto di prelazione, né ad un eventuale ricorso all'UTE.

Per quanto riguarda, in particolare le operazioni di vendita, la CONSAP, dopo l'offerta formulata a tutti i conduttori dello stabile in questione agli inizi del 1996, dagli stessi disattesa, ha ritenuto opportuno non proseguire la dismissione. Infatti non è stata alienata alcuna unità abitativa.

Peraltro, la Concessionaria, pur nel rispetto della normativa vigente, svolge l'attività di gestione locativa del proprio patrimonio immobiliare in piena autonomia e nel libero esercizio delle facoltà riservate ai titolari del diritto di proprietà, al fine di non compromettere i propri obiettivi economici.

Si soggiunge, infine, che la controversia con il signor Marasco Renna ed il signor Lobefalo è stata rimessa alle decisioni dell'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

LISI. — *Al Ministro delle comunicazioni.*
— Per sapere — premesso che:

all'ufficio delle poste centrali di Lecce è stato comunicato all'utenza che, a partire dal 2001, è precluso, alle case editrici di pubblicazioni, la spedizione di pacchi recanti la scritta « stampe » a tariffa ridotta, bensì solo con tariffa ordinaria —:

se l'informazione anzidetta corrisponda a verità e se non ritiene di far revocare un provvedimento che pregiudica notevolmente l'editoria, soprattutto di piccole dimensioni. (4-00708)

RISPOSTA. — *Al riguardo si significa che effettivamente il codice postale e delle telecomunicazioni (decreto del Presidente della Repubblica n. 156/1973), all'articolo 98, dava facoltà al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro, di accordare una riduzione non superiore al 50 per cento sulle tariffe*

normali per le spedizioni di libri fatte direttamente dalle case editrici e librerie.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1986 veniva concessa la riduzione del 50 per cento delle tariffe per i pacchi contenenti libri spediti direttamente dai suddetti soggetti, mentre la legge n. 662/1996 (articolo 2, comma 20), ha sancito l'adozione di tariffe agevolate per le spedizioni di: libri, giornali quotidiani e periodici, pubblicazioni di enti e di associazioni senza fini di lucro.

Il decreto interministeriale 28 marzo 1997 nello stabilire le tariffe per l'invio di pieghi di libri e di pacchi contenenti libri ha previsto la riduzione del 50 per cento delle stesse per gli invii effettuati dalle case editrici e dalle librerie autorizzate.

Tuttavia, il successivo recepimento della direttiva comunitaria 97/67/CE — avvenuta con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 — che ha avviato la graduale e controllata liberalizzazione dei servizi postali, ha imposto che gradualmente le tariffe ed i prezzi richiesti per i vari servizi fossero orientati ai costi sostenuti, in modo da avere una gestione efficiente e tendente all'equilibrio economico-finanziario.

In tale ottica è stata adottata la deliberazione 18 aprile 2001 che ha ristrutturato interamente le condizioni economiche per la spedizione dei pacchi nell'ambito del territorio nazionale, fissando un prezzo unitario per la spedizione dei pacchi ordinari e prezzi decrescenti per le spedizioni quantitative di pacchi contenenti libri: in tale sede non è stata ribadita la riduzione del 50 per cento dei prezzi in favore delle case editrici e librerie autorizzate.

L'applicazione delle nuove tariffe da parte della società Poste italiane è avvenuta a decorrere dal 1° settembre 2001 mentre è sempre possibile spedire libri con altre modalità come, ad esempio, mediante confezioni facilmente ispezionabili il cui peso massimo non sia superiore ai 5 chili (il cosiddetto piego di libro), per la quale non solo sono previsti prezzi notevolmente inferiori alla spedizione ordinaria, ma sono anche applicate riduzioni del 50 per cento se ad avvalersi di tale sistema sono le case editrici o le librerie autorizzate.

Non va dimenticato, in proposito, che, per effetto della legge n. 344/2000 (di conversione del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266) sarebbe dovuto entrare in vigore, dal 10 gennaio 2002, il sistema dei contributi diretti per la spedizione dei libri, giornali e periodici e pubblicazioni di enti o associazioni no profit.

La proroga fino al 1° gennaio 2003 delle agevolazioni postali per la spedizione dei predetti tipi di invio, stabilita dal decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 convertito nella legge 31 dicembre 2001, n. 463, ha indotto, tuttavia, a riconsiderare quanto precedentemente stabilito.

Non può negarsi, infatti, che la spedizione dei pacchi di cui trattasi subiva e avrebbe subito in futuro, una disparità di trattamento rispetto alle spedizioni di quotidiani e riviste ed alle pubblicazioni di enti ed associazioni no profit.

In sede di conversione del suddetto decreto-legge n. 411/2001, pertanto, è stato inserito un emendamento riguardante i pacchi contenenti libri in base al quale si è convenuto di praticare ai prezzi fissati nella deliberazione 18 aprile 2001 — entrata in vigore il 1° giugno 2001 — uno sconto del 50 per cento in favore delle case editrici e delle librerie autorizzate.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

LUMIA. — Al Ministro della giustizia. —
Per sapere — premesso che:

il 15 ottobre 2001 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il concorso per l'accesso al ruolo speciale dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria;

l'accesso è consentito solo agli ispettori del suddetto Corpo che sono in possesso di determinati requisiti, poiché la legge istitutiva dei ruoli dirigenziali del Corpo (legge n. 146 del 2000), nel colmare una lacuna nella legge di riforma del 1990, ha previsto l'istituzione dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo, distinguendo quello direttivo in ordinario e speciale,

il ruolo direttivo ordinario è giustamente riservato ai laureati in giurisprudenza che, superato un concorso pubblico, accedono alla qualifica iniziale di vice commissario, mentre quello speciale è riservato agli ispettori del corpo —

quali siano i motivi per cui è stato bandito prima il concorso per il ruolo speciale, mettendo a disposizione duecento posti, mentre nel bando non si fa assolutamente cenno al concorso del ruolo ordinario, che in base ai più elementari principi giuridici avrebbe dovuto precedere il ruolo speciale;

quali siano i motivi per cui nel bando di concorso 10 posti sono riservati al personale con qualifica di ispettore superiore, la maggior parte dei quali sono dirigenti sindacali del S.A.P.Pe.;

quale iniziativa si intenda promuovere per l'istituzione di organi decisionali, centrali o periferici che assicurino autonomia funzionale del Corpo, in considerazione del fatto che l'attuale situazione produce dispersioni di risorse umane e materiali e, inoltre, crea sovente disguidi che ritardano anche ordinari provvedimenti interni. (4-01160)

RISPOSTA. — *Nel bollettino ufficiale del ministero della giustizia n. 19 del 15 ottobre 2001, sono stati pubblicati i provvedimenti con i quali l'amministrazione penitenziaria ha dato inizio alle procedure per la nomina alle qualifiche di vice commissario penitenziario e commissario penitenziario nel ruolo direttivo speciale del corpo di polizia penitenziaria.*

Si riportano i titoli dei provvedimenti specificando, per ognuno, i requisiti di ammissione indicati all'articolo 2 dei relativi bandi.

1. Provvedimento del Capo del Dipartimento del 17 luglio 2001: Selezione, consistente nella valutazione di titoli ed in un successivo colloquio, per complessivi 45 posti per la nomina alla qualifica di Vice Commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria.

1. La selezione è riservata per n. 35 posti al personale del Corpo di Polizia penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenere al ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria con qualifica non inferiore ad Ispettore Superiore;

b) aver maturato un'anzianità di almeno 10 anni nel ruolo degli Ispettori;

c) aver svolto, senza demerito, per almeno 5 anni le funzioni di comandante di reparto presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria non inferiore a 100 unità;

d) non aver riportato, nell'ultimo biennio, la sanzione della deplorazione o sanzione disciplinare più grave;

e) non aver riportato, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

2. La selezione è riservata per i restanti 10 posti al personale del Corpo di Polizia penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenere al ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria con qualifica non inferiore ad Ispettore Superiore;

b) essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media);

c) aver maturato un'anzianità di effettivo servizio di almeno 30 anni alla data del 24 giugno 2000;

d) non aver riportato, nell'ultimo biennio, la sanzione della deplorazione o sanzione disciplinare più grave;

e) non aver riportato, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

2) Provvedimento del Capo del Dipartimento del 18 luglio 2001: Concorso interno, per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed in un successivo colloquio, per complessivi 65 posti per la nomina alla qualifica di Vice Commissario penitenziario del ruolo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria.

1. Al concorso è ammesso il personale del Corpo di Polizia penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenere al ruolo degli Ispettori con qualifica non inferiore ad Ispettore ovvero al ruolo separato e limitato del Corpo di Polizia penitenziaria;

b) essere in possesso almeno del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado;

c) non aver riportato, nell'ultimo biennio, la sanzione della deplorazione o sanzione disciplinare più grave;

d) non aver riportato, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

3) Provvedimento del Capo del Dipartimento del 19 luglio 2001: Selezione, consistente nella valutazione di titoli ed in un successivo colloquio, per complessivi 40 posti per la nomina alla qualifica di Commissario penitenziario del ruolo direttiva speciale del Corpo di Polizia penitenziaria.

1. Alla selezione è ammesso il personale del Corpo di Polizia penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenere al ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria con qualifica non inferiore ad Ispettore Superiore;

b) aver maturato un'anzianità di effettivo servizio di almeno 30 anni;

c) aver maturato un'anzianità di almeno 10 anni nel ruolo degli Ispettori;

d) non aver riportato, nell'ultimo biennio, la sanzione della deplorazione o sanzione disciplinare più grave;

e) non aver riportato, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a « buono »;

f) essere in possesso di diploma di laurea; ovvero, in mancanza del requisito indicato al punto F);

g) essere in possesso di diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado ed aver svolto, senza demerito, per almeno 5 anni le funzioni di comandante presso istituti penitenziari ai quali sia

stato assegnato, nel periodo considerato, un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria non inferiore alle 100 unità.

I suddetti provvedimenti sono stati emanati in applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 28 del decreto legislativo n. 146/2000 che hanno previsto, in prima attuazione, norme più favorevoli per l'accesso al ruolo direttivo speciale del corpo di polizia penitenziaria, nonché nell'osservanza delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157/L alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001.

Tali procedure, emanate in ottemperanza alle disposizioni citate, sono state indette non a copertura totale dei posti in organico del ruolo direttivo speciale (200) bensì a copertura complessivamente di 110 posti di vice commissario e di 40 posti di commissario penitenziario.

È di tutta evidenza, altresì, che il personale con la qualifica di Ispettore Superiore non risulta essere stato penalizzato, in quanto il medesimo può partecipare, se in possesso degli ulteriori requisiti previsti, a tutte le procedure concorsuali precedentemente indicate. Per ciò che concerne le ulteriori problematiche segnalate, si precisa che il decreto legislativo n. 146/2000 ha stabilito specifiche e separate dotazioni organiche per il ruolo direttivo ordinario e speciale.

In relazione a ciò, dal punto di vista normativo, non si giustifica l'affermazione secondo la quale il bando di concorso per l'accesso al ruolo direttivo ordinario del corpo di polizia penitenziaria avrebbe dovuto necessariamente precedere quelli concernenti l'accesso al ruolo direttivo speciale, tenuto conto, peraltro, che questi ultimi sono stati emanati in applicazione di norme transitorie di prima attuazione.

In realtà, solo ragioni legate ad una diversa e più complessa organizzazione non hanno consentito finora l'indizione del concorso per l'accesso al ruolo direttivo ordinario. Si pensi, a titolo esemplificativo alla complessità delle procedure relative:

a) alla previsione di un numero elevato di candidati partecipanti, che richiede

la predisposizione di moduli di domanda a lettura ottica, nonché la preparazione di attività preliminari particolari concernenti l'individuazione e l'espletamento di idonee procedure di preselezione (richieste dalla normativa — vedi articolo 8 del citato decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236 — in caso di partecipazione di un numero di candidati superiore alle 1500 unità);

b) alla predisposizione delle attività tecniche necessarie per la verifica del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti psicofisici ed attitudinali richiesti per l'accesso (vedi articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236);

c) alla preventiva e necessaria autorizzazione all'assunzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, così come previsto dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 499 e successive modifiche.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

MAZZUCA POGGIOLINI e SEDIOLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

le adozioni internazionali, allo stato di fatto, sono bloccate, poiché, la commissione per le adozioni internazionali, cui spetta il visto per l'autorizzazione all'entrata in Italia dei bambini stranieri adottati da coppie italiane, ha sospeso la sua attività per un arco di tempo allo stato non prevedibile;

in una lettera datata 5 novembre 2001 e diretta ai 56 enti autorizzati, il presidente della citata commissione ha fatto presente che essa è stata costretta alla inoperatività perché il trasferimento nella nuova sede non permette l'attività dell'organismo e perché cinque dei dieci componenti, dimissionari, non sono stati ancora sostituiti;

la sospensione delle attività della commissione ha come conseguenza, diretta

e immediata, il blocco della adozioni internazionali, il che significa che i bambini stranieri che devono entrare nel nostro paese per essere adottati non potranno infatti ricevere, fintanto che rimane l'inoperatività dell'organismo, la dovuta autorizzazione;

nella lettera inviata 5 novembre 2001 agli enti autorizzati, il presidente li ha informati che la commissione è ferma nei suoi lavori per due ordini di ragioni, di cui la prima è il trasferimento nella nuova sede di Via Fornovo 8, che non è stato organizzato in modo da garantire l'immediata efficienza tecnico-strutturale dei nuovi locali, e la seconda è la mancata sostituzione dei componenti dimissionari della commissione (cinque su dieci), sollecitata dal presidente in tutte le sedi politiche ed amministrative fin dal luglio scorso;

con solo la metà dei componenti, la commissione, ossia l'Autorità centrale nazionale in tema di adozioni internazionali, istituita nel 2000, e prevista dalla convenzione dell'Aja del 1993, non può lavorare e ratificare le decisioni mancando, in partenza, il numero legale;

le ratifiche che spettano all'organismo non sono solo quelle per le adozioni ma anche, ad esempio, programmi di sussidiarietà, borse di studio, autorizzazioni agli enti e riesami;

al momento, rimangono in attesa non solo i bambini ora all'estero che devono essere adottati in Italia ma anche quelli già entrati per i quali è in corso la trascrizione nei registri di stato civile, poiché senza la ratifica della commissione i tribunali per i minorenni non possono autorizzare questo atto;

la commissione per le adozioni internazionali svolge compiti essenziali e delicatissimi per il corretto e tempestivo funzionamento di un istituto giuridico di straordinario valore sociale per il nostro Paese, la cui efficienza è indice di grande civiltà per tutte le nazioni aderenti alla convenzione dell'Aja del 1993;

sono molte le famiglie che aspettano di poter concludere l'iter adottivo, dopo aver già attenuto, al prezzo di lunghe attese, l'idoneità all'adozione internazionale;

non è più possibile prolungare il dolore e la sofferenza dei bambini già in contatto con la famiglia di cui diventeranno figli, lasciando perdurare lacerazioni, lontananza e incertezze —

quali urgenti misure logistiche e procedurali i ministri interrogati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, intendano adottare perché l'autorità italiana preposta alla corretta, tempestiva, trasparente, efficace ed effettiva attuazione di una convenzione internazionale, recepita nel nostro Paese con legge dello Stato, possa operare a pieno regime, potendo contare su sedi ed attrezzature adatte e sulla completa costituzione del plenum dei suoi membri. (4-01260)

RISPOSTA. — *La presidente della commissione adozioni internazionali, dottoressa Carmela Cavallo, aveva dichiarato, anche attraverso la stampa, di non poter più garantire l'operatività della commissione stessa perché non erano stati assicurati gli strumenti essenziali per lo svolgimento della propria attività all'atto del trasferimento della sede da via Veneto a via Fornovo, e perché era mancato il numero legale per la convocazione a causa delle dimissioni di alcuni membri.*

Al riguardo, faccio presente che non si è verificata alcuna rilevante disfunzione di carattere organizzativo all'atto del trasferimento della sede, avvenuto nei primi giorni di novembre.

Ciò risulta, innanzi tutto, da una lettera inviata il 30 ottobre 2001 dalla presidente Cavallo al capo dipartimento dottor Bolaffi nella quale si comunica che si era già provveduto a segnalare al segretario permanente della Conferenza dell'AIA di diritto internazionale il nuovo domicilio della commissione e si chiedeva l'autorizzazione ad avvalersi, in via temporanea, delle attuali linee telefoniche e dei fax in attesa dei nuovi numeri.

Inoltre, in data 5 novembre il consegnatario del ministero inviava al capo dipartimento un appunto nel quale si comunicava che dalle ore 17,40 gli apparati telefonici e le postazioni informatiche della commissione per le azioni internazionali erano pienamente funzionanti e che, al fine di non creare disservizi, era stato affiancato alla nuova numerazione il servizio di rilancio della centrale telefonica di via Veneto verso la nuova sede delle precedenti e già conosciute utenze.

Per quanto riguarda, poi, l'asserita mancanza del numero legale per la convocazione, debbo precisare che dagli accertamenti effettuati risulta che solo quattro membri su dieci risultano dimissionari, sicché la commissione poteva operare senza alcun impedimento legale.

Non si può non rilevare che, in ogni caso, il presidente della commissione può sempre agire autonomamente in via d'urgenza.

Si vuole comunque, rassicurare l'interrogante che il Governo ha già provveduto alla sostituzione del signor Paolo Onelli, quale componente dimissionario, con la dottoressa Paola Chiari. Si sta, inoltre, provvedendo alle ulteriori nomine per la sostituzione degli altri componenti dimissionari.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

MIGLIORI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è stata rinnovata la Fondazione ed il relativo comitato esecutivo del Monte dei Paschi di Siena;

i componenti di tale organismo, fondamentale nella vita di uno dei più importanti istituti bancari del Paese, sono stati nominati dal comune, dalla provincia e dalla regione sulla base di criteri estranei a ogni logica di merito e di qualificazione professionale;

in particolare, buona parte dell'esecutivo provinciale dei DS locali è largamente rappresentato nella Fondazione;

secondo quanto risulta all'interrogante, la maggioranza dei membri della Fondazione del Monte dei Paschi di Siena non possiede né adeguati titoli di studio né la minima preparazione professionale atta a rivestire un così importante incarico;

tale situazione potrebbe determinare lo sconcerto della Banca d'Italia e dei risparmiatori, in quanto la maggioranza dei membri della Fondazione sembrano privi di ogni garanzia sulla affidabilità e credibilità delle scelte future del Monte dei Paschi di Siena, ormai largamente screditato agli occhi della finanza italiana;

il titolo Monte dei Paschi di Siena ha perso, non a caso, quasi il 2 per cento nel corso delle operazioni borsistiche di ieri;

una società ufficialmente privatizzata si viene a trovare gestita fuori da ogni criterio di managerialità da militanti di partito —:

quale giudizio il Governo esprima in merito;

se esistano in Italia Fondazioni bancarie come quella del Monte dei Paschi di Siena, gestite di fatto da un partito che, secondo l'interrogante, potrebbe essere in grado di utilizzarle anche a fini di condizionamento economico e politico;

se il Governo intenda verificare il *curriculum* (in alcuni casi inesistente) dei nominati nella Fondazione del Monte dei Paschi di Siena per considerarne il rispetto dei requisiti di legge;

infine, se ricorrano gli estremi per un commissariamento *ope legis* della Fondazione stessa. (4-00553)

RISPOSTA. — *Si fa presente che la Fondazione, interessata in proposito, ha trasmesso i verbali delle sedute della deputazione generale, della deputazione generale, della deputazione amministrativa, nonché del collegio sindacale, nelle quali sono stati*

verificati i requisiti di tutti i componenti gli organi della Fondazione.

Dall'esame dei verbali risulta che la sussistenza dei requisiti, sia di onorabilità che di professionalità, è stata regolarmente verificata, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, da ciascun organo, per ognuno dei propri componenti.

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

MOLINARI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

in Basilicata i comuni di Tito e Pignola in provincia di Potenza sono classificati « Enti Sottodotati » in considerazione del dato che ricevono, in termini di trasferimenti dello Stato, meno risorse di quanto viene garantito mediamente ai comuni del nostro Paese;

dal 1978 l'assegnazione dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali a carico del bilancio dello Stato è ancorata ai parametri della cosiddetta « spesa storica », cioè alle situazioni di fatto esistenti all'inizio delle riforme nella capacità di spesa cui pervenivano i bilanci dei singoli enti, capacità diversa da bilancio a bilancio e con squilibri spesso notevoli tra territori all'interno di una stessa regione o provincia;

un buon numero di enti locali al fine di assicurare i bisogni sempre crescenti delle collettività amministrate ha fatto ricorso al credito a lungo termine o per il tramite della richiesta alla Commissione centrale della finanza locale per l'autorizzazione a contrarre mutui a pareggio o con ricorso al credito privato al fine di pervenire al pareggio economico dei propri bilanci;

in considerazione di quanto esposto il riferimento alla spesa storica ha agevolato nel corso del tempo enti che si sono conquistati livelli di servizi sociali al di

sopra della media attraverso meri meccanismi di contabilità a discapito di realtà più bisognose;

il sistema di riallineamento dei trasferimenti medi al resto di comuni italiani non riesce a colmare il differenziale di partenza con danno per quei comuni come Tito e Pignola in quanto quelle cifre rappresentano somme ingenti per il loro bilanci —:

quali iniziative intenda intraprendere il Governo affinché vengano rimosse le condizioni che attualmente determinano tale discriminazione nei confronti dei comuni di Tito e Pignola garantendo un principio di adeguamento nell'ambito dei trasferimenti in quanto enti sottodotati.

(4-00002)

RISPOSTA. — *La situazione di disagio finanziario in cui versano i comuni di Tito e Pignola (Potenza), è dovuta in particolare alla situazione di sottodotazione di contributi erariali che, com'è noto vengono attribuiti per legge e, conseguentemente, non è possibile accogliere richieste per singole situazioni degli enti locali.*

Le leggi finanziarie degli ultimi anni, per la parte relativa alla finanza locale, sono state, in linea generale, conservative della metodologia di determinazione dei trasferimenti erariali soprattutto in riferimento alla ripartizione di fondi agli enti sottomediana.

In particolare, dall'analisi delle risorse per l'anno 2001 risulta che il comune di Tito è sottodotato di circa il 5 per cento rispetto alla media procapite nazionale per la stessa classe demografica, e quello di Pignola di circa il 14 per cento.

La determinazione di sottodotazione ha consentito l'attribuzione del contributo complessivo di lire 228,05 miliardi, derivante dall'applicazione dell'incremento annuale delle risorse per il tasso inflattivo, ai sensi del comma 9 dell'articolo 53 della legge finanziaria per l'anno 2001. Tale calcolo ha determinato sia per il comune di Tito che di Pignola, in quanto sottodotati, l'attribuzione rispettivamente di lire 15.121.399 e di lire 37.688.186. Successi-

vamente il contributo ordinario complessivo è stato maggiorato del contributo di lire 420 miliardi, ripartito tra i singoli comuni in proporzione all'ammontare dei trasferimenti dell'anno 2000 (comma 10, articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Tale riparto ha determinato l'assegnazione, per il comune di Tito per lire 25.800.071 e per il comune di Pignola lire 32.217.558.

Relativamente alla situazione normativa si fa presente che l'articolo 10, comma 1, lettera f) della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale ha previsto una delega legislativa per la revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'ICI e alla partecipazione all'IRPEF non facoltativa. È stato stabilito che tale perequazione deve basarsi su quote capitarie che dovranno essere definite in relazione alle situazioni e caratteristiche territoriali demografiche e infrastrutturali, nonché alle situazioni economiche e sociali. Per un periodo transitorio tale perequazione sarà effettuata anche in funzione dei trasferimenti storici. Sono stati subito intrapresi, da parte di questo Ministero, studi appropriati e finalizzati alla concreta attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dalla delega legislativa sopra esposta. La delega legislativa non è stata svolta nei tempi previsti (nove mesi dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 133). In proposito, si evidenzia che attualmente, il citato disegno di legge finanziaria (atto Senato 699) presentato dal Governo al Parlamento, non prevede la delega legislativa per il riordino dei trasferimenti erariali agli enti locali, tuttavia detta disposizioni transitorie, tra le quali la sospensione dell'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 recante il riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, sino alla riforma del sistema dei trasferimenti. È opportuno sottolineare, tuttavia, che il citato disegno di legge prevede un finanzia-

mento di oltre 550 miliardi destinato agli enti in condizioni di sottodotazione di risorse erariali.

Infine, si fa presente che occorre tener conto della modifica costituzionale apportata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», per la quale sono allo studio provvedimenti attuativi per il riordino dei trasferimenti erariali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

ANGELA NAPOLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile sono istituite le Commissioni di conciliazione Provinciali del lavoro;

risulta che in provincia di Reggio Calabria le Commissioni si riuniscono raramente lasciando disattese le numerose conciliazioni per le controversie di lavoro e creando chiaro danno ai lavoratori —:

se non ritenga necessario valutare la possibilità di scioglimento delle diverse Commissioni e creare un unico organismo idoneo a valutare e redimere le varie controversie di lavoro. (4-00285)

RISPOSTA. — La legge 11 agosto 1973 n. 533, introducendo la disciplina speciale del processo del lavoro, ha previsto il tentativo di conciliazione delle controversie riguardanti i rapporti contemplati dall'articolo 409 del codice di procedura civile, affidandone lo svolgimento ad un'apposita commissione, istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.

Il tentativo di conciliazione si configurava allora come facoltativo.

Successivamente, è intervenuto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che ha modificato l'articolo 410 del codice di procedura civile, trasformando da facoltativo

in obbligatorio il tentativo di conciliazione relativo alle controversie di lavoro privato.

Per tutto ciò gli interessati si sono così trovati di fronte ad un carico di lavoro considerevolmente più elevato, avendo a disposizione l'apparato organizzativo tarato per far fronte al tentativo facoltativo.

Tale apparato rende possibile che la commissione provinciale di conciliazione, composta dal direttore dell'ufficio (o da un suo delegato) in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, possa operare mediante sottocommissioni.

Il numero massimo delle sottocommissioni attuabili è pari a quattro, poiché per il funzionamento di ciascun organismo è necessaria la presenza, oltre che del presidente, nella persona di un funzionario dell'ufficio, di almeno uno dei quattro rappresentanti dei datori di lavoro ed almeno uno dei quattro rappresentanti dei lavoratori componenti la Commissione.

Tale apparato rendeva possibile, altresì, la costituzione di commissioni di conciliazione ulteriori, rispetto a quella necessaria, presso le sezioni decentrate dell'Ufficio provinciale (articolo 410 del codice di procedura civile quinto comma).

La direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del ministero, interrogato con circolare del 15 febbraio 1999, ha chiarito che, nonostante la prevista soppressione delle predette sezioni, effettivamente intervenuta alla fine del 1999, le commissioni di conciliazione eventualmente istituite presso di esse potevano continuare ad operare presso la sede della direzione provinciale del lavoro, ove ciò risultasse utile per lo svolgimento dell'attività conciliativa.

La distribuzione del carico di lavoro tra le varie commissioni e, nell'ambito di ciascuna di queste, tra le varie sottocommissioni di sempre possibile istituzione, dovrebbe avere come effetto quello di rendere più funzionale ed efficace l'attività conciliativa, la quale, se affidata ad una sola commissione di conciliazione, si rivelerebbe

di arduo svolgimento, soprattutto nei centri caratterizzati da maggiore conflittualità.

Alla luce di dette considerazioni si osserva che gli inconvenienti lamentati non sembra possano essere ricollegati alla pluralità degli organi conciliatori e non si può sostenere che il loro superamento possa essere realizzato mediante la soppressione di tale pluralità e la riconduzione dell'attività conciliativa ad un unico organismo.

Tutto ciò premesso, si comunica quanto rappresentato dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria, utile per individuare le vere cause che effettivamente sono all'origine dei lamentati inconvenienti.

La commissione provinciale di conciliazione, prevista dall'articolo 410 del codice di procedura civile è stata costituita con decreto n. 15 del 1995 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria.

Sin dalla sua costituzione la commissione ha svolto i suoi lavori in maniera discontinua, in quanto i componenti, adducendo a giustificazione altri impegni, spesso si assentavano. Con l'emanazione del decreto legislativo n. 80 del 1998 che ha reso obbligatorio il tentativo di conciliazione presso gli uffici provinciali del lavoro, le richieste di tentativo di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria sono aumentate considerevolmente a tal punto che si è reso necessario aumentare le riunioni della commissione da una a tre/quattro settimanali.

Poiché, però, i componenti della commissione di conciliazione hanno continuato ad assentarsi di frequente facendo venire meno il numero legale richiesto per la validità delle sedute, la direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria ha inviato ai componenti la commissione ed ai rispettivi enti ed associazioni reiterati inviti ad assicurare la loro presenza ai lavori dell'organo collegiale di che trattasi, richiamandoli al rispetto della funzione sociale che svolgono a tutela dell'interesse dei lavoratori.

Poiché tale invito è servito a ripristinare l'operatività della commissione solo per un breve periodo, il direttore della direzione del lavoro in parola ha convocato i responsa-

bili delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali, che hanno designato i propri rappresentanti in seno alla commissione di conciliazione, per sottolineare l'importanza e la delicatezza delle funzioni che la commissione svolge in ordine all'utilità sociale che l'utilizzo del tentativo bonario di conciliazione riveste.

Nel corso dell'incontro è stata rivolta richiesta affinché, in caso di impedimento a partecipare da parte del componente effettivo, venga assicurata almeno la presenza del componente supplente. I responsabili delle associazioni e delle organizzazioni sindacali, nell'assicurare una maggiore presenza dei propri rappresentanti in seno alla commissione, hanno lamentato la circostanza che per la suddetta commissione non è prevista la corresponsione di un gettone di presenza, sollecitando il direttore a segnalare tale esigenza al ministero.

Il direttore dell'ufficio di Reggio Calabria ha fatto presente, infine, che se dovesse persistere tale situazione interesserà la locale prefettura ad intervenire direttamente presso gli enti e le associazioni interessate.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

OSVALDO NAPOLI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. — Per sapere — premesso che:

da alcune notizie di stampa è emerso che presso il comune di Fermo, attualmente, si assiste alla coesistenza di due segretari generali;

in particolare risulterebbe che, a seguito dell'insediamento formale in data 29 maggio 2001, il sindaco di Fermo, con comunicazione n. 25251 del 27 agosto 2001, abbia rappresentato all'agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali la propria volontà di attivare la procedura di nomina di un nuovo segretario comunale;

la suddetta facoltà è espressamente prevista dalla vigente legislazione, e precisamente:

1. decreto legislativo 18 agosto 2000 articolo 99 commi 1, 2 e 3 in materia di nomina da parte del sindaco di ciascuna amministrazione comunale. In particolare il comma 2 precisa che la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco per cui « il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario »;

2. decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 recante disposizioni sull'ordinamento dei segretari comunali e provinciali con cui si regola il funzionamento dell'Agenzia istituita dall'articolo 17 comma 76 della legge 15 maggio 1997 n. 127 la quale « è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile »;

3. deliberazione dell'Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999: espressione del citato potere di autonomia organizzativa, con la quale si viene a regolamentare la « procedura per la nomina del segretario titolare ».

questa sopra indicata è stata la base normativa su cui il sindaco di Fermo, nei termini previsti e nell'espletamento della propria facoltà legislativamente assicurata, ha attivato la procedura di nomina di un nuovo segretario comunicando ciò all'Agenzia nazionale, al segretario generale del comune di Fermo ed all'Agenzia sezione regionale. Questa « contestuale comunicazione scritta » è stata effettuata ai sensi del punto 1, lettera *a* della citata deliberazione n. 150 dell'Agenzia;

la procedura di nomina, regolarmente espletata ed alla quale l'Agenzia nazionale (agenzia deputata in modo esclusivo alla verifica delle specifiche procedure) ha fornito il proprio assenso ha trovato la propria conclusione con la nomina a far data dal 17 settembre 2001 del nuovo segretario generale. Tutte le procedure hanno avuto il conforto di un esame

analitico da parte dell'Agenzia nazionale e pertanto la procedura in questione, frutto della facoltà del sindaco, legislativamente prevista e quindi protetta, di procedere alla nomina di un nuovo segretario, è stata dichiarata regolare;

successivamente il segretario non confermato, ha presentato al tribunale civile di Fermo — sezione lavoro, un « ricorso ex articolo 700 codice di procedura civile *ante causam* » con il quale ha richiesto l'integrazione nel suo ruolo presso il comune di Fermo;

nel frattempo il nuovo segretario, sulla cui nomina l'Agenzia nazionale, dopo lo specifico esame e controllo di rito, ha comunicato il proprio assenso, ha iniziato regolarmente a lavorare;

il giudice del lavoro sembra aver preso in considerazione profili non strettamente legati alla regolarità delle procedure di nomina del segretario previste dalla vigente normativa ed ha emesso un'ordinanza che inserisce la fattispecie in un contesto diverso dalla specifica materia riguardante i segretari comunali con considerazioni che a giudizio dell'interrogante sono *ultra petita*;

questa materia, infatti, sembra essere stata affrontata in via analogica con altri istituti che nulla hanno a che vedere con la nomina ex novo di un segretario comunale. Sembrerebbe, inoltre, che trovi nascita un nuovo « istituto » giuridico, quello della « conferma implicita da silenzio del sindaco » (pur nell'arco dei 120 giorni a sua disposizione), che non trova riscontro nella vigente legislazione in materia —:

se i Ministri in indirizzo, ognuno secondo le proprie competenze, non ritengano opportuno verificare se, nella fattispecie, siano state rispettate le procedure di rito;

quali iniziative intendano adottare al fine di evitare che fatti come questi, che possono interferire sull'autonomia di una Amministrazione Comunale, con possibili effetti devastanti nei confronti di una

cittadinanza, vengano ricondotti nell'esclusivo alveo del rispetto delle procedure e delle competenze. (4-01187)

RISPOSTA. — *Il procedimento di nomina del segretario del comune di Fermo è avvenuto nel rispetto dei termini contenuti nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e nell'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede «...la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato» ed in attuazione della delibera del Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999, che dispone, in caso di rinnovo dell'amministrazione a seguito di elezioni, che i sindaci che intendano avvalersi della facoltà di un nuovo segretario, debbano chiedere all'Agenzia di avviare il procedimento con la pubblicazione dell'avviso di ricerca di un segretario per l'ente, dandone contestuale comunicazione scritta al segretario titolare della sede.*

I predetti sindaci — dispone sempre la delibera n. 150/1999 al punto 1, lettera h) — «per contenere il procedimento nei termini stabiliti dovranno, qualora contestualmente alla richiesta di pubblicizzazione dichiarino di volersi avvalere del termine ridotto a giorni cinque per effettuare l'individuazione e giorni cinque per la nomina, avviare il procedimento entro il 94° giorno successivo al proprio insediamento».

In attuazione di quanto sopra, il sindaco del comune di Fermo ha iniziato il procedimento, in data 27 agosto 2001, con la richiesta di pubblicizzazione inviata, ai fini della comunicazione di avvio del procedimento, anche al segretario in carica, dottor Bitonto.

A seguito di individuazione, avvenuta in data 8 settembre 2001, e di assegnazione da parte dell'Agenzia nazionale del 12 settembre 2001, il dottor Marcello Macchiavelli veniva nominato, con provvedimento sindacale del 12 settembre 2001, segretario del comune di Fermo assumendo servizio il 17 settembre 2001.

Per quanto concerne il secondo punto dell'interrogazione, è evidente che il ministero interrogato non può interferire nelle autonome valutazioni dell'autorità giudiziaria competente, adita dal segretario che si senta lesa da provvedimenti amministrativi con effetti non trascurabili nella propria sfera soggettiva.

Nel caso di specie, comunque, dopo l'ordinanza ex articolo 700 del codice di procedura penale del tribunale di Fermo, quale giudice del lavoro, favorevole al ricorrente, il reclamo proposto dal comune ex articolo 669-terdecies del codice di procedura penale è stato accolto con ordinanza n. 2585 del 26 ottobre 2001. Il provvedimento è stato fondato sulla seguente motivazione: «da un lato l'avvio del procedimento di nomina non implica alcuna revoca o decadenza del segretario che debba, per questo aspetto, essere motivata; dall'altro che l'obbligo di motivazione del detto atto è soddisfatto dal semplice richiamo della disposizione di legge, che implica comunque adeguata giustificazione dell'esercizio del potere, potendo la stessa agevolmente ricavarci dalla norma che, in termini precisi e vincolanti, identifica il potere stesso».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

PATARINO. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

risulta all'interrogante che si siano verificate spiacevoli incomprensioni e conflittualità tra la direttrice dell'ufficio postale di Statte (TA) e il direttore della filiale di Taranto —:

se il perdurare della spiacevole situazione e della conflittualità, di cui in pre-

messa oltre a nuocere sul piano dei livelli di produttività, possa rischiare di far venir meno quel servizio di qualità che è invece necessario per soddisfare appieno le esigenze dei cittadini utenti. (4-01146)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo, non ha il potere di sindacarne l'operato in merito alla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Non si è mancato, pertanto, di interessare la predetta società la quale, nel ritenere che l'interrogante abbia voluto riferirsi alla sanzione disciplinare comminata alla direttrice dell'ufficio postale di Statte, non avendo la stessa osservato le direttive impartite dal direttore della filiale, contravvenendo, in tal modo, ad uno dei doveri d'ufficio cui i dipendenti sono tenuti, ha precisato che tale circostanza non ha influito sulla qualità dei servizi prestati all'utenza.

A completamento di informazione la medesima società ha informato che l'applicazione della sanzione è stata sospesa in quanto l'interessata ha avanzato la richiesta, tramite l'ufficio provinciale del lavoro di Taranto, della costituzione di un collegio di conciliazione e di arbitrato.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

l'episodio di violenza, che è costato, nella zona di Casoria (Napoli), la vita al diciassettenne Stefano Ciaramella, rappresenta l'ennesimo caso di inadeguatezza degli interventi finora predisposti dallo Stato, sul territorio, per prevenire i fenomeni di delinquenza diffusa, soprattutto minorile nelle periferie e nell'hinterland napoletano;

risulta ancora troppo inadeguata l'azione ed il coordinamento delle forze

dell'ordine, che tuttavia non possono essere l'unica risposta sul territorio;

risultano, inadeguate le iniziative di prevenzione del degrado sociale, specie giovanili e scarsi provvedimenti contro le diseconomie strutturali, che alimentano la disoccupazione e quindi, la criminalità —:

come intenda provvedere a specializzare le forze di polizia per contrastare un fenomeno sempre più allarmante, quale la criminalità diffusa, specie minorile.

(4-00608)

RISPOSTA. — Si fa presente che le indagini svolte dall'arma dei carabinieri sull'omicidio, verificatosi a Casoria il 2 settembre 2001, del giovane Stefano Caramella, hanno consentito, pochi giorni dopo, di procedere all'arresto dei responsabili dell'efferato gesto criminoso: quattro giovani, uno dei quali minorenni.

L'episodio in parola è sintomatico della particolare situazione del comune di Casoria che, al pari di Afragola, Arzano, Caivano e Secondigliano, ha fatto registrare, negli ultimi mesi, una recrudescenza dei reati tipici della criminalità comune, non di rado commessi da giovanissimi autori, spesso caratterizzati da un indice di violenza esasperato e sproporzionato rispetto alla loro redditività.

La situazione della sicurezza pubblica a Casoria è alla costante attenzione delle forze di polizia, e ha costituito oggetto, anche ultimamente, di un'approfondita analisi da parte del Comitato provinciale per l'ordine la sicurezza pubblica di Napoli.

A seguito di tali riunioni, è stata ulteriormente intensificata l'azione di controllo del territorio, con la pianificazione di mirati servizi di prevenzione e vigilanza svolti dalla locale compagnia dell'arma dei carabinieri, che opera in quel centro urbano unitamente alla stazione e al nucleo operativo e radiomobile, dotati di una forza complessiva di 88 unità, cui si aggiungono le proiezioni operative del commissariato della polizia di Stato di Afragola.

Tale dispositivo è, inoltre, integrato dai servizi straordinari di controllo del territo-

rio assicurati dalla questura di Napoli nell'intera area nord della provincia partenopea.

Il frequente coinvolgimento di minori nelle attività criminali è ascrivibile anche al disagio economico e sociale in cui versa l'hinterland napoletano, in ragione degli elevati livelli di disoccupazione, divenuti endemici e alla mancanza, spesso, di modelli comportamentali fondati su valori alternativi a quelli che permeano l'orizzonte camorristico.

In questo contesto, l'azione delle forze di polizia non può essere di per sé efficace per contrastare l'emergenza della criminalità minorile se non viene affiancata da una sensibilizzazione e da una prevenzione finalizzate a diffondere quella cultura della legalità necessaria per il miglioramento del tessuto sociale da cui tali fenomeni delinquenziali traggono origine.

Su questa direttrice d'azione si è mossa da tempo questa amministrazione che ha avviato utili iniziative per instaurare un più efficace raccordo tra le varie istituzioni pubbliche aventi competenze in materia di minori.

L'attività degli uffici minori, istituiti presso le questure sin dal 1996, è difatti sempre più proiettata verso iniziative che vanno al di là della mera prevenzione dei reati ed in tale ottica sono state avviate mirate iniziative d'intesa con i Provveditorati agli studi, gli enti locali, i tribunali per i minorenni ed i centri di giustizia minorile.

Analogo lavoro è stato svolto con le sezioni specializzate per le indagini sui reati di sfruttamenti sessuali minorili.

Anche a livello centrale è stata costituita un'apposita unità organizzativa di riferimento per le citate strutture, la sezione minori, che opera attraverso la sistematica rilevazione della condotta e l'analisi di dati sui minori vittime di reato.

In particolare, nell'ambito del più ampio progetto della cosiddetta « polizia di prossimità », finalizzato a creare un più stretto e solido rapporto di fiducia con il cittadino, è stato recentemente varato, di concerto con il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Comitato Italiano UNICEF, il progetto denominato « Il Poliziotto,

un amico in più » che, in 17 città — tra le quali figura anche Napoli — prevede, fra l'altro, visite scolastiche presso le strutture di polizia ed incontri di funzionari della polizia di Stato nelle scuole, con distribuzione di materiale informativo contenente anche consigli ai bambini per difendersi nelle situazioni di rischio.

In tale quadro si inserisce, poi, l'istituzione, nella prefettura di Napoli, dell'« Osservatorio sulla marginalità minorile », decisa dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella seduta del 5 maggio 2001.

A tale organismo, ai cui lavori partecipano anche magistrati della Procura dei Minori, rappresentanti delle istituzioni interessate, delle Amministrazioni locali e delle agenzie scolastiche, è affidato il compito di monitorare i diversi fenomeni riconducibili alla devianza minorile e di individuare i percorsi di prevenzione e recupero personalizzati, soprattutto con riguardo ai minori che, per legame di parentela e per gli ambienti in cui vivono, possono risultare più esposti all'influenza delle organizzazioni criminali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

POLLEDRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

l'associazione sindacale Condaill avrebbe rilevato delle presunte irregolarità e mancanza di trasparenza nella gestione delle pratiche di rilascio autorizzazione al lavoro da parte della direzione provinciale del lavoro di Piacenza;

la ricevuta di presentazione delle domande non presenterebbe il numero di protocollo o il numero progressivo;

il tutto causerebbe dubbi di legittimità della gestione e trasparenza delle domande inoltrate;

non si conosce il numero delle autorizzazioni della provincia di Piacenza —:

se la mancanza dei numeri progressivi causi la irregolarità di tali domande;

il numero delle globali autorizzazioni rilasciate nel 2000 e quelle ad oggi del 2001;

il numero delle autorizzazioni per sede di provenienza. (4-00674)

RISPOSTA. — La Direzione provinciale del lavoro di Piacenza ha fatto presente che tutte le ricevute di presentazione delle domande intese ad ottenere il rilascio di autorizzazioni al lavoro, riportano la data di presentazione della domanda stessa ed il numero progressivo di repertorio.

Per quanto riguarda il numero delle autorizzazioni rilasciate, distinte per paesi di provenienza dei lavoratori, si fa altresì presente che la direzione provinciale del lavoro in questione compila settimanalmente e mensilmente apposite statistiche che vengono inoltrate alla direzione regionale del lavoro di Bologna ai fini di un'ulteriore elaborazione e diffusione.

Si fa presente, infine, che nell'anno 2000 sono state rilasciate 204 autorizzazioni al lavoro, mentre dal 1° gennaio al 5 ottobre 2001 le autorizzazioni rilasciate sono pari a n. 219.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

POLLEDRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

a Piacenza, in via Roma, 76 ha sede l'ufficio della direzione provinciale del lavoro che svolge pratiche per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

ad esso fanno riferimento varie associazioni sindacali quali l'Associazione Condail e la CGIL;

l'Associazione sindacale Condail avrebbe rilevato delle presunte irregolarità e mancanza di trasparenza nella gestione delle pratiche di rilascio autorizzazione al

lavoro da parte della direzione provinciale del lavoro di Piacenza ed in particolare:

la ricevuta di presentazione delle domande non presenterebbe il numero di protocollo o il numero progressivo e pertanto, essendo il numero dei permessi contingentato, ci si espone al rischio di una gestione amministrativa arbitraria;

tale evenienza è confermata dagli allegati da cui si evince che ad una domanda presentata in una determinata data si è data risposta mentre, ad una precedente, non ancora;

vengono segnalati dallo stesso sindacato Condail atteggiamenti di precedenza accordate a personale dipendente della CGIL;

non si conosce il numero delle autorizzazioni della provincia di Piacenza —:

se la mancanza dei numeri progressivi causi l'irregolarità di tali domande;

quale sia il numero globale delle autorizzazioni rilasciate nel 2000 e quelle ad oggi del 2001;

quale sia il numero delle autorizzazioni per sede di provenienza;

se nelle premesse non si ravvisino comportamenti omissivi o di favoreggiamento e quali provvedimenti intenda adottare. (4-00765)

RISPOSTA. — La direzione provinciale del lavoro di Piacenza, interpellata in merito all'interrogazione indicata in oggetto, ha comunicato che tutte le ricevute di presentazione delle domande intese ad ottenere il rilascio di autorizzazioni al lavoro, riportano la data di presentazione della domanda stessa ed il numero progressivo di repertorio. Dette ricevute vengono, inoltre, contestualmente timbrate e firmate dal funzionario addetto.

L'autorizzazione al lavoro viene rilasciata sia tenendo conto della data di presentazione della domanda sia con riferimento all'ambito quantitativo e qualitativo dei flussi annuali, per cui, oltre alla data, diventa determinante, ai fini della data

di rilascio dell'autorizzazione, la disponibilità dei posti nelle varie tipologie.

La direzione del lavoro di Piacenza ha fatto presente che non risultano pervenute, da parte degli utenti (cittadini, organizzazioni sindacali) lamentele sulla corretta gestione delle procedure se non per la limitata disponibilità.

Per quanto riguarda il numero delle autorizzazioni rilasciate, distinte per paesi di provenienza dei lavoratori, si fa altresì presente che la direzione provinciale del lavoro in questione compila settimanalmente e mensilmente apposite statistiche che vengono inoltrate alla direzione regionale del lavoro di Bologna ai fini di un'ulteriore elaborazione e diffusione.

Si fa presente, infine, che nell'anno 2000 sono state rilasciate 204 autorizzazioni al lavoro, mentre dal 1° gennaio al 2 novembre 2001 le autorizzazioni rilasciate sono pari a n. 222.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

PORCU. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

l'ingegner Francesco Delpiano di trentaquattro anni e residente a Nuoro, il 17 febbraio 2000 mentre si trovava al lavoro a Sassari, dove operava alle dipendenze di una società di costruzioni, veniva investito da un'auto, riportando trauma cranico, fratture in varie parti del corpo e un danno neurologico al braccio e alla gamba sinistra;

dopo essere stato ricoverato in varie strutture sanitarie della Sardegna, poiché non si riusciva a fare una diagnosi precisa delle complicazioni che sopravvenivano e né, quindi, ad impostare una fase riabilitativa si è recato a Parma, dove veniva accertato che la patologia sopraggiunta era una rara forma di « distonia focale post-traumatica » con altre conseguenze tutte molto rilevanti. Per la cura veniva indivi-

duato il centro di riabilitazione motoria di Monticelli Terme (Parma), convenzionato con l'Inail;

lo stesso istituto nazionale, pur riconoscendo che quello occorso a Delpiano è un infortunio sul lavoro, a più riprese ha tentato di distogliere lo stesso Delpiano dall'usufruire delle cure presso il centro specialistico di Monticelli Terme, rifiutandosi di coprire le spese ed esponendo quindi l'infortunato ed i suoi familiari ad un esborso finanziario che non potrà essere sopportato a lungo;

da ultimo, nonostante i vari specialisti di strutture pubbliche e private considerino la situazione sanitaria tutt'altro che stabilizzata, ma anzi in evoluzione positiva grazie alle cure riabilitative, al Delpiano è stata notificata, tra l'altro con modalità contraddittorie, la chiusura dell'infortunio e successivamente, a mezzo telegramma, il trasferimento della pratica dall'Inail di Parma alla sede regionale della Sardegna;

questi provvedimenti oltre ad interrompere una cura già positivamente iniziata mettono in serio pericolo tutti quei miglioramenti raggiunti sul piano fisico e psicologico nei mesi in cui il Delpiano è stato curato a Monticelli Terme;

di questa vicenda si sono occupati in maniera rilevante i *mass media* della Sardegna e il rifiuto della copertura delle cure riabilitative da parte dell'Inail ha provocato notevole sconcerto —:

per quanto sopra si chiede di sapere quali interventi il ministero del lavoro intenda fare presso l'Inail perché sia rispettato il diritto costituzionalmente garantito dell'ingegner Delpiano, come di tutti i cittadini, a svolgere le cure nei centri più adatti e nelle condizioni più serene possibili, considerato anche che, data la giovane età, deve essere approntato un percorso riabilitativo capace di garantire un ritorno alla normale vita di relazione e lavorativa: cosa che può avvenire solo con cure lunghe e appropriate e che non possono esistere limiti quantitativi,

nell'ambito della riabilitazione dell'infortunato, fino alla guarigione clinica o alla vera stabilizzazione dei postumi dell'infortunio. (4-00682)

RISPOSTA. — In data 17 febbraio 2000 l'ingegner Francesco Delpiano, in seguito ad un infortunio in « itinere », fu ricoverato presso la Clinica Neurochirurgia di Nuoro ove gli veniva diagnosticato « Trauma cranico con ferita lacero contusa del cuoio capelluto regione occipitale e parietale destra. Distorsione cervicale. Contusione emitorace sinistro e gamba sinistra » con conseguente prognosi di 15 giorni. Una volta dimesso dal nosocomio veniva seguito ambulatoriamente, sia dal presidio ospedaliero S. Francesco sia dalla sede INAIL di Nuoro.

Successivamente l'infortunato, il 17 maggio 2000, senza avvertire la sede INAIL di Nuoro e quindi privo della necessaria autorizzazione, si trasferiva a Parma, presso un centro di sua fiducia, per ulteriori accertamenti strumentali e specialistici.

Solo in data 5 giugno 2000 l'ingegner Delpiano si recava per la prima volta presso la sede INAIL di Parma ove, a seguito di ulteriori controlli medici, gli veniva prolungata l'inabilità temporanea assoluta. Nel frattempo di propria iniziativa si affidava all'assistenza di specialisti esterni all'ASL ed eseguiva trattamento riabilitativo presso struttura privata.

In seguito l'INAIL, per venire incontro alle pressanti richieste dell'assicurato, accordava un ulteriore ciclo di riabilitazione motoria in acqua presso le Terme di Monticelli. L'infortunato concludeva il periodo riabilitativo il 26 ottobre 2000 ma il giorno successivo si ricoverava presso la struttura privata « Unità operativa di Neurologia di Fidenza ».

In data 20 novembre 2000 veniva dimesso con il suggerimento di proseguire sia la cura farmacologica sia di continuare la riabilitazione neuromotoria in acqua.

L'INAIL, ancora una volta, consentiva all'assicurato di effettuare un ulteriore ciclo riabilitativo presso lo stabilimento termale di Monticelli (dal 23 novembre 2000 al 16 dicembre 2000) a seguito di una convenzione tra l'Istituto e la regione Toscana.

Nel contempo l'ASL di Parma ha dichiarato di non essere più disponibile ad autorizzare ulteriori terapie in ambiente termale. L'INAIL, al proposito, ha tenuto a precisare che il Servizio sanitario nazionale a seguito della legge n. 833 del 1978 e successive modifiche ed integrazioni ha competenza in materia di cure, ivi comprese le cure in ambiente termale e l'Istituto non può praticare né direttamente né in convenzione, terapia riabilitativa fisica di alcun tipo salvo alcune eccezioni.

Successivamente l'INAIL, in data 9 gennaio 2001, proponeva al paziente il ricovero presso il proprio centro riabilitativo di Volterra o, in alternativa, presso il centro « Cardinal Ferrari » di Fontanellato.

L'ingegner Delpiano, ignorando le proposte di cui sopra e nel persistere a non informare la sede INAIL di Parma, il 20 marzo 2001 si sottoponeva a visita di controllo presso unità di recupero e di rieducazione funzionale del dipartimento geriatrico e abitativo dell'azienda ospedaliera universitaria di Parma e, in data 21 marzo 2001 presso il centro Monticelli.

Il direttore del dipartimento redigeva un resoconto in cui, pur riconoscendo l'effetto benefico ottenuto dall'infortunato con la terapia rieducativa messa in atto (rieducazione neuromotoria più idrochinesi terapia) consigliava di lasciare come fattore collaterale l'attività sanitaria rieducativa per focalizzare l'attenzione sull'inserimento dell'ingegner Delpiano in ambito psicosocio-familiare.

Da quanto rappresentato, emerge che le strutture INAIL si sono fatte responsabilmente carico del problema dell'assicurato e, precisamente: prolungamento di ulteriori novanta giorni della inabilità temporanea assoluta, autorizzazione ad effettuare ulteriori cicli di cure, possibilità di avvalersi di centri riabilitativi di un elevato stand qualitativo, inserimento in un programma di recupero e reinserimento sociale e professionale.

Questa ultima iniziativa è di particolare importanza tanto che l'Istituto ha ritenuto utile realizzare i progetti riabilitativi a livello individuale affidati ad un team multidisciplinare (medici specialistici, infer-

mieri, assistenti sociali, funzionari amministrativi) con l'obiettivo di portare la persona disabile a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale, con la minor restrizione delle sue scelte operative pur nell'ambito dei limiti della menomazione e delle risorse disponibili.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI e PAROLO.
— Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il ruolo di presidio economico e di servizio svolto dagli uffici postali nelle zone di montagna è unanimemente riconosciuto;

si moltiplicano le segnalazioni preoccupate di numerosissimi sindaci ed amministratori di piccoli comuni;

le Poste Italiane devono sapere porre in atto un politica gestionale coniugante economicità e rispetto dei diritti dei cittadini residenti in zone montane e disagiate;

il comune di Pradleves (provincia di Cuneo), con apposita delibera di Consiglio, ha impegnato l'amministrazione comunale ad aprire una trattativa con l'Azienda Poste di Cuneo per ottenere assicurazioni sul mantenimento dell'ufficio postale —:

quali iniziative intenda assumere presso le Poste italiane affinché siano garantiti servizi essenziali anche ai cittadini residenti in zone disagiate, con particolare riferimento alla presenza degli uffici sul territorio e gli orari di apertura degli stessi. (4-01365)

RISPOSTA. — Si rammenta che il processo di liberalizzazione del servizio postale attuato in adesione alle indicazioni della direttiva 97/67/CE (recepita con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261) pur se in maniera graduale e controllata ha imposto ai gestori privati ed al fornitore del servizio

universale l'adozione di misure idonee al conseguimento dell'equilibrio gestionale.

In tale contesto si colloca il piano di impresa 1998-2002 che prevede il raggiungimento, nell'anno in corso, del pareggio di bilancio e la possibilità di avviare la privatizzazione e di chiedere la quotazione in borsa della società.

Fanno parte del generale programma di risanamento previsto ed, in parte attuato, la riorganizzazione aziendale e il ridimensionamento della rete degli uffici postali.

Al riguardo il vigente contratto di programma — stipulato fra il ministero delle comunicazioni e la società — prevede, all'articolo 5, comma 3, che la predetta società indichi una serie di uffici non in grado di garantire condizioni di operatività compatibili con il raggiungimento dell'equilibrio economico di gestione; da parte della società devono, altresì, essere rappresentate le iniziative e gli interventi adottati per il miglioramento della gestione di tali uffici, al fine di arrivare ad una progressiva riduzione delle relative perdite.

Nonostante gli sforzi compiuti dalla società al fine di riorganizzare le modalità gestionali ed operative in modo da garantire il conseguimento di risultati accettabili in termini di efficienza ed economicità, infatti, per un certo numero di uffici non è stato possibile trovare soluzioni commerciali e/o organizzative capaci di ottenere risultati soddisfacenti.

Le innovazioni apportate a livello organizzativo e la diversificazione dell'attività societaria hanno consentito di recuperare molte realtà, esistono tuttavia alcune situazioni in cui condizioni oggettive quali una richiesta di servizi rigida e poco espandibile, (per scarsa densità demografica e/o per tipo di clientela non interessata a nuovi servizi), particolari condizioni territoriali, nonché la presenza di costi fissi (affitto, climatizzazione, pulizia locali, costo del personale eccetera) non consentono, non solo per il presente ma anche in prospettiva, di ipotizzare il potenziamento dei volumi di traffico.

Secondo uno studio effettuato dalla società Poste, infatti, vi è un consistente numero di piccoli uffici periferici — cosid-

detti « marginali » — che non garantiscono condizioni di equilibrio economico in quanto non in grado di coprire neppure i costi fissi (di personale e di funzionamento) fra i quali, tra l'altro, non vengono nemmeno considerati i costi riguardanti le fasi successive di lavorazione: trasporto, ripartizione nei centri di lavorazione postale, consegna, eccetera.

Ammonta a circa 4000 il numero di tali uffici ma, atteso il carattere « sociale » della presenza di sportelli postali in alcune realtà territoriali, prima di arrivare alla chiusura degli uffici vengono poste in essere modalità operative alternative allo scopo di contenere le spese: apertura degli uffici part-time (verticale e orizzontale), operatore polivalente o unico (con mansioni di sportelleria e recapito), sperimentazione di uffici mobili.

La chiusura è quindi una misura estrema che viene effettuata a seguito di attente valutazioni eseguite caso per caso, solo se l'ufficio sia ubicato in un comune dove esistono altri uffici, se esista un altro sportello a distanza ragionevole ed in presenza di un esiguo numero di operazioni giornaliere svolte: tale tipo di intervento infatti ha riguardato finora solo 400 dei 4000 uffici diseconomici (pari al 10 per cento).

Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda l'ufficio di Pradleves (Cuneo) la predetta società ha precisato che, essendo l'unico ufficio presente nell'omonimo comune pur se in presenza di un traffico medio consistente in 11 operazioni giornaliere, si è ritenuto di non procedere alla sua chiusura, ma di introdurre l'operatore polivalente che per metà dell'orario espleta il servizio di sportelleria e per l'altra metà quello di recapito della corrispondenza.

In merito ai rapporti con i rappresentanti delle locali amministrazioni la ripetuta società Poste ha precisato di aver avuto un primo incontro, nel giugno 2001, con i rappresentanti della comunità montana Valle Grana e con i sindaci dei comuni presenti nella zona, al fine di illustrare il tipo di interventi previsti dall'azienda per gli uffici ubicati nelle località interessate.

Inizialmente il sindaco di Pradleves aveva manifestato dubbi e perplessità sull'introduzione dell'operatore polivalente ma, nel corso dell'ulteriore incontro tenutosi il 5 dicembre 2001, lo stesso ha manifestato una sostanziale approvazione della nuova organizzazione operativa, atteso che i dati riguardanti la produttività dell'ufficio hanno evidenziato che le operazioni ivi svolte sono state, dal punto di vista della consistenza numerica, uguali al passato.

A completamento di informazione la medesima società ha sottolineato che tutti gli interventi — compreso quello di cui trattasi — possono essere rivisti se si dovessero consistentemente modificare in positivo le situazioni di squilibrio che li hanno determinati e, a tale scopo, la collaborazione con le amministrazioni locali può risultare decisiva come dimostrano i numerosi esempi di intese, convenzioni ed accordi stipulati con vari comuni.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

ROTUNDO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere lo stato della pratica di pensione n. 096463 del signor Nuzzo Salvatore, nato il 13 maggio 1948, il cui fascicolo riguardante il relativo ricorso è stato trasmesso con prot. n. 1322/M alla Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la regione Puglia. (4-00137)

RISPOSTA. — In merito alla concessione della pensione privilegiata nei confronti del soldato in congedo Salvatore Nuzzo, la competente direzione generale per il personale militare ha emesso il decreto n. 56 datato 24 gennaio 1973, con il quale, non rilevandosi per l'infermità lamentata il nesso di dipendenza da causa di servizio, è stato negato il beneficio richiesto.

In esito a ciò, l'istante ha proposto ricorso alla IV sezione giurisdizionale della Corte dei conti, cui è stato trasmesso il relativo fascicolo in data 20 aprile 1977.

Successivamente, a seguito dell'emana- zione della legge n. 19/1994, il ricorso è stato inviato, per competenza territoriale,

alla Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la regione Puglia, ove pende tuttora.

Al riguardo, risulta che non sia stata ancora comunicata, da parte del citato organo giurisdizionale, la data di fissazione della relativa udienza.

Naturalmente, in caso di accoglimento del ricorso, saranno adottati con tempestività i provvedimenti del caso.

Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

RUSSO SPENA. — Al ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

nell'assemblea del 4 giugno 2001 tenutasi nelle Grandi Officine FS di S.M. La Bruna si è impedito ai lavoratori di esprimersi sulla nuova organizzazione del lavoro, che prevede l'istituzione di due turni;

l'accordo dell'11 maggio 2001, siglato dai sindacati confederali e da quelli autonomi, non è altro che l'ennesimo tentativo di razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro contro i lavoratori, con un aumento dei carichi di lavoro, maggiori difficoltà logistiche, di spostamento tra luogo di residenza e luogo di lavoro, pressioni ed intimidazioni per convincere « i nuovi arrivati », trasferiti da altri siti produttivi a quello di S.M. La Bruna, a dare la disponibilità per i nuovi turni;

è stata disposta la soppressione dell'utilizzo mensa per chi lavora su due turni;

lo strumento del referendum consultivo tra i lavoratori dovrebbe ad avviso dell'interrogante essere utilizzato anche quando vi siano in discussione questioni essenziali che riguardano i lavoratori, come nella fattispecie dell'accordo sulla nuova organizzazione del lavoro nelle Officine di S.M. La Bruna;

è ravvisabile ad avviso dell'interrogante una situazione di condizionamento per le prossime nuove assunzioni previste

alle Grandi Officine di S.M. La Bruna nelle quali sarebbero stati calpestati i più elementari diritti di democrazia —:

se non si ritenga opportuno adottare tutte le iniziative di propria competenza per tutelare adeguatamente i lavoratori di aziende pubbliche privatizzate quali le Ferrovie dello Stato. (4-00053)

RISPOSTA. — Le Officine Grandi Riparazioni, con sito produttivo in S. Maria La Bruna di Torre del Greco (Napoli), facente capo alla spa TRENITALIA, società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato, con sede legale in Roma, provvedono alla lavorazione ed al rifacimento, nonché all'allestimento delle carrozze ferroviarie ed occupano attualmente n. 537 dipendenti.

In data 1° maggio 2001 hanno proceduto a sottoscrivere unitamente alle organizzazioni sindacali l'accordo citato nell'interrogazione.

In particolare, si è rilevato che tale accordo è avvenuto in applicazione a quelli precedenti del 29 maggio e 23 ottobre 2000 e nel rispetto del vigente CCNL di categoria.

L'accordo tende ad armonizzare i cicli di lavoro con il recupero di carichi di lavoro, a favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili e a far fronte alle necessità di sicurezza sul lavoro, atteso che l'attività formativa e gli investimenti dello stabilimento di Torre del Greco per 21 miliardi sono tutt'ora in corso per il riadeguamento antinfortunistico dell'Officina.

Inoltre l'accordo, riconfermando il piano industriale delle Ferrovie dello Stato del 23 ottobre 2000, prevede l'apporto di n. 323 unità lavorative, disponibili da altri siti industriali del gruppo e l'avvio di nuove assunzioni di 55 lavoratori apprendisti.

In concreto, come confermato anche dalle RSU, con l'accordo si sta realizzando l'attuazione dell'orario normale di lavoro secondo le articolazioni in esso stabilite e quello dell'orario su turno, l'utilizzo di un mezzo di trasporto aziendale per i lavoratori, l'orario speciale di lavoro, la pausa pranzo, i passaggi di Area tra il personale, i trasferimenti e le procedure di assunzione degli apprendisti, ed, in considerazione del

particolare regime di orario, per alcuni dipendenti l'assegnazione del ticket-restaurant sostitutivo del servizio mensa, tutt'ora funzionante su due turni.

Dagli atti acquisiti, si rileva che l'accordo in questione è stato sottoscritto dall'impresa e dalle segreterie regionali CGIL-CISL-UIL e dalle rispettive 5 componenti R.S.U., dalla segreteria regionale del sindacato autonomo ORSA e dai suoi 5 componenti R.S.U. su 9, avendo 4 di essi rappresentato la volontà di sottoporre all'assemblea l'accordo in questione.

L'assemblea del 4 giugno 2001 non ha deciso alcuna formale posizione di contrasto al detto accordo, bensì una possibile valutazione di ricorso allo strumento contrattuale del referendum, così come verbalmente è stato riferito dalle RSU nel corso degli accertamenti.

Tra l'altro, il regolamento di funzionamento delle RSU del 13 settembre 2000 per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie nelle società FS, Trenitalia, Italferr e Metropolis del Gruppo FS, prevede che « nelle decisioni di natura contrattuale è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti RSU » e nel caso in argomento l'accordo risulta approvato da 10 componenti su 14 delle RSU.

Inoltre, il ricorso al Referendum — precisa il regolamento — come strumento di risoluzione del dissenso, rappresenta un fatto straordinario e non può essere, pertanto, il sostituto di altre modalità di verifica della delega e del consenso.

Per tutto quanto rappresentato, si fa presente che la verifica non ha evidenziato irregolarità contrattuali per l'applicazione dell'orario di lavoro, dei turni e del servizio mensa, né dell'indennità sostitutiva della mensa per alcuni lavoratori impegnati in orario speciale di lavoro, né per le procedure in corso attuate dall'Impresa per l'assunzione di nuovi dipendenti ed, in particolare, nessuna irregolarità è emersa circa l'uso del referendum contrattuale da parte dei sindacati aziendali.

La verifica ispettiva, infine, ha rilevato che l'unità locale O.G.R. di S. Maria La Bruna occupa tutte le maestranze, regolar-

mente in servizio ed ha in attuazione i programmi aziendali.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.

SERENA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

è stata emanata una circolare ministeriale che prevede il decentramento alle province delle pratiche delle pensioni di guerra;

nella provincia di Treviso, presso la direzione del Tesoro, sono giunti meno della metà dei fascicoli;

molte pratiche per le quali era stata disposta la visita presso la commissione medica a Padova, se non sono state ancora definite, sono bloccate perché la circolare ministeriale ritiene utili i verbali delle commissioni mediche soppresse;

le direzioni del Tesoro dovrebbero ordinare una nuova visita presso la commissione medica provinciale di « verifica »;

la stessa circolare sul decentramento prevede che, in presenza di decreti o determinazioni della direzione generale delle pensioni di guerra non ancora applicati, le direzioni provinciali dovrebbero « ripetere » questi provvedimenti perché mancherebbe il visto del comitato di liquidazione, ora soppresso —:

se, visti gli evidenti inconvenienti che la circolare di cui in premessa ha creato sul piano pratico e materiale, non si debbano ritenere validi anche i verbali delle commissioni mediche, ancorché ora soppresse;

se non si intenda dichiarare validi i decreti predisposti dal Ministero anche in assenza del « visto » del comitato di liquidazione, posto che, in caso contrario, le direzioni provinciali del Tesoro, verrebbero a trovarsi letteralmente bloccate.

(4-01093)

RISPOSTA. — *Si fa presente che il citato decentramento provvedimentale ed endo-procedimentale alle direzioni provinciali dei servizi vari ed alle coesistenti commissioni mediche di verifica è stato disposto dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1999, n. 377.*

Con la circolare n. 851 del 5 novembre 1999, sono state fornite, in conformità della normativa vigente, le istruzioni ed i necessari chiarimenti per rendere operativo il prescritto decentramento.

Si precisa che, nel precedente assetto normativo, questa amministrazione predisponeva le determinazioni, concessive o negative, in materia pensionistica di guerra e le sottoponeva all'approvazione del comitato di liquidazione.

A decorrere dal mese di marzo del 1999, il citato organo di controllo ha sospeso la propria attività, non essendo stato rinnovato alla scadenza (28 febbraio 1999) in considerazione della sua prevista soppressione, stabilita dall'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 377 del 1999.

Tale decreto del Presidente della Repubblica prevede che i nuovi provvedimenti debbano essere adottati, su conforme parere tecnico-sanitario della locale commissione medica di verifica, esclusivamente dalle direzioni provinciali territorialmente competenti, in base alla provincia di residenza dell'interessato. Pertanto, nel caso di atto emanato da Autorità amministrativa diversa, ovvero su giudizio medico-legale espresso da altra Autorità sanitaria, il provvedimento risulterebbe illegittimo per incompetenza.

Giova, inoltre, precisare che, in considerazione del disagio che si reca riconvocando a nuova visita l'interessato, le commissioni mediche di verifica, ferma restando la loro piena autonomia e la loro indipendenza di giudizio, laddove ne ravvisassero l'opportunità, soprattutto in presenza di accertamenti diagnostici univoci, sono state invitate ad evitare la visita diretta, operando una sorta di rinvio recettizio alle risultanze sanitarie in atti, accertate da altre commissioni mediche in precedenza competenti.

Si soggiunge, infine, che si è provveduto ad impartire all'ufficio provinciale in questione disposizioni secondo le quali, sulla base di una scala di priorità, si tenga conto, innanzi tutto, dell'adozione dei provvedimenti concessivi o migliorativi dei trattamenti economici in atto, assegnando al settore, anche provvisoriamente, il personale necessario al completo esaurimento dell'arretrato accumulato.

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

DI SERIO D'ANTONA e MELANDRI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere — premesso che:*

nella zona ovest di Roma e precisamente nel XV Municipio di Roma si trova il Forte Portuense;

il Ministro per i beni e le attività culturali il 13 maggio 1984 ha sottoposto a vincolo il suindicato bene ai sensi della legge n. 1089 del 1939;

da diversi anni l'Associazione culturale Forte Portuense con i cittadini della zona chiedono il recupero del Forte come centro culturale e la creazione di un Parco cittadino del Forte Portuense;

per il recupero del Forte Portuense è stato stanziato, dal Ministro per i beni e le attività culturali del precedente Governo, Giovanna Melandri, lire 1.600.000.000, derivante dalle risorse del Lotto, per l'anno 2001 per la bonifica e la messa in sicurezza del Forte e la sistemazione dei giardini;

a tutt'oggi non sono ancora iniziati lavori di nessun tipo —:

quale sia, ad oggi, lo stato di avanzamento delle procedure di progettazione d'appalto per la riqualificazione e l'apertura al pubblico del Forte Portuense.

(4-01269)

RISPOSTA. — *Si comunica che la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Roma, in fase di attuazione*

delle procedure necessarie per l'avvio dei lavori previsti, è venuta a conoscenza della probabile presenza, nell'area oggetto dei lavori di restauro, di residuati bellici.

Per tale motivo la Soprintendenza citata, con nota nr. A7491 del 29 dicembre 2001, indirizzata al ministero della difesa — Genio Militare —, ha richiesto di poter avere ogni utile informazione riguardante lo stato attuale dell'area in riferimento alla necessità di accedervi in sicurezza.

È stato inoltre richiesto, di concerto con questo ministero, di intervenire direttamente per bonificare l'area medesima dalla presenza dei suddetti residuati bellici prima dell'inizio dei lavori di restauro.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giuliano Urbani.

SINISCALCHI. — Al Ministro della giustizia. Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante, da informazioni assunte, che presso la casa circondariale di Secondigliano, Napoli, negli ultimi tempi, si siano verificate delle penalizzazioni per numerosi detenuti in relazione alla fruizione dei servizi di igiene personale;

stando a quanto si è appreso, presso le sezioni ubicate nella struttura penitenziaria ai piani più alti, nonostante la non vetustà dell'edificio, vi sarebbero problemi in ordine alla erogazione dell'acqua;

a causa di tali disagi i detenuti non sarebbero in grado di usufruire delle docce neanche con la cadenza settimanale prevista venendo invece costretti ad usare detti servizi con notevole difficoltà ed estremamente di rado;

alla base dei gravi disagi, sorprendenti per una struttura moderna, vi sarebbe un problema di natura tecnica legato alla rete idrica dell'acquedotto destinato a servire il sistema;

la pressione dell'acqua e la insufficienza della stessa a soddisfare l'intero

fabbisogno, renderebbe particolarmente problematico il servizio nei piani alti della struttura;

sembrerebbe, tra l'altro, che l'azienda Arin, titolare della fornitura del servizio idrico, sia stata richiamata più volte dalla amministrazione in relazione al disservizio;

a seguito dei richiami la azienda avrebbe provveduto attraverso la utilizzazione di alcune pompe di sollevamento ad una attivazione del servizio idrico, ma la operazione, comunque, si sarebbe rilevata insufficiente;

a causa dei richiamati disagi alcuni detenuti sarebbero costretti a rimanere privi del servizio doccia per oltre dieci-quindici giorni —:

se il ministro interrogato, accertati i fatti esposti e riscontrato positivamente il grave problema, intenda adottare provvedimenti urgenti allo scopo di eliminare il grave disagio che nuoce oltre che alla dignità ed al decoro dei singoli cittadini privati della libertà, all'interno assetto di un sistema penitenziario concepito in un Paese civile e democratico. (4-00644)

RISPOSTA. — Il competente dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha rappresentato che, effettivamente, secondo quanto comunicato dalla direzione del centro penitenziario di Secondigliano, fino al mese di agosto dell'anno 2000, con l'approssimarsi della stagione estiva, si verificavano più volte gli inconvenienti segnalati dall'interrogante, soprattutto presso i piani più alti del complesso edilizio.

Pertanto, agli inizi dell'agosto 2000 sono stati effettuati interventi per raddoppiare la capacità distributiva dell'impianto idrico che hanno eliminato definitivamente ogni problema.

Allo stato, l'erogazione idrica è costante e alla popolazione detenuta viene assicurata la fruizione delle docce con frequenza anche superiore rispetto a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari.

Occorre tuttavia evidenziare che il calcolo di pressione dell'acqua e la portata

dell'impianto vengono generalmente effettuati tenendo a base i fattori di contemporaneità che consentono di servire correttamente l'utenza, ma che non possono tener conto di situazioni eccezionali; pertanto, nell'ipotesi extra calcolo, se tutte le erogazioni fossero attive, certamente si verifiche-
rebbero diminuzioni di portata o di pressione, soprattutto per le utenze situate in posizione più elevata, o più lontane dal punto di fornitura.

Il citato dipartimento ha precisato che il suddetto disservizio potrebbe verificarsi nuovamente nei periodi estivi, soltanto nel caso in cui tutti gli erogatori fossero contemporaneamente in funzione; in tale ipotesi, tuttavia, la disfunzione in questione sarebbe da attribuire ad un non corretto utilizzo dell'impianto, piuttosto che al cattivo funzionamento o all'insufficienza dello stesso.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

TOCCI. — Al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle comunicazioni, al Ministro degli affari esteri, al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il ruolo dell'Europa per il mantenimento della sicurezza e della pace è ormai divenuto ineludibile;

è in corso la costruzione di una autonomia europea per la realizzazione di idonei sistemi, nel quadro degli impegni di Petersberg per supportare il ruolo suddetto;

questa volontà si concretizza nei grandi progetti spaziali in corso: da Galileo, a Gmes, allo sviluppo di lanciatori e satelliti autonomi;

si aprono, quindi, grandi prospettive per l'industria del comparto e per gli enti di ricerca nazionali ed europei —

se non ritengano di verificare le preoccupanti intenzioni manifestate dal gruppo Telecom, quali:

a) l'annunciata dismissione da parte della controllante della società Telespazio con la motivazione che nel piano industriale le attività satellitari non rientrano nel *core business* di Telecom;

b) l'evidente sottovalutazione, ai fini della sicurezza, del rischio che viene fatto correre al nostro Paese facendogli perdere un assetto di grande rilevanza strategica nazionale ed europea, notoriamente posseduto da Telespazio e rappresentato dal centro di controllo satellitare del Fucino: punto focale della rete che provvede alla fase di messa in orbita e di controllo dei satelliti civili e militari lanciati dalla base spaziale di Kourou e da altre basi;

c) il possibile venir meno del compito di *back-up* del sistema nazionale di comunicazioni riservate Sicral, da considerare nodo essenziale di comunicazioni fisse e mobili, civili e commerciali (telefonia, video e dati);

se inoltre il Governo non ritenga indispensabile:

a) non disperdere le esperienze nazionali acquisite finora in campo spaziale;

b) vigilare affinché l'azienda strategica Telespazio venga mantenuta in ambito nazionale;

c) attivare le funzioni propositive, dirette, e operative dell'agenzia spaziale italiana (ASI) come previsto dal suo Statuto e regolamento, anche allo scopo di potenziare un tale centro di eccellenza scientifica ed applicativa, che, nel futuro potrà anche rappresentare certamente il braccio tecnico dell'Agenzia stessa. (4-01087)

RISPOSTA. — Nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si significa che l'attività della società Telespazio, che si articola in particolare nel campo della progettazione e dello sviluppo di sistemi per il segmento di terra di comunicazione spaziale e nella realizzazione e gestione del centro nazionale di comunicazione spaziale, riveste un ruolo

di grande rilevanza in ambito nazionale in un'area tecnologica avanzata.

Ciò è attestato, ad esempio, dalla partecipazione della medesima società alla effettuazione del programma HELIOS in cooperazione con Francia e Spagna, al programma COSMO-SKYMED/Pleiades in via di attuazione in cooperazione con la Francia, al programma di comunicazioni satellitari militari SICRAL all'interno del consorzio SITAB (con la partecipazione anche di Alenia Spazio e Fiat Avio).

In particolare la società ha contribuito alla realizzazione dei principali componenti hardware e software del programma HELIOS ed è attualmente responsabile della gestione software del sistema; gli apparati della società, inoltre, ricevono ed elaborano, ai fini della sicurezza nazionale per conto delle autorità militari, le immagini dei sistemi di sorveglianza satellitare « Spot image ed HELIOS 1 ».

In più, attraverso il sistema di telecomunicazioni criptate del SICRAL, la Telespazio, utilizzando i propri impianti del centro del Fucino e quelli installati presso il centro interforze di Vigna di Valle, mantiene i collegamenti fra il Governo italiano e le sue ambasciate, fra gli Stati maggiori ed i reparti militari dislocati all'estero e fra il Comando generale dei carabinieri ed i comandi regionali, nonché il controllo del satellite lanciato dalla base di Kourou, attraverso un centro di back up (riserva) predisposto per garantire la gestione delle comunicazioni tramite il satellite anche in situazioni di emergenza o di avaria del centro di controllo di Vigna di Valle.

In futuro si ritiene che la società rivestirà un ruolo strategico anche nei sistemi ATM (Air Traffic Management) Europei, nonché nel raccordo fra il sistema di navigazione satellitare « Galileo » ed i sistemi di bordo e di terra degli utenti ed, infine, nell'ambito del sistema di telecomunicazione criptate SICRAL, (sistema italiano di comunicazioni riservate e di allarme), allorché lo stesso verrà ampliato con i sistemi di comunicazione a larga banda.

Da quanto sopra emergono con evidenza l'importanza ed il ruolo svolto dalla società Telespazio ai fini della sicurezza e della

capacità tecnologica nazionale, aspetti che la rendono oltre che leader in ambito europeo, anche un elemento fondamentale del polo industriale nazionale che consente all'Italia di porsi come valido competitore — stante il « Know how » avanzatissimo detenuto dalla società nei settori della messa in orbita e del controllo dei satelliti per telecomunicazioni e per telesorveglianza — per la realizzazione del satellite di telecomunicazioni NATO SATCOM post-2000, in sostituzione del sistema SATCOM IV/A e IV/B la cui vita operativa avrà termine nel 2004.

In merito alla cessione della ripetuta società Telespazio da parte della società Telecom occorre precisare che il piano industriale aziendale di tale ultima società è ancora in corso di definizione; tuttavia la dismissione in parola rientra nelle linee guida strategiche del gruppo Olivetti-Telecom che, attraverso un programma di revisione del proprio portafoglio, intende focalizzare la propria attività su processi produttivi pertinenti al core business aziendale, con conseguente disinvestimento delle attività collaterali.

In tale contesto è interesse dello stesso gruppo Olivetti-Telecom che vi sia, da parte del futuro acquirente, il massimo riconoscimento delle competenze e delle esperienze acquisite dalla Telespazio, mentre il Governo, da parte sua, non mancherà di vigilare affinché l'eventuale nuova collocazione della società Telespazio avvenga in modo da garantire una sicura gestione delle comunicazioni satellitari e da salvaguardare un così valido patrimonio tecnologico.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

VENDOLA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 15 ottobre 2001 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il bando di concorso per l'accesso al ruolo speciale dei funzionari della Polizia penitenziaria;

l'accesso è consentito solo agli ispettori del suddetto corpo che si trovino in

possesso di determinati requisiti, poiché la legge istitutiva (legge n. 146 del 2000) dei ruoli dirigenziali del corpo, nella volontà di colmare una lacuna della legge di riforma del 1990, ha previsto l'istituzione dei ruoli direttivi e dirigenziali del corpo distinguendoli in direttivo ordinario ed in direttivo speciale;

il ruolo di direttivo ordinario è riservato ai laureati in giurisprudenza che hanno superato un concorso pubblico con la qualifica iniziale di vice commissario, mentre quella speciale è riservata agli ispettori del corpo —:

quali siano stati i motivi che hanno indotto l'Amministrazione del Ministero della giustizia ad indire il concorso per il ruolo speciale, mettendo a disposizione 200 posti, con la relativa omissione nel bando del concorso per il ruolo ordinario visto che in base ai più elementari principi giuridici avrebbe dovuto precedere il concorso per il ruolo speciale;

quali siano i motivi per cui nel bando di concorso per il ruolo speciale solo 10 posti sono stati riservati al personale con la qualifica di Ispettore superiore;

quali iniziative si intenda promuovere per l'istituzione di organi decisionali, centrali e periferici, i quali assicurino autonomia funzionale del corpo, in considerazione del fatto che l'attuale situazione continua a produrre la dispersione di risorse umane e materiali, oltre a sistematici disguidi all'interno dell'amministrazione penitenziaria che ritardano anche gli ordinari provvedimenti interni. (4-01129)

RISPOSTA. — *Nel bollettino ufficiale del ministero della giustizia n. 19 del 15 ottobre 2001, sono stati pubblicati i provvedimenti con i quali l'amministrazione penitenziaria ha dato inizio alle procedure per la nomina alle qualifiche di vice commissario penitenziario e commissario penitenziario nel ruolo direttivo speciale del corpo di polizia penitenziaria. Si riportano i titoli dei provvedimenti specificando, per ognuno, i requisiti di ammissione indicati all'articolo 2 dei relativi bandi.*

1. Provvedimento del Capo del Dipartimento del 17 luglio 2001:

Selezione, consistente nella valutazione di titoli ed in un successivo colloquio, per complessivi 45 posti per la nomina alla qualifica di Vice Commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria.

1. La selezione è riservata per n. 35 posti al personale del Corpo di Polizia penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenere al ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria con qualifica non inferiore ad Ispettore Superiore;

b) aver maturato un'anzianità di almeno 10 anni nel ruolo degli Ispettori;

c) aver svolto, senza demerito, per almeno 5 anni le funzioni di comandante di reparto presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria non inferiore a 100 unità;

d) non aver riportato, nell'ultimo biennio, la sanzione della deplorazione o sanzione disciplinare più grave;

e) non aver riportato, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

2. La selezione è riservata per i restanti 10 posti al personale del Corpo di Polizia penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenere al ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria con qualifica non inferiore ad Ispettore Superiore;

b) essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media);

c) aver maturato un'anzianità di effettivo servizio di almeno 30 anni alla data del 24 giugno 2000;

d) non aver riportato, nell'ultimo biennio, la sanzione della deplorazione o sanzione disciplinare più grave;

e) non aver riportato, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

2) *Provvedimento del Capo del Dipartimento del 18 luglio 2001:*

Concorso interno, per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed in un successivo colloquio, per complessivi 65 posti per la nomina alla qualifica di Vice Commissario penitenziario del ruolo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria.

1. *Al concorso è ammesso il personale del Corpo di Polizia penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti:*

a) appartenere al ruolo degli Ispettori con qualifica non inferiore ad Ispettore ovvero al ruolo separato e limitato del Corpo di Polizia penitenziaria;

b) essere in possesso almeno del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado;

c) non aver riportato, nell'ultimo biennio, la sanzione della deplorazione o sanzione disciplinare più grave;

d) non aver riportato, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

3) *Provvedimento del Capo del Dipartimento del 19 luglio 2001:*

Selezione, consistente nella valutazione di titoli ed in un successivo colloquio, per complessivi 40 posti per la nomina alla qualifica di Commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria.

1. *Alla selezione è ammesso il personale del Corpo di Polizia penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti:*

a) appartenere al ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria con qualifica non inferiore ad Ispettore Superiore;

b) aver maturato un'anzianità di effettivo servizio di almeno 30 anni;

c) aver maturato un'anzianità di almeno 10 anni nel ruolo degli Ispettori;

d) non aver riportato, nell'ultimo biennio, la sanzione della deplorazione o sanzione disciplinare più grave;

e) non aver riportato, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a « buono »;

f) essere in possesso di diploma di laurea; ovvero, in mancanza del requisito indicato al punto F);

g) essere in possesso di diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado ed aver svolto, senza demerito, per almeno 5 anni le funzioni di comandante presso istituti penitenziari ai quali sia stato assegnato, nel periodo considerato, un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria non inferiore alle 100 unità.

I suddetti provvedimenti sono stati emanati in applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 28 del decreto legislativo n. 146/2000 che hanno previsto, in prima attuazione, norme più favorevoli per l'accesso al ruolo direttivo speciale del corpo di polizia penitenziaria, nonché nell'osservanza delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157/L alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001.

Tali procedure, emanate in ottemperanza alle disposizioni citate, sono state indette non a copertura totale dei posti in organico del ruolo direttivo speciale (200) bensì a copertura complessivamente di 110 posti di vice commissario e di 40 posti di commissario penitenziario.

È di tutta evidenza, altresì, che il personale con la qualifica di Ispettore Superiore non risulta essere stato penalizzato, in quanto il medesimo può partecipare, se in possesso degli ulteriori requisiti previsti, a tutte le procedure concorsuali precedentemente indicate. Per ciò che concerne le ulteriori problematiche segnalate, si precisa che il decreto legislativo n. 146/2000 ha

stabilito specifiche e separate dotazioni organiche per il ruolo direttivo ordinario e speciale.

In relazione a ciò, dal punto di vista normativo, non si giustifica l'affermazione secondo la quale il bando di concorso per l'accesso al ruolo direttivo ordinario del corpo di polizia penitenziaria avrebbe dovuto necessariamente precedere quelli concernenti l'accesso al ruolo direttivo speciale, tenuto conto, peraltro, che questi ultimi sono stati emanati in applicazione di norme transitorie di prima attuazione.

In realtà, solo ragioni legate ad una diversa e più complessa organizzazione non hanno consentito finora l'indizione del concorso per l'accesso al ruolo direttivo ordinario. Si pensi, a titolo esemplificativo alla complessità delle procedure relative:

a) *alla previsione di un numero elevato di candidati partecipanti, che richiede la predisposizione di moduli di domanda a lettura ottica, nonché la preparazione di attività preliminari particolari concernenti l'individuazione e l'espletamento di idonee procedure di preselezione (richieste dalla normativa — vedi articolo 8 del citato decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236 — in caso di partecipazione di un numero di candidati superiore alle 1.500 unità);*

b) *alla predisposizione delle attività tecniche necessarie per la verifica del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti psicofisici ed attitudinali richiesti per l'accesso (vedi articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236);*

c) *alla preventiva e necessaria autorizzazione all'assunzione da parte del dipartimento della funzione pubblica, così come previsto dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 499 e successive modifiche.*

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

VENDOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la zona archeologica di Roca Vecchia, ubicata nei pressi del comune di Melendugno (Lecce), è nota agli archeologi per essere una delle più antiche ed importanti testimonianze della civiltà messapica risalente al IV sec. a.C.;

l'amministrazione del comune di Melendugno ha previsto il passaggio delle tubature del sistema fognante nella zona archeologica di Roca Vecchia;

durante i lavori degli scavi saggio che si accompagnano alla costruzione dell'impianto fognante, i tecnici hanno rinvenuto una tomba messapica, dei reperti ceramici, e alcuni blocchi squadrati che farebbero pensare ad un palazzo di età ellenistica;

il sistema fognante parte dalla località di Torre dell'Orso fino alla località di San Foca: la località di Roca Vecchia si viene a trovare esattamente nella linea tracciata per la costruzione della fogna;

sull'area di Roca insiste un vincolo permanente che fu posto nel 1971 dal Ministero della Pubblica Istruzione che così recita: «...di evitare che eventuali opere da eseguirsi sulla zona esterna immediatamente circostante le mura e relativo fossato potessero impedire la visibilità di tutto il compendio archeologico, mettendone anche in pericolo l'integrità ed alterandone le condizioni di ambiente e decoro». Nel vincolo si legge inoltre della possibile presenza di muretti e di una ventina di tombe;

sulla vicenda si è verificato uno scontro durissimo tra il dottor Luigi Tondo, responsabile del Centro operativo di Lecce della Sovrintendenza, ed il Sovrintendente ai beni archeologici di Taranto, dottor Giuseppe Andreassi;

lo scontro si è avuto per le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal dottor Andreassi secondo cui i lavori dell'impianto fognante devono proseguire per evitare la perdita del finanziamento che la Comunità europea ha elargito per pianificare il progetto. Ovviamente la prosecuzione dei lavori necessita dell'autorizzazione della Sovrintendenza di Taranto,

autorizzazione rilasciata senza apportare modifiche al progetto iniziale;

lo stesso dottor Andreassi ha sostenuto in una intervista rilasciata ad un quotidiano locale che la apposizione di un vincolo non significhi in edificabilità totale e assoluta, ed ancora, nell'intervista si parla di un sacrificio di una parte proporzionalmente minima del contesto archeologico. Queste affermazioni dette da un funzionario dello Stato impiegato per la tutela del patrimonio archeologico hanno prodotto incredulità e sgomento presso la pubblica opinione, suscitando la protesta di molte associazioni e di docenti universitari della facoltà di Archeologia di Lecce e della Normale di Pisa;

sulle autorizzazioni rilasciate per la costruzione della condotta fognaria, la Procura della Repubblica di Lecce ha aperto una inchiesta per fare piena luce sull'iter che consentirebbe la frattura in due blocchi del parco archeologico;

dopo l'apertura dell'inchiesta, il cantiere è stato messo sotto sequestro dal Magistrato;

il dottor Andreassi ha rimosso dal suo incarico — monitoraggio degli scavi sull'intera area — il dottor Tondo;

il dottor Tondo prima che venisse « esonerato », avrebbe mandato una comunicazione scritta al dottor Andreassi in cui spiegava la situazione relativa agli ultimi ritrovamenti; difatti nella comunicazione si legge che: « ...essendosi reso necessario un momentaneo allargamento della trincea per valutare la possibilità di piccole deviazioni, è stata individuata una tomba messapica presumibilmente intatta. La suddetta tomba è in stretta relazione con le sepolture in corso che, sulla base delle autorizzazioni impartite dalla signoria vostra, dovrebbero essere tagliate dalla rete fognaria, come ho constatato nell'ultimo sopralluogo »;

quali interventi urgenti e tempestivi si intendano porre in essere per studiare una variante di percorso per evitare la perdita definitiva dei reperti archeologici

ritrovati recentemente, i quali sono situati esattamente nella linea studiata per la costruzione della rete fognaria —:

se la rimozione del dottor Tondo dall'incarico relativo al monitoraggio dell'area interessata non rappresenti un atto immotivato ed eccessivo;

se il Ministro non ritenga opportuno promuovere azione ispettiva nei confronti della Sovrintendenza di Taranto, al fine di verificare la congruità istituzionale dei comportamenti e delle dichiarazioni del suo massimo dirigente. (4-01191)

RISPOSTA. — La Direzione generale per i beni archeologici ha acquisito dal Soprintendente competente una dettagliata relazione, da cui risulta che i lavori sono stati autorizzati considerate le esigenze di pubblica utilità e tenuto conto che la trincea destinata ad accogliere le tubazioni ricade nella sede della strada litoranea San Cataldo-Otranto, la quale in parte risulta realizzata in trincea e in parte in rilevato, in assenza, nel primo caso, di resti archeologici e senza rischio di intercettarne nel secondo.

I lavori di scavo sono stati comunque eseguiti manualmente fino al piano di roccia, consentendo di individuare e documentare cinque tombe messianiche a fossa e tracce di attività di cava.

L'attraversamento della cinta muraria antica sottostante la sede stradale e di altre strutture murarie, oltre che delle sepolture rinvenute, è stato realizzato tramite sottopasso in galleria come da prescrizioni.

Per quanto riguarda la vicenda relativa al dottor Tondo — funzionario della Soprintendenza competente — si osserva che il Soprintendente ha proposto agli uffici centrali l'apertura di un procedimento disciplinare, nel corso del quale, pertanto, potranno essere definitivamente chiariti i termini della controversia.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giuliano Urbani.

VILLARI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle

politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

la Fiat Auto di Pomigliano d'Arco ha comunicato dallo scorso 18 luglio il ricorso alla cassa integrazione per due settimane a seguito della contrazione delle vendite del modello Alfa 156;

nel medesimo stabilimento viene prodotto anche il modello Alfa 147 per il quale vi è un'alta richiesta di mercato;

appare incomprensibile il ricorso alla cig, potendosi pianificare diversamente i cicli produttivi, potenziando quelli relativi ai modelli più richiesti;

la conseguenza di questa iniziativa determina il mancato rinnovo e quindi l'espulsione dal lavoro dal prossimo 31 luglio, di circa 700 giovani assunti con contratti a termine, in quanto la legge non consente la coesistenza della cig con contratti cosiddetti atipici;

l'ingresso di questi giovani ha consentito alla fabbrica di raggiungere altissimi livelli di produttività, di abbassare sensibilmente l'assenteismo e di rispondere alla drammatica domanda di lavoro dei giovani del Mezzogiorno;

l'iniziativa appare rispondere a logiche extranazionali, considerati i rapporti del gruppo Fiat con l'americana GM;

il gruppo Fiat, nonostante le agevolazioni e il beneficio di ingenti risorse pubbliche nel passato e nel presente, a causa degli intrecci societari con gruppi esteri, finisce per penalizzare i lavoratori del Mezzogiorno d'Italia —:

quali iniziative intenda assumere il Governo anche riguardo alla vigilanza sull'uso dei finanziamenti pubblici al gruppo Fiat. (4-00371)

RISPOSTA. — *La società FIAT spa ha chiesto, per il proprio stabilimento di Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli, l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria ai sensi della legge n. 164 del 20 maggio 1975 per n. 2.600 dipendenti, di*

cui 2.400 operai e n. 200 impiegati per il periodo 27 agosto-9 settembre 2001.

Presso il citato stabilimento sono assemblati il modello Alfa Romeo 156 (Berlina e Sport Wagon) ed il modello 147. L'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria ha riguardato gli addetti al modello Alfa Romeo 156.

Peraltro l'azienda ha fatto presente il ruolo strategico dello Stabilimento di Pomigliano d'Arco nella sua potenzialità produttiva, confermato dai recenti lanci commerciali del modello Alfa Romeo 147 nelle sue due versioni ed allestimenti ed il previsto model-year dei modelli Alfa Romeo 156 e Sport Wagon, nonché il previsto avvio produttivo della versione Alfa Romeo 156 GTA.

Presso il citato stabilimento di Pomigliano d'Arco la FIAT ha attivato, sin dai mesi di novembre 2000 e gennaio-febbraio 2001, contratti a tempo determinato per un numero complessivo di 333 unità, di cui 100 con scadenza 31 luglio 2001 e n. 233 unità con scadenza al 30 settembre 2001 in considerazione dei fabbisogni produttivi e all'avviamento della produzione del nuovo modello Alfa 147 nelle sue due versioni.

I contratti in scadenza al 31 luglio 2001 sono stati convertiti a tempo indeterminato senza soluzione di continuità.

Relativamente ai contratti di lavoro interinale, l'azienda aveva attivato tale istituto nel periodo marzo 2000-31 luglio 2001, data dell'ultima scadenza nella quale sono cessati tutti i contratti di lavoro temporaneo posti in essere.

Nel corso dell'incontro tenuto in data 24 luglio 2001 tra la direzione dello stabilimento FIAT Auto di Pomigliano d'Arco e le organizzazioni sindacali FIM, FIOM, UILM, FISMIC territoriali con la partecipazione della RSU del citato stabilimento l'Azienda ha comunicato che in base all'andamento produttivo dello stabilimento di Pomigliano, anche in relazione al previsto avvio produttivo di nuovi modelli (model-year dei modelli Alfa Romeo 156 e Sport Wagon e versione Alfa Romeo 156 GTA), in caso di necessità di inserimento di personale dall'esterno, saranno presi in considerazione in

via prioritaria, a parità di mansioni, anche i giovani che a diverso titolo abbiano prestato la propria attività lavorativa nello stabilimento di Pomigliano nel corso dei 12 mesi precedenti.

Al fine di poter cogliere le possibili opportunità derivanti dalle singole esperienze lavorative acquisite, l'Azienda potrà far ricorso, in un contesto più allargato nell'ambito dei propri insediamenti produttivi del centro-sud, anche alla forza equivalente già utilizzata a Pomigliano, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive.

Inoltre, l'azienda ha informato le organizzazioni sindacali che le agenzie fornitrici di lavoro temporaneo, hanno comunicato che a partire da settembre 2001, nell'ambito degli strumenti previsti dalla legge n. 196/1997, saranno avviati programmi di formazione professionale ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa per i giovani che hanno operato in Pomigliano e che vorranno aderire all'iniziativa.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.